LAmbaradan

ANNO 7 - N. 1
GIUGNO 2015

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% NE/VR.
Contiene I.R.

L|A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Anno 7 - n. 1 - Giugno 2015
Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Direttore responsabile Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746
Direttore editoriale Lamberto Lambertini
Capo Redazione Federico Cena

Stampa
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Una bottiglia dalla risacca: gli amici de Lambaradan

Di questi tempi è abituale leggere gli effetti che la crisi ha prodotto sulla cultura in genere ed in particolare su quella originale forma di cultura che è data dai giornali, quotidiani, settimanali o dalle riviste mensili. Molte testate, dal 2007 ad oggi, sono chiuse, molte hanno lasciato la carta stampata per affidarsi al digitale, molte altre chiedono costantemente sostegno ai propri lettori per potersi mantenere.

Dal 2010, anno di fondazione di questo giornale, Lambaradan è andato in una direzione contraria, acquisendo amici e lettori, allargando la sua sfera di intervento, tanto da raggiungere oggi le duemila copie, tutte puntualmente distribuite.

Il piccolo miracolo è stato realizzato non già dallo studio legale che ha voluto creare questa forma di comunicazione, non tanto da chi dirige la testata e da chi aiuta la redazione, quanto dagli amici, giuristi e non, professionisti e non, universitari, magistrati, cancellieri e fotografi, che hanno voluto contribuire con i loro articoli, le loro fotografie, i loro suggerimenti, le loro indicazioni.

Tanto per fare un esempio, questo numero che inaugura il sesto anno di vita del nostro giornale, pubblica una splendida riflessione sul percorso di un grande giurista del passato, Carnelutti.

Dalla risacca ci è arrivata una bottiglia di vecchio cognac, che conteneva il manoscritto da parte di un amico che vuole mantenere rigorosamente l'anonimato, ma di cui conosciamo il grande valore scientifico e professionale, lo straordinario spessore culturale, la rara sensibilità.

Alessandro e Michaela Merseburger ci hanno consentito di pubblicare l'eccezionale raccolta di segnalibri Fila, frutto di una collezione di decenni, costituita da segnalibri raccolti con amore ed intelligenza.

SOMMARIO

- Una bottiglia dalla risacca: gli amici de Lambaradan 1
- Auguri Presidente! 3
- Dal piantone alla pittima *di P. Calamadrei* 4
- Le opere e i giorni nel percorso vocazionale di Carnenutti: dalla "Commerciale" alla "Processuale" *Anonimo* 17
- Aveva ragione Enrico C. *di D. Cremasco* 53
- L'efficienza dei servizi pubblici: un'utopia da realizzare *di M. Mariani* 59
- L'indipendenza dei sindaci: da chi, da che cosa? *di G. Alberti* 65
- Prenez le temps 68
- Quasi quasi mi fondo *di L. Lambertini - V. Menaldi* 69
- Le forme di realizzazione dell'attivo fallimentare: la cessione delle azioni *di D. Pachera* 78
- Accertamenti fiscali, gestione dell'impresa in crisi e attestazioni del professionista *di S. Casonato* 82
- Il CCBE: le origini e la storia *di A. Bulgarelli* 102
- Al diavolo, avvocato *di M. Bell* 110
- Dante, il ragù e il lampredotto. Elogio della cucina fiorentina *di R. Gourmant* 127
- Il sorriso di San Zeno: Perbellini, la sua nuova casa e i piselli sbucciati *di F. Gourmant* 131

Contando sulla loro amicizia, ci auguriamo di poterne pubblicare altri nei prossimi numeri.

Ma d'altra parte Alessandro e Michaela ci sono stati presentati da Daniela, ottima Presidente della Società Letteraria, responsabile del patrimonio delle diverse biblioteche giuridiche di Verona ed amica premurosa, al punto da segnalarci il tesoro dei Merseburger che, per nostra colpa, non conoscevamo ancora.

E così, continuando con gli apporti amichevoli. Il frontespizio di questa rivista è cambiato, dopo cinque anni, grazie all'intervento di un altro amico e cioè di Francesco Arduini, detto "Checco", artista di grande valentia ed amico del nostro giornale.

Negli ultimi numeri, gli scritti di Francesco Benatti hanno dato grande respiro giuridico alla nostra rivistina, gli scherzi di Festi e Meduri hanno alleggerito il tono serioso che le opere giuridiche hanno sempre, il manoscritto di Lodico è un'ulteriore dimostrazione dell'amicizia di cui la nostra rivista gode.

Da qui un'idea: avremmo voluto festeggiare i cinque anni di vita del giornale, ma ormai sono passati. Nulla ci impedisce però di festeggiare i sei o i sette anni, chiamando tutti gli amici ad un incontro tra il serio ed il divertente

Pensiamo dunque di organizzare, nell'ottobre prossimo, una riflessione sulla stampa professionale, invitando a discutere direttori di riviste giuridiche, collaboratori di riviste professionali, giornalisti, scrittori.

E fin qui sta la parte seria, che potrebbe impegnarci ad un confronto che non ci risulta essere stato ancora tentato.

La parte ludica consisterà invece in una festa, che vorrà esaltare l'amicizia dei partecipanti e che si propone di distinguersi dai noiosi incontri a cui spesso siamo invitati in occasioni varie, dai *vernissage* alla presentazioni di nuove iniziative.

Quegli incontri insomma che si chiamano, con errore lessicale "eventi", prima ancora che siano avvenuti.

Gli amici de Lambaradan meritano altro e dunque ci vedremo tutti alla fine di ottobre a Milano. E, per l'occasione, presenteremo un grande fotografo, che nella vita è conosciuto come economista e rettore universitario.

Sui dettagli della festa vi informeremo.

Auguri Presidente!

Il nostro socio Nicola Grigoletto, responsabile della sede romana, è stato da poco nominato Presidente degli Istituti Ospedalieri di Bergamo, società che fa capo alla famiglia Rotelli, la quale gestisce anche le cliniche private San Donato e ha da poco acquisito il San Raffaele.
Siamo sicuri che Nicola saprà svolgere con rigore e competenza anche questo incarico, dedicandovi la stessa passione che ha consentito al nostro studio di essere in Roma un buon punto di riferimento giuridico.
Auguri dunque Presidente!

Natale 2014

All' Avvocato Lamberto Lambertini,

con i miei più sentiti auguri di

buon Natale e felice anno nuovo.

Riccardo Bauzzi

PIERO CALAMANDREI

DAL «PIANTONE» ALLA «PITTIMA».

FAMIGLIA

SEGNALIBRO
"BELFORTE"

LAVORO

Chi volesse scrivere la storia del debitore attraverso i secoli (tema che penso riuscirebbe ricco di scoperte e di sorprese non soltanto nel campo giuridico), potrebbe dedicare uno dei capitoli più interessanti della sua ricerca agli accorgimenti escogitati da che mondo è mondo per indurre il debitore a fare il dover suo: quegli accorgimenti che la dottrina odierna, per distinguerli dalla vera e propria esecuzione forzata, che mira a soddisfare direttamente il creditore facendo a meno della volontà dell'obbligato ed anche contro di essa, denomina *mezzi di esecuzione indiretta* o anche *mezzi di coazione psicologica*, destinati ad agire come stimolanti sulla volontà del debitore e ad ottenere, colle buone o colle cattive, il volontario adempimento.

Il meccanismo comune a tutti quegli accorgimenti è assai semplice: poiché pagare i debiti può essere, per certi debitori, un sacrificio, si tratta di infliggere all'uomo che non vuole pagarli una sofferenza, protratta finché dura l'inadempienza, che sia più assillante di quella che il recalcitrante proverebbe al momento di pagare; così l'uomo, che è naturalmente portato a fuggire il male e a preferire di due mali quello minore, si induce a sopportare il dolore che gli procura il pagamento per liberarsi da quell'altra tribolazione più grave che gli è minacciata se non pagherà. Si persuade a pagare unicamente perché si accorge che pagare vuol dire soffrire meno; ma insomma, sia pure *obtorto collo*, si persuade.

Nella scelta dei mezzi più persuasivi, ogni secolo ha avuto le sue mode: anche nella determinazione dei metodi di questa, si potrebbe dire, pedagogia giudiziaria, ogni civiltà svela i suoi gusti e le sue predilezioni. Si va dalla sbrigativa ferocia delle XII tavole che minacciavano al debitore insolvente la dissezione anatomica *(partis secanto)* alla raffinata crudeltà del pegno della mummia paterna, praticato in Egitto[1]; dalla berlina che esponeva i debitori al pubblico dileggio, all'arresto personale che si ridusse alla fine ad essere una beffa per i creditori: tutti espedienti studiati, in armonia con costumi dei tempi, per andare a colpire al cuore della gente il punto più vulnerabile, e per indurre i restii, minacciandoli nella vita o nella libertà, nell'onore e persino nei più sacri affetti familiari, a scioglier la scarsella e a far il loro dovere.

[1] ERODOTO, II, 136; cfr. U. E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, 1930, pagg. 158-159.

Nella pittoresca serie di questi mezzi di coazione psicologica, di cui rimangono edificanti documenti nel museo degli strumenti di tortura che si può visitare a Norimberga, me sembravano degni di particolare considerazione due di essi che si denominano il «piantone» e la «pittima». E poiché gli storici delle istituzioni giudiziarie non ne fanno menzione, mi permetto di richiamar la loro attenzione su questi curiosi argomenti, che forse possono offrire utile materia di studio non solo ai giuristi, ma anche ai linguisti.

***

Il «piantone» era un accessorio del procedimento di esecuzione forzata usato sotto i Borboni per l'esazione dei debiti di imposta: se il contribuente non pagava puntualmente le tasse, l'esattore poteva mandargli a casa un armato, che in tale funzione si denominava «piantone», al quale il debitore doveva gratuitamente fornire alloggio e vitto nella propria casa, dandogli per di più, per compensarlo del disturbo, una paga giornaliera. L'ufficio del «piantone» non era molto complicato: consisteva nel mangiare e bere al desco del debitore e nel dormire sotto il suo tetto fino a che l'imposta non fosse pagata. Era un ospite imposto d'autorità, che il debitore non poteva scegliere di sua simpatia e al quale tuttavia doveva fare amabile viso anche oltre quel termine dei tre giorni, al di là del quale, secondo il proverbio di Sancho Pancia, l'ospite, come il pesce, comincia a mandare non gradevole olezzo. L'istituto del «piantone» rimase in vigore fino alla unificazione italiana nelle provincie napoletane in forza del decreto 31 gennaio 1817, e in Sicilia in forza del decreto 18 ottobre 1819 (regolamento del 20 dicembre 1826)[2]. Le disposizioni più caratteristiche, che tolgo dal decr. del 18 ottobre 1819, erano le seguenti: art. 26 «I precettori incaricati della riscossione dovranno far uso delle coazioni contro i debitori morosi … indicando lo oggetto, la data e la natura del titolo e la dilazione del pagamento, con la comminazione dei piantoni in caso di inadempimento»; art. 30: «Scorsi i giorni della dilazione (tre) i precettori richiederanno all'Intendente un numero di armati per uso di piantoni. L'intendente, trovando ragionevole la richiesta, accorderà la forza e fisserà il numero dei

[2] Cfr. MANTELLINI, *Lo Stato e il codice civile*, Firenze, Barbèra, 1882, vol III, pag. 245 e segg.

giorni, che non potrà eccedere i 10, in cui il piantone dovrà rimanere nel domicilio del debitore»; art. 31: «Sarà spedito un piantone ai debitori di somma maggiore a ducati 4, ai quali sarà pagata un'indennità di carlini due al giorno. Ai debitori di somme minori sarà spedito un piantone in collettiva, riunendone cinque...» ecc.

Da queste disposizioni non si capisce in modo molto chiaro se lo scopo di questo invito del piantone a casa del debitore fosse quello meramente coattivo di indurre il contribuente ansioso di levarsi di torno quel parassita, a fare uno sforzo per pagare tutto d'un fiato il debito di imposta, o se non vi fosse altresì in questo espediente uno scopo satisfattivo, nel senso che la spesa sostenuta dal debitore coll'alloggiare e nutrire il piantone e col versargli la onesta diaria, dovesse andare a scomputo del debito di imposta, fino a che questo, a goccia a goccia, non fosse estinto. Alla prima interpretazione par che risponda quell'inciso dell'art. 30 sopra riportato, secondo il quale il piantone non poteva rimanere presso il debitore più di dieci giorni: il che sembra giustificare che la sua permanenza presso il contribuente non si protraeva necessariamente fino alla estinzione del debito, e che l'ufficio del piantone era necessariamente quello di servire da revulsio psicologico sul debitore, in modo da indurlo rapidamente, al colmo dell'esasperazione, a fare tutto il dover suo: se dopo dieci giorni l'effetto sperato non era raggiunto, e il debitore continuava a rimaner moroso senza spazientirsi, allora si considerava fallita la missione del piantone, che si vedeva costretto, allo spirar di quella ahi troppo breve stagione, a tornarsene in caserma.

Ma a leggere la descrizione che di queste vessazione dei contribuenti fa il Settembrini nella sua famosa Protesta del 1847[3], pare che i piantoni, forse per abuso degli esattori, rimanessero nelle case dei debitori di imposta fino a che tutto il debito non fosse pagato: «...Il contadino che ha poche braccia di terrone ed un misero tugurio, si vede addosso gli esattori inesorabili, i quali lo cacciano dalla casa, gli vendono la caldaia, la padella, il treppiede, e le povere masserizie, fra i pianti della donne e le strida delle misere creaturine, impaurite dalle minacce dei gendarmi, i quali sono strumenti sempre pronti ad ogni espressione. Chi indugia a pagare si vede in casa un ospite

[3] Ho sott'occhio l'edizione originale, senza data né menzione di autore e di stamperia, che si intitola semplicemente Protesta del popolo delle Due Sicilie, pagg. 60.

gendarme, che vuol cibo e letto, o due carlini al giorno, co' quali egli sbevazza nella taverna, e la misera famiglia piange e digiuna, e vende per pagare…»[4].

Piantone, nella buona lingua italiana, significa «pollone spiccato dal ceppo della pianta per trapiantare» (Manuzzi); ma in queste leggi napoletane l'espressione era presa evidentemente dal gergo militare, nel quale la parola, derivata dal francese *planton*, significa «soldato di servizio senza armi, addetto presso qualche ufficio superiore» (Panzini). Anche oggi si usa, e non solo nelle caserme «star di piantone» e «piantonare» : e si ha l'idea, quando si adoprano queste espressioni a orecchio, che la etimologia risalga a *pianta* e a *piantare*, per indicare qualcuno che se ne sta abbarbicato in un posto come pianta tenuta dalle radici («duro e piantato lì come un piolo», direbbe il Giusti).

L'avvocato Mario Doria (altrettanto gentile amico quanto eruditissimo conoscitore di cose napoletane) mi assicura, nel fornirmi molte delle notizie messe a profitto in questa nota, che a Napoli, per indicare il creditore che non dà tregua al debitore, si usa dire che «ci si è messo di piantone»; e domanda se questa non possa essere per avventura una reminiscenza dei piantoni borbonici. Ma io opineri che, senza bisogno di risalire a questo speciale significato regionale della parola, l'origine diretta di essa sia in ogni caso da ricercarsi proprio in quella terminologia militaresca che, come si è detto, si è diffusa nel linguaggio comune in tutta Italia. Il *Novissimo dizionario* del Palazzi dà come locuzioni correnti stare o mettersi di piantone, nel senso di «stare» o «mettersi fermo in un luogo per aspettare qualcuno». Anche a Firenze si parla dell'innamorato che sta «di piantone» sotto quella tale finestra; e qui evidentemente, le reminiscenze borboniche non c'entrano!

Certo è che, se l'uso di questi «piantoni» fiscali fu così diffuso nelle Due Sicilie come il Settembrini attesta, non par possibile che di essi non si trovi traccia nella letteratura popolare e non teatro dialettale napoletano. Se si pensa a come è stato sfruttato nella commedia e nell'opera comica, il vecchio motivo del «biglietto d'alloggio» (il falso militare che per amore si munisce di un falso biglietto d'alloggio, per varcare travestito, in

---

[4] SETTEMBRINI, *Protesta*, cit., cap. settimo (Le Finanze), pag. 45; da questo passo del Settembrini parrebbe però, contrariamente a quello che risulta dalla legge, che i due carlini al giorno potessero essere versati dal contribuente non in più dell'alloggio, ma in luogo di quello.

barba al geloso tutore, la soglia che custodisce la sua diletta) penso che non possa esser rimasto senza qualche svolgimento d'arte il motivo altrettanto pittoresco del «piantone», la cui presenza nella casa del debitore poteva dar luogo a singolari complicazioni e a gustosi intrighi familiari, specialmente quando si trattava secondo l'art. 31 della legge, di un piantone «in collettiva» (di un piantone, cioè, che andava a colazione da un debitore, e a cena da un altro, mentre dal terzo riscuoteva mezzo carlino, e il resto del carlino andava a prenderlo dal quarto). Mi pare impossibile che non ci sia stata nel teatro napoletano almeno una farsa che abbia avuto per soggetto *Pulcinella piantone per amore*, o *Pulcinella contribuente* che giuoca qualche tiro all'esoso piantone; e sarei molto grato a chi, conoscendo l'esistenza di siffatti sviluppi letterari del piantone borbonico me ne volesse dare cortesemente notizia.

***

Ancor più sorprendente e pittoresca fu, tra tutti i mezzi di coazione psicologica adoprati in antichi tempi contro i debitori, la «pittima veneziana»: della quale però debbo dire candidamente che, mentre so esattamente, come ora spiegherò, in che cosa sarebbe consistita, ignoro tuttora se sia mai esistita davvero (potrei dunque parafrasare a rovescio il proverbio che corre sull'araba fenice: quel che sia ciascun lo dice, che ci sia nessun lo sa).

«Pittima» è parola tuttora viva in Toscana e credo in tutta Italia per indicare una persona noiosa, un di quei seccatori che se hai la disgrazia di intopparli ti si appiccicano e non si staccano più neanche a prenderli a spinte. Ed è significato traslato, in quanto in origine la parola (da επίθημα, ciò che è sovrapposto) era sinonimo di impiastro, cataplasma, *fomentum*, «decozione d'aromi in vino prezioso, la quale reiteratamente scaldata e applicata alla regione del cuore, conforta la virtù vitale» (Manuzzi); poi la parola passò figurativamente a indicare persone moleste e importune, appiccicose e aderenti come gli impiastri che si tengono sullo stomaco[5]. Di siffatti traslati, per i quali si trasporta al senso morale la untuosità o appiccicosità materiale

[5] In senso traslato la parola si trovò adoprata altresì per indicare un uomo avaro e spilorcio: anche il Parini nel capitolo intitolato Il trionfo della spilorceria parla in questo senso di «certe pittime cordiali».

propria di certe sostanze, si hanno nella nostra lingua numerosi esempi: le stesse parole *impiastro* e *cataplasma* si adoperano in questo senso figurato; e per analogo passaggio ho sentito adoprare in Toscana le parole *cerotto* e *pecetta* per indicare colla prima una persona che a tutti i momenti si ammala e per questo è d'ingombro al prossimo suo fatto di persone sane; e colla seconda, che in senso proprio vorrebbe dire una rappezzatura o toppa attaccata colla pece, per indicare specialmente i ragazzi piagnucolosi che stanno sempre appiccicati alle sottane della mamma: «ma che pecetta che è questo figliuolo!». Espressioni ancora vive, ma tuttavia in lento declino nella lingua del Novecento, da dove sono sostituite da altri traslati più aderenti, forse, alla vita moderna, come *francobollo*, *attaccabottoni* o *uomo-colla* (Panzini).

Ma che c'entra tutto questo coll'esecuzione forzata? Un momento e la spiegazione verrà. Qualche anno fa, mentre seduto sotto i ferri del barbiere approfittavo di quell'ozio per imparare un po'di storia sui giornali illustrati, appresi con gran meraviglia, nella rubrica dedicata alle «curiosità d'altri tempi», che la «pittima veneziana» era stata a Venezia, un mezzo giudiziario per perseguitare i debitori morosi. La cosa mi parve così strana, che subito mi venne voglia di saperne di più; ma in nessun libro di storia del processo, e neanche nelle più antiche pratiche del foro veneto, mi accadde di incontrare notizie sull'argomento: e invano anche ne chiesi ai più autorevoli studiosi e intenditori di cose venete. Cercai allora qualche lume nei lessici: ma sotto la parola «pittima» non trovai registrato quell'uso fuor che nel Vocabolario dello Zingrelli, nel quale a quella voce incontrai, tra le varie accezioni, registrata questa: «p. veneziana. Persona incaricata di rammentare spesso il debito al debitore». Credevo così di aver trovato il fil o per poter risalire alle fonti storiche: e andai in persona a chiedere chiarimenti all'illustre autore del vocabolario, il quale di limitò a dirmi che l'unica fonte era «l'uso delle persone colte»; e così mi trovai più al buio di prima. Più di recente, l'interesse per questo argomento si ravvivò in me quando lessi nel *Dizionario moderno* del Panzini questa bella descrizione della pittima: «Nella Repubblica di Venzia era una istituzione giuridica. Quando un debitore non voleva pagare, il Tribunale gli infliggeva la pittima. Essa seguiva il debitore nella via, nei caffè e nei negozi, e gli teneva, con insistenza un discorsetto del seguente tenore: «Me meravegio de Ela, sior, che

dovrebbe saper come qualmente i debiti van pagati!». Ardii allora, sempre spinto da quella sete delle fonti storiche, di rivolgermi per lettera ad Alfredo Panzini, ma egli non mi rispose; o forse volle con questo silenzio rispondermi che la vera pittima, a insistere, ero io.

E così sono rimasto colla curiosità di sapere se questo significato, registrato dallo Zingarelli e dal Panzini, e non da altri dizionari antichi o moderni (manca anche nel recentissimo Palazzi), abbia un substrato storico, o non si tratti di una specie di mito creato dalla fantasia si quei due vocabolaristi. Qualche mio studente meridionale mi ha assicurato che la frase «pittima veneziana» è ancora usata nel Mezzogiorno d'Italia, ma che nessuno, nell'usarla nel senso generico di un uomo noioso, sa spiegarsi quale sia l'origine dell'attributo. L'avvocato Doria, della cui attendibilità ho già detto, mi spiega che la parola *pittima* vuol dire nell'uso napoletano «sanguisuga» o «mignatta»; e che si parla di «pittima veneta» perché le sanguisughe o mignatte abbondano nella lagune e negli stagni della Venezia.

Ma tutto questo non chiarisce di dove mai lo Zingarelli e il Panzini abbiano tratto la prima notizia di questa specie di pittima giudiziaria incaricata di perseguire i debitori: e la cosa è sopra tutto inesplicabile per lo Zingarelli, perché, in quanto al Panzini, penso che egli, essendosi imbattuto in quella notizia ghiotta portata dal vocabolario dello Zingarelli (se primo fu lo Zingarelli a registrarla) vi abbia ricamato su di fantasia, come, per fortuna dei lettori, egli usava fare in ogni pagina di quel suo Dizionario moderno di cui egli stesso, nelle dichiarazioni premesse alla settima edizione confessò: «Quasi mi pare opera d'arte!»

A chi sapesse darmi qualche lume sull'argomento, giuristi o letterati, sarei molto grato; perché insomma bisogna riconoscere che questa pittima giudiziaria, così come il Panzini la descrive, sarebbe una istituzione così ingegnosa e così spiritosa, che proprio meriterebbe, anche se non fosse mai esistita in realtà, di inventarla! Certo le sue somiglianze con il «piantone» borbonico sono innegabili; anzi si potrebbe credere che la «pittima» veneta non sia che il «piantone» tradotto in veneziano, cioè trasformato da strumento per angariare la povera gente, in arguto pretesto per prendere in giro i gentiluomini: con aggiuntovi, nella traduzione, un tocco amabilissimo di brio settecentesco.

Intanto, per aiutare il mito a prender corpo, mi sono fatto dare da un amico pittore un quadretto che rappresenta la «pittima», quale io me la immagino ai suoi bei dì; mentre in una di quelle tipiche salette del Settecento veneziano, di cui si può avere ancora una pallida idea in qualche angolo del Caffè Florian, un crocchio di nobiluomini e di nobildonne, in sete e parrucche, stanno seduti intorno al tavolino sorbendo la cioccolata e conversando, un diavolaccio malvestito col cappello in capo appare nell'inquadratura dell'uscio e punta il dito, in atto di apostrofe, verso il più agghindato damerino della compagnia: e quello fa il viso rosso e s'impappina, in mezzo agli sguardi scandalizzati delle signore; e il cameriere, col vassoio in mano, strizza l'occhio.

In verità anche oggi questa istituzione meriterebbe di essere riesumata, se esistè; o, se in realtà non esistè, di essere finalmente creata: e si vedrebbe che ad una certa categoria di bindoli d'alto bordo essa incuterebbe assai più rispetto di tutti i nostri bollettini dei protesti. Naturalmente l'istituzione dovrebbe essere messa in armonia col tempo: pittima stile Novecento. Mi immagino, da processualista qual sono, lo svolgersi di questo procedimento esecutivo. Siamo al teatro, in una serata di gala: il telone sta per alzarsi, e nel pubblico elegante già tutto ai suoi posti passa quel discreto brusio di compiacimento che prelude al silenzio; ed ecco che improvvisamente si sente dal loggione la voce stentorea dell'ufficiale giudiziario: «Quel signore della terza fila, seconda poltrona a destra… quel signore con frac e gardenia…sì, sì, quello che si gratta l'orecchio… quando si decide, insomma, a pagare i suoi chiodi?».

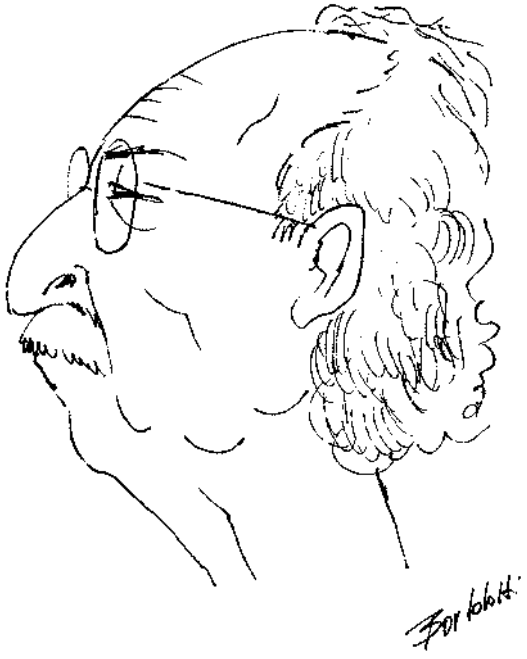

Le opere e i giorni nel percorso vocazionale di Carnenutti: dalla "Commerciale" alla "Processuale"

Indice: 1.- Il nostro angolo di osservazione della poliedrica figura di F. Carnelutti; 2.- L'inizio eterodosso (perché riconosciutamente *extra* Accademia) del lungo tragitto di F. Carnelutti. 3.- … e la testimonianza che ne reca *Mio fratello Daniele* specie quanto alla genesi nel 1914 de *La Prova Civile*. 4.- L'originale impostazione dogmatica di F.C. quale effetto della peculiare scaturigine della sua vocazione scientifica. 5.- Le (inesorabili) ragioni del suo finale "isolamento": il "realismo fantastico" di Carnelutti. 6.- Il particolare (perché tutto e pressoché solo centrato sull'esperienza giuridica) profilo dell'intellettuale F. Carnelutti. 7.- Il riflesso della vita iperoperosa di F. Carnelutti nell'epoca d'oro fondativa della *Processuale*. 8.- L'impostazione profondamente "elastica" del C. aspirante legislatore (... ma non troppo) verso un processo civile sostanzialmente liberale. 9.- La lezione durevole delle sue opere e giorni: l'intensità concettuale inesausta come mezzo (e non come fine) in un terreno "realistico".

1.- Il nostro angolo di osservazione della poliedrica figura di F. Carnelutti

Interpretare non tanto e solo la legge ma - suo tramite, certo - la vita e la sua fattualità sensata, non bruta (come pure è quella dei normativisti). Dei commercialisti, e della loro *Rivista* eponima, la *Commerciale*, questo si può dire appunto - lo disse F. Carnelutti - e senza soverchia forzatura (o almeno si poteva); non sempre ma neppure di rado. Dei processualisti, non solo penali, ma anche civili, par bizzarria il pronunciarlo. Eppure fu l'insegna della vita, e della opera, specie giovanile, del loro forse più grande esponente del secolo scorso, e non solo fra gli italiani, che ad un tempo fu anche un fine filosofo analista con metodo aristotelico-tomista della esperienza giuridica totale, incrociato con un fiorito post-pandettista civilista, fino a che una forte fede romano-cattolica, sopraggiunta, non lo transfigurò in un senso che non sapremmo qui definire.

Di seguito ci occuperemo, anche da angolature inusuali e talora congetturali, senza alcuna aspirazione di commemorazione accademica e di *aplomb* storiografico, del Soggetto, specie in grazia degli occhiali offertici dalla autobiografia, e solo di sguincio degli oggetti, da mezzo secolo ripercorsi dai migliori e più fini indagatori (i nomi dei recensori storiografici

SEGNALIBRO
FILA
I SOLDATI D'ITALIA
LANCIERE
SEGNALIBRO
FILA
I SOLDATI D'ITALIA
ASCARO
SEGNALIBRO
FILA
LE MASCHERE ITALIANE
PANTALONE
SEGNALIBRO
FILA
LE MASCHERE ITALIANE
STENTERELLO
SEGNALIBRO
FILA
LE MASCHERE ITALIANE
ARLECCHINO
SEGNALIBRO
FILA
LE MASCHERE ITALIANE
GIANDUIA

sono noti a tutti, da Trabucchi a Rescigno a Grossi, da Irti a Galgano e Fazzalari, da Conso a De Luca e Picardi, da Carnacini e Montesano a Tarello e a Cipriani, per tacere di vari altri, parimenti cospicui e tutti molto coinvolti).

2.- L'inizio eterodosso (perché volutamente *extra* Accademia) del lungo tragitto di F. Carnelutti

Nella prima metà del XX secolo, nessuno o quasi nessuno – specie poi fra i giuristi positivi (per non dire dei processualisti) – pensava di svolgere un ruolo nella (ri)formazione di una giurisprudenza metanazionale ed europea, lontana allora le cento leghe. Peccato non disporre oggi, a petto di questo alto scoglio, dei loro energici ingegni.

Si trascinava piuttosto ancora, nel mondo delle Università, delle nostre storiche riviste giuridiche, pure delle longeve decentrate Corti di vertice, il retaggio di una operosa ma municipale esistenza giuridica pre-unitaria. La stessa accresciuta informazione sulla (e interazione combinatoria con la) dogmatica austro-tedesca, rimaneva un fatto culturale e pressoché individuale di singole personalità, solo di quando in quando innervante una scuola (come quella celeberrima e tentacolare avviata, e fino all'ultimo guidata, dal procidano Vittorio Scialoja). Dalla ricerca – divenuta, appunto, da storiografica anche dogmatica ed infine sistematica – sul diritto privato romano si credeva discendesse quasi tutto il plusvalore scientifico (e/o, almeno, metodologico) dello studio "culto" del diritto, con rare mediazioni con la pratica (in cui nel campo processualistico, pur con quella prima nitida origine e quella marcata destinazione finale, si distinse in precedenza Enrico Redenti).

In questo scenario, lasciato appena intuire, nella sua autobiografia ben nota (*Mio fratello Daniele*, orig. 1940, ripubbl. dal CNF con Giuffrè nel 2006), Francesco Carnelutti ci convince subito appieno, e innanzitutto, di una sua peculiare e straniante collocazione: di non avere meditato mai – nella sua prima e seconda gioventù (alacri sì ma forse ancora un poco meno delle stagioni successive alla "*Prova civile*" del 1915) – di entrare nell'agone scientifico e, ancor prima, sulla scena accademica.

Sarà stato anche perché, come egli si espresse in quella autobiografia in terza persona (come nel 1946 fece Betti, del resto), appunto all'Università (quella di Padova per lui – friulano ivi nato il 15 maggio 1879, residente a Venezia – sede naturale) ebbe pure "*un bel*

complesso di maestri, ma il metodo mancava". E ancor più vi mancava la percezione della vita, sì che anche la tesi di laurea con Polacco del 1900 – cui pure dedicò "*con animo di discepolo*", qualche anno dopo, il suo libro monografico più bello e primo (appunto *La prova civile* del 1915) – non risulta momento gran che significativo: né per lui, né per noi, salvo per l'occasione, che suscitò, di acquisire una spiccata familiarità con la migliore pandettistica. Pochi devono avere infatti ricercato e notato, oltre al suo fine Relatore, la prima già così riuscita (ci viene da lui stesso detto, senza false modestie) fatica dogmatica del C. studente competitivo, datata a tutto tondo 1900, con proiezioni su qualche imprecisato snodo - verosimilmente attinente però alla procreazione delle pecore - del regime dell'*usufructus gregis*, nell'ambito della tesi di laurea sulle universalità *facti et iuris*. Snodo che sarà stato tale da gravitare peraltro – suggeriamo sia da credere – sulla figura della surrogazione reale (nelle antiche biblioteche patavine finora non si è quella tesi trovata ancora).

In realtà l'Università, in genere, e neppure quella veneta, di fine XIX secolo, doveva attrarlo molto. Semmai gli interessò maggiormente la mentalità degli studenti (che le esperienze degli esami[1], dialogici, e quindi più delle lezioni, mirano a preparare e forgiare) anziché quella ieratica dei professori. Uomo eminentemente pratico, quale era e rimase, figlio di ingegnere, a catturarlo e almeno in parte poi a dirottarlo fra aule e biblioteche - non certo fra consigli e commissioni di ateneo - ci volle poi la ventura dello incontro con la "strana coppia" Sraffa/Cammeo, a lui ben più congeniale. Ed altresì la frequentazione della cerulea *Rivista del* (ma orig., fino al 1909, quando comparve anche il celebre sottotitolo unificante, come la *Processuale*, ... *di*) *diritto Commerciale*[2], con la bina qui Vivante-Sraffa, ricreata a tempo debito, ma solo in minima parte altrettanto funzionale, quale genitrice della *Processuale civile* (dopo la guerra, *tout court*, *Rivista di diritto processuale*). Tuttavia quello con Sraffa e poi con Cammeo, entrambi molto legati a Mortara, fu

[1] La difficoltà dell'esaminare – che risulta assai più gravosa di quella del farsi esaminare – viene descritta a trecentosessanta gradi, tanto che, ripensando al periodo milanese, C. pare con rimpianto evocare le belle (e calme) ambientazioni patavine dei suoi studi, prima ancora che dei suoi insegnamenti: "*tranquilla, suggestive, solenne aula padovana, ove sei tu?*".

[2] Come ha notato Pietro Rescigno, che "*più di ogni altra, la "Commerciale" ha conosciuto vicende di uomini e indirizzi che segnano nel suo lungo cammino novità, contrasti, ritorni*", ma nella prima stagione, pur senza monofonie, la lunghezza d'onda appariva ben coesa.

incontro e stimolo che sopravvennero un lustro e più oltre il momento della laurea, come si apprende nei dettagli dal "*Daniele*"[3].

Non solo lo studentato, ma anche i primi anni di avvocatura, appunto tipicamente veneziana e – sull'onda di qualche caso stimolante – le prime terragne ma germinatrici (le nuove energie sono ricondotte a cose, suscettibili di proprietà e di possesso) annotazioni editoriali fra il laburistico e il commercialistico, ebbero una intensità poco più che di *routine*. Con qualche maggior e assai felice risveglio dello spirito sistematico (aprendo con tanto anticipo alla responsabilità senza colpa o con uso solo *fictionale* del rimprovero soggettivo) per i casi, fattisi frequenti e reclamanti un diverso approccio, di infortuni sul lavoro industriale e nella circolazione di autoveicoli. L'ascesa alla ricerca scientifica si ha soprattutto, e non a caso, nella neonata Scuola superiore commerciale Bocconi di A. Sraffa, e nella collegata *Rivista di diritto commerciale*[4], all'epoca recante non piccole venature del tendenziale socialismo giuridico dei fondatori, sotto questo rispetto critici degli asimmetrici vantaggi corporativistici che il codice di commercio finiva con l'assicurare ad una categoria sì preziosa, ma in un certo qual senso ancora assistita.

Questo appare l'incubatoio, se non la culla, del Nostro[5], non davvero le antiche e rinsecchite "aule stemmate", abbandonate con trasporto per l'aria fresca, e più umida di vita, innanzitutto del Canal grande e di Rialto (ove erano, e per fortuna sono ancora, forse non per molto, tribunale e corte di appello a Venezia, il primo a Rialto e la seconda a Ca' Grimani, e dove divenivamo procuratori legali).

---

[3] Nome in cui colgo anche una reminiscenza shakespeariana patavino-veneziana e processuale e di cultura ebraica, da cui provenne - oltre a ciascuno dei nomi testé fatti - anche la moglie di C.

[4] Di Sraffa e di C. Vivante, egli pure veneziano, poi studente patavino e professore bolognese e infine romano (ma di dieci anni meno giovane), che offrì l'archetipo della complementarietà caratteriale fra due direttori di età e vocazioni diverse, all'origine, nel 1903, della "*Commerciale*", che C. tentò poi, vent'anni dopo, di riprodurre "circumcirca" all'esordio e nei primi lustri della "*Processuale*".

[5] E dei saggi giovanili: *Infortuni sul lavoro*, Roma, 1913; *Studi di diritto civile*, Roma, 1916, preceduti dagli *Appunti sulle obbligazioni* del 1912; e poi *Lezioni di diritto industriale*, Padova-Milano, 1928; infine la *Teoria giuridica delle circolazione*, Padova, 1933.

La scuola di cui fu dunque frutto il C., giurista completo, è stata *tout court* l'aula aperta: quella dei tribunali, dove ascoltava i grandi avvocati e dove ben presto si fece ascoltare da grande; poi quella della Bocconi; e, ancora, quella appetentissima catanese, più e prima che quella "stemmata" padovana con i banchi di legno in salita ove siedono studenti silenziosi, certo ben educati (lo eravamo e lo erano ancora fino a venti anni fa), e forse tuttavia meno partecipi. Se proprio non imparò dai suoi studenti (ma in Sicilia pur questo sarà ben accaduto), fu da loro spinto ad imparare, uscendo dalle lezioni regolarmente più avvertito dei contorni e delle naturali quanto, proprio per questo, sistematiche esigenze solutorie reclamate dal problema trattato. Perché nel "*far analiticamente pensare*" gli interlocutori – caratteristica sua tipica – faceva ripensare se stesso meglio che nelle biblioteche del Bo' e poi nel suo "stambugio" di giovane avvocato. Così come, in esso o facendo capo ad esso (sarebbe bello rintracciare dove a Venezia esattamente era!), imparò poi dai più fantasiosi e fervidi clienti, e prima ancora da quella sfilata di ingegni forensi, ciascuno caratterizzato da un aggettivo ben scelto per farli rivivere, che costituiscono – nel sesto capitoletto di "*Daniele*" – la vera galleria degli stimoli suoi potenti di prima gioventù.

Di veri modelli, invero C. realmente non ne ebbe. Certo non il "fragilmente puro"[6] Polacco, che pure l'introdusse con l'opera sua maggiore (più che con i colloqui) al gioco prismatico della tarda e fiorita pandettistica, proprio quella che offrì al C. il volano e l'additivo quasi chimicamente catalizzante, affinché il suo ingegno pratico tanto brillasse. Per vero, Maestro non gli fu neppure l'ardito e versatile Cammeo, pur suo mentore e consigliere universitario, e con il suo carattere di giurista probamente autoritario[7]. Semmai un poco di più gli fu quasi-Maestro – ma riduttivamente – e comunque tendenziale modello, l'apertissimo e allora giovane quarantenne Sraffa, che – propugnatore del fare e anche del … "far fare" – "non lo lasciò più stare" … solo a Venezia … né più gli

[6] Ma risoluto e forte nel suo legame con la facoltà, tanto da richiedere che la sua chiamata romana (del 1917) venisse posticipata per non abbandonare la sua Padova in un momento in cui la guerra si mostrava ad essa così vicina.

[7] Ma, in quanto ebreo, destinato dallo Stato italiano – da lui lealmente servito e quasi adorato - a provare un cocentissimo disinganno di fine esistenza, su cui sia Carnelutti e Calamandrei sia oggi Cipriani hanno steso pagine commemorative secche eppur toccanti.

consentì di fare "solo" l'avvocato contagiandogli il gusto della più versatile operosità scientifica ed editoriale e financo un pizzico di amor di giornalismo[8].

Non la Università ma la pratica del foro[9] fu dunque l'innesco vocazionale e germinale e il baricentro costante della opera sua pur così colta, senza "vaghezze e generalizzazioni sociologiche", puntigliosamente...ossessiva della compiutezza (Cazzetta).

3.- … e la testimonianza che ne reca *Mio Fratello Daniele* specie quanto alla genesi, commercialistica appunto, de *La Prova Civile*

Il vero innesco alla sua ancor generica vocazione si ebbe, par proprio di capire, in effetti in aula. Non già però come alunno ma come docente, per effetto di quella "appetentissima" classe catanese di diritto commerciale che in lui instillò – attraverso l'esame a lezione del valore dei documenti (sfiorato solo in *Riv. dir. comm.*, 1909, II, 580 e 1911, II, 616) e verosimilmente attraverso vivaci etnei colloqui di profitto – la riflessione teorica sua più compiuta e brillante: quella sulla prova civile dei fatti controversi. Rapidamente poi messa su carta da un trentacinquenne al culmine della maturità, nelle dolci albe dell'estate di un secolo fa del 1914, "in villa" fra Treviso e Venezia (non ancora formicaio di capannoni e *camions*, non ancora, un secolo fa, luogo di passaggio per il fronte isontino).

In quella monografia, e specie nelle sue prime trenta pagine vorticosamente logiche e profonde ("*rapido e incantevole viaggio*", sono parole del *Daniele*, e lo è tuttora anche per noi), ovviamente poco o nulla i processualisti "detentori" in carica del tema (Lessona, Mattirolo, Cesareo Consolo, Ricci, etc.) erano, fra i nostri, dall'autore realmente badati,

---

[8] Mentre il di lui figlio economista (già amico di Gramsci) emigrò e fece vita ritiratissima al Trinity College a Cambridge, ove lo incontrai nel 1975 e nel 1981, apprendendo essere egli stato uno dei pochi sinceri, anzi schietti, amici del bizzarro e parimenti ritirato Wittgenstein.

[9] *Per incidens*, F.C., si apprende che iniziò ad esercitare già a metà del corso di laurea: altro che 3+2 o 1+4 o tante altre perdite di tempo e concentrazione! E senza tanti *masters* e scuole di specializzazione (che oggi talora, paradossalmente, deviano e ritardano i percorsi dei giovani migliori, tenendoli sui banchi smodatamente).

tanto meno carezzati. Accanto a pochi francesi e agli austro-tedeschi[10], appare nel volumetto altamente valorizzato quasi solo il nostro civilista Messina, quello della "confessione", concepita come "*mezzo formale di fissazione di altra natura*" rispetto alle autentiche prove. Chiovenda è regolarmente in tante occasioni trattato ed evocato con il seguente costrutto "*sarà vero che ... come sostiene Chiovenda, ma devesi osservare ...*" (e alcune altre volte, ne *La Prova*, si adombra financo che egli, e così neppure il *Pater* per antonomasia, si sia saputo spiegare troppo bene). E infatti. "*Ferri di vecchia fattura*" vari di loro son definiti con schiettezza – come sbotta la prefazione (alla ristampa), ma Chiovenda diremmo non vi fosse, almeno qui, sicuramente ricompreso e annoverato – o con altre espressioni giù di li.

Non è un esordiente processualista quello che riflette e scrive, all'alba, con "*perfetta alacrità*" prima di recarsi a Venezia a Palazzo Grimani, ferie o non ferie, tanto basta a ristorarsi la "villeggiatura". Piuttosto era all'opera, quasi per gioco (o per scommessa con il provocatore suo mentore Cammeo), un intelletto spavaldo, autonomo e, vien da dire, intemerato (un assaltatore, si direbbe, pensando a quegli anni, di cui nel Daniele vien però taciuta la curvatura bellica, cui il Nostro riuscì a non accostarsi).

Ed egli, grazie agli "estranei" Sraffa e Cammeo (commercialista e amministrativista, seppur Cammeo anche processualista per supplenza e autore di *Lezioni sul processo*), e poi ad una commissione ammirata e proba[11], vinse proprio la cattedra processuale padovana, lasciata da Cammeo e che era stata in precedenza del Franceschini, cui il concorrente naturale era invece Calamandrei, dismessa la divisa.

Il Nostro delineò, da quello scranno per certi aspetti impareggiabile, contiguo al rinnovamento del diritto pubblico che ivi conduceva il Donati, per circa tre lustri (fino alla *vis actractiva* milanese), percorsi di meditazione ascoltati e partecipati, seppur non mai capisaldi per scuole collettive o per mode intellettuali; e tuttavia ad avviso di molti ben più

---

[10] Stein, Bülow, Degenkolb, von Canstein, Kleinfeller, W. e F. Endemann, Hensler, R. Schmidt, etc., con particolare riguardo ai lavori anteriori alla dottrina del *Rechtsschutzanspruch* e del *Klagerecht*.

[11] Del resto giudice di un geniale professore ordinario di diritto commerciale che, pur snobbando Cà Foscari per vanità, appariva volere più che altro avvicinarsi dalla Sicilia alla adottivamente sua Venezia, e insegnare quindi nell' Ateneo del Tri-Veneto.

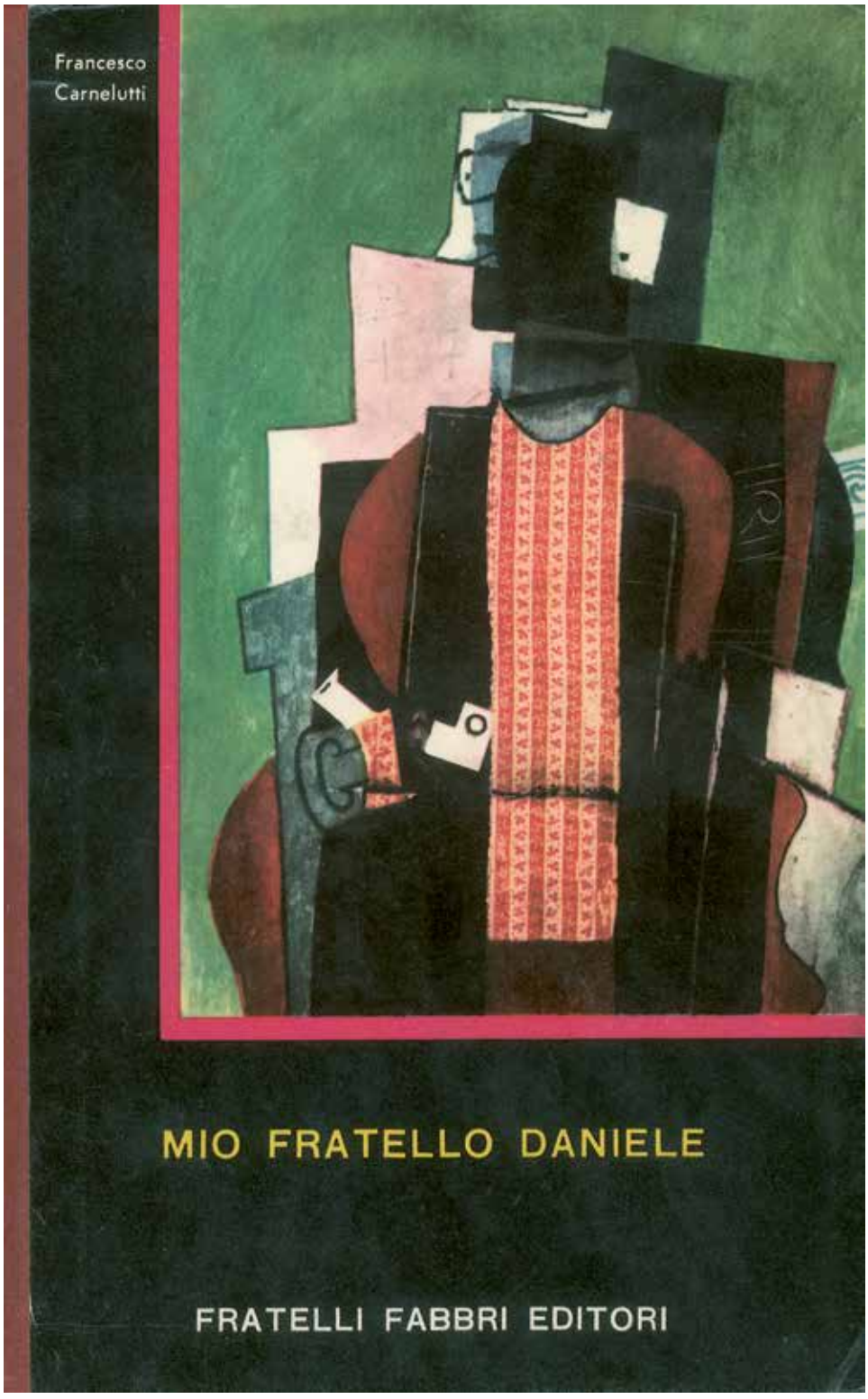
Francesco
Carnelutti
MIO FRATELLO DANIELE
FRATELLI FABBRI EDITORI

influenti, dopo tutto, e specie attorno al 1930 con le *Lezioni* e poi con il *Sistema*, di quelli chiovendiani o redentiani[12], o anche della propria stessa lezione post-patavina. Come si dice in una lapide veneziana, non sbrodolona: "*meritò di concitare l'invidia e prevalse*" e forse talora un po' troppo troneggiò[13]. Perché, in sintesi ed innegabilmente, dopo questa benedetta "prova", nutrita di diritto privato e saggiata sul banco dei rapporti commerciali, egli ruppe tutti gli argini e le consuetudini. Accantonò le proporzioni, in questo differente dai suoi verosimili modelli (Cammeo, Vivante, Sraffa e poi F. Vassalli).

4.- L'originale impostazione dogmatica di F.C. quale effetto della peculiare scaturigine della sua vocazione scientifica

In questa non voluta ma neppure declinabile *translatio* di F.C. verso la scienza, risiede la maggiore peculiarità, quale emerge chiara dal "*Daniele*", autobiografia riuscita soprattutto per l'epoca giovanile o quasi, ben significativa dell'inizio eterodosso del suo lungo tragitto. Antiaccademismo e vibratile implacabile senso del "pratico" nel diritto, con cui F.C. – "*suggendo le buone essenze della terra*" (rivelatore modo suo di dire) – mobilita via via, per corrispondere alle sue esigenze, i concetti, la teoria, fino al *Sistema*, divenendo solo apparentemente attorno al 1930 un asettico "scienziato" e cessando del tutto, di nuovo, di esserlo o di apparirlo da vecchio (ammantato fin agli anni '60 dalla metafora della grande quercia).

Il famoso concettualismo esasperato, a tratti baroccamente grondante, della stagione aurea fra le due guerre fa insomma *pendant*, ed è un pezzo della risposta offerta, ad un gradiente altrettanto esagerato di vocazione e direi appetito, tutt'affatto pratico e terragno, per la giusta e "completa" soluzione dei quesiti giuridici, che le pur altissime opere e i

---

[12] Proprio Redenti fu tuttavia all'origine, si ricordi, del concepimento, nel 1940, di un libro VI sulla tutela dei diritti entro il nuovo codice civile, e dei contenuti del suo processualistico Titolo IV.

[13] Un esempio per tutti: si legga la sua spavalda relazione di ordinariato al previamente con lui concorrente Calamandrei, che Cipriani allega al suo nuovo impressionante libro su quest'ultimo, assieme ad una lettera di alcuni anni successiva che Egli mi rimise alcuni mesi prima di lasciarci a riprova di quella relazione notoriamente non facile.

nitidi corsi in allora disponibili – come ovvio, diremmo, stante la loro diversa genesi e funzione – e le stesse classiche riviste non appagavano, salvo appunto per il nuovo diritto commerciale sull'asse Roma-Milano espresso dalla *Commerciale*: secondo lui, che pur ne mutuò vari tratti ma non la inclinazione politico-sociale[14], e anche secondo molti fra noi, forse l'esperimento allora più interessante.

Donde lo scavo quasi ossessivo del professore-eterno studente C., sempre fra le zolle da rivoltare e gli aratri, la successione delle sue celebri opere sempre verso il "più generale" ma con i piedi per terra e gli occhi ben aperti[15], per poi ascendere ai (e/o, forse piuttosto, ripiegare nei) lavori semi-mistici e/o intimistici, che Cordero definiva mistagogici (trovando naturale lo incontro, al fine, dopo tante dispute, con il successore padovano, all'inizio denunciato quale "nudista giuridico", Satta).

La stessa scaturigine ebbe la c.d. "clinica", non già concepita alla allemanna solo come luogo dei "casi" e delle relative *Konstellationen*, ma come luogo di incontro fra studiosità di tipo universitario e sfide della casistica quotidiana e delle sue nervature socio-economiche (come aveva visto insegnato e praticato da Vivante nella sua rivista prediletta). Senza però mai o quasi mai indulgere al gusto del proceduralismo compiaciuto se non addirittura fine a se stesso: le norme non gli offrono, neppure loro, per solito l'occasione per cincischiare. "*La voce del diritto che viene su dalle cose*", anche dai loro nuovi tecnicismi "*ove c'è una forza, purtroppo quasi vergine ancora, per rinvigorire il carattere morale del nostro paese*" (così sempre Vivante, nella prolusione romana del 1898), e questa attitudine al diritto come "*scienza di*

[14] E di indagine sui "difetti sociali" dell'*acquis* corrente che, nel campo processuale, avrebbe trovato nelle riflessioni, di poco anteriori, di Franz Klein - su cui v. Picardi, *Le riforme processuali e sociali di Franz Klein*, in *Historia et ius*, 2012, fasc. 1; Consolo, *Il "duplice volto" delle longeve leggi processuali sovranazionali della "Finis Austriae"*, in *Rass. Forense*, 2004, 1211 ss. ed altresì in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Napoli, 2004, Chizzini, *Franz Klein e i patres della procedura civile italiana*, in *Il Giusto processo civile*, 2011, 739 ss., Marinelli, *La concezione del diritto e del processo di Franz Klein nella Vienna de fin siècle*, *ibidem*, 771 ss. – ricco alimento, anche con declinazioni in parte diverse da quelle che animarono Chiovenda.

[15] Dai due voll. di "Saggi" privatistici raccolti nel 1916, a ricomprendere anche gli *Appunti sulle obbligazioni* del 1912, nati prima della cattedra padovana; fino alla "*Prova civile*" che gliela valsero, alle "*Lezioni*" che tuttora ne evocano il risultato più fresco, e quindi al "*Sistema*", alla "*Circolazione*", alla "*Metodologia del diritto*", etc.

osservazione" è quella stessa anche del giovane Carnelutti. E se Vivante si professava (prolusione del 1908, in *Riv.it. per le sc. giur.*, 3, 2012, 42) "*assicuratore con gli assicuratori, banchiere coi banchieri, armatore cogli armatori*", parimenti C. finì con il ragionare da falsario con i falsari (in senso buono), e da imputato con gli imputati e magari con i rei. Attitudine (realistica e fantasiosa, che vorrei paragonare in larga approssimazione a quella dei giuristi ebrei divenuti americani) che valeva, in origine, non solo e non tanto per il diritto processuale, approdo che si enucleò nella sua mente gradualmente e come una arcata di sinossi[16]. Ma questo "attaccamento" agli interrogativi basilari dei casi della vita iniziò a valere proprio per il diritto privato e del commercio, nelle varie sue branche e specie in quelle più nuove ed utili alle imprese (infortuni sul lavoro, diritto sindacale, contratti commerciali, arbitrato), ben lontane dai temi muffiti della sua tesi di laurea, che pure gli rivelò il bagaglio ricco di strumenti della pandettistica.

5.- Le (inesorabili) ragioni del suo finale "isolamento": il "realismo fantastico" di Carnelutti

Quando oggi si lamenta da molti, e magari si celebra da alcuni, il poco retaggio di seguito che C. ha finito con l'avere nel quarantennio successivo alla sua scomparsa[17] (ma già da lustri prima, per vero, salvo nel campo della riforma del processo penale), si constata cosa che, a ben vedere, in grazia già di codeste premesse, era appieno da prevedersi e ben si comprende in termini di ragionevole inesorabilità, se non desiderata o voluta certo accettata serenamente. La dogmatica di C., pur evidente e talora financo un po' accentuata, non può svilupparsi senza quel "ripieno" di vita; l'una senza l'altro sarebbe

---

[16] E infatti chi fosse nel 1898 il docente padovano di tale materia il libro "*Daniele*" neppure ricorda, sì che ai suoi occhi Cammeo fu al riguardo il primo riferimento, benché processualista di complemento, e colui a dire del quale la procedura poteva essere solo la "messa" per approdare a "Parigi".

[17] Ed invero, aggiungerei, già nel ventennio di sua vita nel secondo dopo guerra, simile pur in ciò a Vivante, poco "*in sintonia con gli atteggiamenti mainstream della sua stessa disciplina, di cui pur era universalmente riconosciuto come l'esponente più autorevole*", "*un isolato*": così rispettivamente Libertini e Cottino.

divenuta stucchevole, innanzitutto ai suoi occhi esigenti. Ma la reale congiunzione così sperimentata era fuori della comune portata: non ebbe eredi o quasi, salvo forse appunto nel diritto societario (ma ivi per merito soprattutto di Ascarelli).

Poco c'entra in questo "finale di corsa" professionale e umana la (innaturale, per Lui, ma niente affatto ipocrita) volontà di tornare ad ascondersi in un ritrovato silenzio cui sempre accennava nel dopoguerra e cui diede postuma voce la "*Lettera agli amici*", scritta tanti anni prima di quando apparve (in *Riv. dir. proc.*, 1965, I, pp. 1-3). A quel celebre testo darei un peso relativo, del resto rimase giustamente trasgredito. E questo neppure tanto perché C. ha più volte commemorato già – così come aveva financo recensito – se stesso da solo, e come meglio non si poteva (per certi versi)[18]; ma appunto perché l'intera opera sua si sottraeva (e "*Daniele*" mostra che lui lo sapeva bene lustri prima) agli itinerari consueti. Non solo a quelli delle scuole universitarie, sia nella austera versione tedesca che in quella italiana più turgida e riccioluta, divenuta da vent'anni untuosa, nepotistica e socialmente meno rispettabile; ma altresì si teneva discosta, quell'opera, dalle più pacate correnti scientifiche schiettamente professorali che, per li rami, fanno l'eco e il gioco (seppur deformante) degli specchi ad ogni autorevole Maestro anziano e/o poi scomparso in età propizia se non biblica.

---

[18] A proposito di ricordi e commemorazioni, poi, ovviamente, la bibliografia divenne vastissima: *exempli gratia* v. AA.VV., *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa*, Atti del Convegno Udine 18 novembre 1995, *Forum ed.*, Udine, 1995; Fazzalari, *L'opera scientifica di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.* 1967, p. 197; Tarello, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, Bologna 1974, p. 497; Carnacini, *Il centenario della nascita di Francesco Carnelutti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1979, p. 1527; AA.VV., *In memoria di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.* 1986, p. 476; Irti, introduzione a *Metodologia del diritto*, ristampa nei "Classici della Cedam", Padova, 1992. Poi venne il convegno linceo del 15 maggio 2009, con i contributi di Conso, Pagliaro, De Luca, Romagnoli, Galgano, Cipriani, Irti. Nel relativo volume sono ristampate tutte le recensioni processualistiche dell'Indice bibliografico, dal 1927 al 1964 (in precedenza le recensioni sulla *Processuale civile* erano delegate al Cristofolini).

SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
la matita Italiana di qualità
LE
MASCHERE ITALIANE
Dott BALANZONE
SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
la matita Italiana di qualità
LE
MASCHERE ITALIANE
GIANDUIA
SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
la matita Italiana di qualità
LE
MASCHERE ITALIANE
PANTALONE
SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
la matita Italiana di qualità
LE
MASCHERE ITALIANE
PULCINELLA
SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
la matita Italiana di qualità
LE
MASCHERE ITALIANE
STENTERELLO

Egli concepì tutto solo fra il 1918 e 1922 e fondò nel 1924[19] la nostra gloriosa "*Processuale*", lontana dallo stampo delle riviste civilistiche e romanistiche e per vero anche da quello della tedesca ZZP; reggendola di nuovo ben presto – con la prematura scomparsa del processualista puro di Premosello - quasi da solo fino al 1964, seppur con lo aiuto *a latere* di Calamandrei, Andrioli, Micheli, e cospargendola di una enorme quantità di idee originali, seducenti, ma non di rado spavalde. Eppure con tutto ciò C. non fu (né poteva essere) un Maestro laico e rassicurante[20], tale da dare serenità a molti allievi. Egli era piuttosto un inesausto borrominiano creatore e ri-creatore di caleidoscopi concettuali volti però non al divertimento intellettuale (Egli si divertiva semmai con l'oratoria e le più varie letture anche foneticamente praticata) o alla ricezione partecipativa anche solo di metodi, ma sempre e solo onde ricomporre le friulane zolle caparbiamente ed entusiasticamente sommosse. Dalle stalle rustiche agli astri, quasi *omisso medio* e però anche viceversa, per cercare di capire come evolvono gli istituti nella mente e quasi nella psiche, talora un po' malata, degli uomini.

La epoca più felice e compiuta rimane, anche per la minor propensione alla teoria generale (quella che, fatta da altri, nei casi meno felici, lui definiva "caporale"), il periodo fra le due guerre, prima fra l'altro del curioso e poco noto smacco romano, che diede a Chiovenda per successore - allorché si lasciava il bel palazzo di corso Rinascimento - un Valente comparatista, S. Galgano, e diede a C. solo tre voti. Divenuto preside l'amico sintonico F. Vassalli (cultore, ancor più coerente e fruttuoso, del diritto come opera di arte e di bellezza), insegnò sì nella capitale, innanzitutto del Cattolicesimo, Roma, ma la Procedura penale, coesa ancora al diritto penale (a Roma fu attivata alla fine degli anni '30

---

[19] Con la importante, certo, *sponsorship* chiovendiana (di cui Cipriani ricostruisce la complessa genesi post-lessoniana), senza riuscire tuttavia poi, il Nostro, per varie ragioni, a rinverdire la diarchia felice che vedeva all'opera nella "*Commerciale*", di cui mutuò anche l'*imprint* grafico e tenne a mente il Programma iniziale.

[20] Anche se, in età, così si faceva chiamare, ad es. anche da Benvenuti che gli fece da diuturno assistente e sostituto – con diritto allo sconto dalla Cedam sull'acquisto delle adottate *Lezioni*, non regalate, Egli mi raccontò ma affettuosamente - quando, dopo il rientro di Allorio, riprese la docenza padovana prima dell'epoca lunga e profonda di Attardi.

per Manzini, cui in breve succedette Grispigni), e ciò dal 1944[21]. Questa nuova *venue* accademica durò fino alla pensione, nel 1954, e di quei corsi Egli prese in effetti a prediligerne i temi, ponendo quindi le basi (seppur agli inizi della decade successiva, con la Commissione voluta da Gonnella che, datosi Leone alla politica, pote' presiedere, poi con i convegni di Venezia e Lecce) di un nuovo codice di rito penale adversary ed accusatorio, preceduto non piu' da una istruttoria ma da una fase pre-processuale di indagini appunto preliminari, secondo una assai innivativa concezione (in cui fu secondato dal giovane Cordero e ovviamente da De Luca e da Vassalli jr., meno da Nuvolone e Conso) di stampo per certi versi dunque civilistico quanto a *Dispositionsmaxime*, attuato solo dopo molti decenni da Vassalli e Pisapia con il concorso di quasi tutta la piu' giovane generazione che Egli, in tarda eta', riusci' ancora in qualche modo a sedurre (in senso etimologico) sia pure in questa altra materia in cui lo fece cimentare la sorte, accademica e vieppiu' professionale, e magari con poche vere simpatie stante il piglio autocratico della sua progettazione [22].

C. era, per eccellenza, un signore sì maestoso, quasi impolitico (né giolittiano, né popolare solidarista, né socialista, tantomeno fascista, solo blandamente liberale), ma pensosissimo sempre ed in sostanza un inquieto, piuttosto che un personaggio aristocratico, e si

---

[21] Vicenda che così descriveva: "*piccoli anzi minimi fatti, dai quali il trasferimento al diritto penale è venuto fuori*" secondo la "*ammirevole delicatezza della grazia divina*", descrizione un poco diversa da quella sanguigna di Mortara.

Si veda e. g., a tal riguardo, fra le infinite prove di (diremmo) "realismo fantastico", il suo scavo esplicativo, nel celebre saggio degli Studi appunto per Chiovenda, sul pegno come diritto reale strumentale alla tutela effettiva del credito, concepito quale diritto reale proprio onde potere vincere, dal di dentro, la intoccabile del terribile diritto, ossia della proprietà del debitore sul suo patrimonio. Ivi Egli ci fa anche toccare con mano come il carattere universale e personale, e solo mediatamente patrimoniale, della esecuzione forzata, quale acquisito successivamente alla *lex Poetelia*, cioè dopo l'epoca arcaica, rifletta sempre la romana prevalenza del diritto reale spettante al debitore sui propri beni sul "mero", quasi minore, diritto di credito, e la necessità di abbattere il titolare della proprietà (non più come essere libero) ma pur sempre come persona-padrone, cui solo spetterebbe il potere di disporre del proprio patrimonio, se non diventasse destinatario passivo della azione esecutiva. E C. ci mostra anche come, con quegli istituti, dalla genesi arcaica (che però non ci governa dalla tomba, come invece le *forms of action* inglesi), si possano anche risolvere i problemi nuovi di un paese caratterialmente (da sempre), ed anche economicamente (da poco), vivacissimo.

applicava così tanto, quasi con accanimento, alla non pacata comprensione della esperienza giuridica[23]. La devozione alla conoscenza ai risvolti tutti della esperienza giuridica, congiunta peraltro in C. vieppiù alla meditazione religiosa per vero, a cui tutto viene funzionalizzato fino all'ultimo, si spiega perché essa è quella fra le cose degli uomini più costantemente mobile e stupefacente, inafferrabile eppure terragnamente concreta.

Nel poco tempo libero, del resto, ancora, … pensava e si inquietava … su tutto, non solo sulle cose del diritto e così delle relazioni regolate fra gli uomini. E su ogni lettura voleva lasciare un segno, almeno prendendo appunti diligenti, sovente però redatti *sub specie iuris*. Si può consultare codesto più singolare "indice bibliografico" a 360 gradi nei tre quasi introvabili volumetti intitolati "*Tempo perso*", titolo del resto estremamente rivelatore. C. riteneva – e giustamente: v. ad es. in una delle sue ultime recensioni sulla dottrina dell'errore negoziale in *Riv. dir. proc.*, 1964, 616 – che fosse vitale, ma non genericamente per ogni mente aperta sibbene sempre e proprio per il giurista e l'opera sua, anche la preparazione metagiuridica. La più vasta possibile; e proprio così "perdeva" il suo poco tempo libero, ed inoltre vi stava sempre con la penna in mano, cioè scriveva le sue idee anche mentre leggeva di cose altrui e all'apparenza lontane e ciò appunto, credo, poiché Egli non le valutava mai davvero tali[24].

---

[23] Donde la vicinanza con Capograssi e alla fine pure con Satta e direi più ancora Ascarelli, come ben emerge dalle sue riletture di Bobbio, Grossi e appunto di Satta (che lo individuò quale processualista onorario). Con tutti loro C. condivideva una linea appartata se non scontrosa verso i *mainstreams* e con il secondo vari tratti di metodo e stile, quali emergono bene da ultimo in Mario Libertini (ad es. in *Il diritto della concorrenza nel pensiero di Tullio Ascarelli*, *www.dircomm.it*, spec. nt. 7, 16, 18, 39 e 40): un isolamento non pessimistico e piuttosto quasi missionario, insofferente sì dei riduzionismi, ma dedito ad una creatività - checché gli rimproverasse Bigiavi nelle loro ricorrenti polemiche - non libera, poiché temperata *secondum traditionem* dalla dogmatica e dalla deontica della continuità.

[24] Doveva essere quindi il Nostro una presenza in casa insopportabile, perché convinto che anche la "casa" – anche le sue due case di vacanza, a Cortina e in Toscana – fosse e non potesse che essere "ufficio" nella natura, sì da invitarvi – di fatto quasi forzarvi – la fedele sua segretaria, ancor di recente, anche lei al lavoro all'età di 96 anni nel vecchio studio milanese ove iniziò quasi infante ad aiutarlo nel 1926; immagino facesse tali inviti irricusabili, ed oggi irripetibili, con la scusa di una fresca pausa di operoso riposo.

6.- Il particolare (perché tutto e pressoché solo centrato sull'esperienza giuridica) profilo dell'intellettuale F. Carnelutti

Proprio per quest'ordine di elementari ragioni – spesso trascurate sia dai suoi critici sia dai suoi agiografi – le famigerate recensioni del C., che ognuno correva a leggere e che segnavano per anni la vita e quasi la autocoscienza di centinaia di autori, giovani e meno giovani e di ogni materia, sono sempre e tutte vibratili percezioni, se non critiche, almeno fortemente inappagate, ma mai diremmo avulse da un embrione di introspezione quasi profetica. Meriterebbe raccoglierle tutte, non solo quelle processualistiche, delineando cosa avvenne poi nella vita culturale dei giovani recensiti. Non del tutto appagate anche quelle ai libri più belli[25] e all'epoca essi erano molti.

F.C. era fatto così e del tutto non sedabile ed acquietabile, al punto da fare le recensioni, e semi-critiche … anche ai propri libri appena usciti. E stilarsi poi il necrologio.

Con le sue retrospettive parole: "*Credo che pochi uomini, quanto me, abbiano amato il diritto … Una delle mie deficienze, che era la limitazione della mia cultura, è derivata proprio da questo. Non dico che il diritto non mi abbia ricompensato; ma è stata una strana ricompensa quella di rivelarmi, al fine, la sua miseria. Io non l'ho amato meno per questo poiché sono i miseri più di ogni altro che richiamano l'amore; ma ho perduto sul suo conto le illusioni*". Esperienza (in parte analoga, parrebbe, a quella del Vivante anziano, ritiratosi in Toscana) che purtroppo capita a molti, anche ai meno grandi, ricompensa cioè assai generosamente largita, specie di questi tempi verrebbe da soggiungere.

Per quanto presentate come un vezzo, quelle riflessioni della lettera testamentaria sembrano del tutto fedeli all'oggettività di vita e lavoro (beninteso una endiadi) di C. Anche se questa percezione emerge solo in parte dall'autobiografia "*Daniele*", che infatti risale al periodo bellico (1940), ossia a qualche lustro prima, sono, se non persuaso, da

[25] Si legga la recensione al libro di Attardi sull'interesse ad agire nel 1955 gratificato dell'attributo di perfetto e poi, più o meno velatamente, criticato assieme al metodo del suo – di F.C., dico – migliore e più vicino allievo, e Maestro del recensito, con il quale, forse anche appunto per soverchia vicinanza di metodo e stile, ad un certo punto si era non poco guastato per *misunderstandings* e, certo, pure per alcune dissonanze *in apicibus*.

anni assillato dal dubbio un po' destabilizzante che davvero Egli a lungo cercasse la cultura meta-giuridica in una prospettiva strumentale, con una *aberratio* grave quanto insinuante, vale a dire quasi solo come ausilio ulteriore per capire meglio il diritto ed offrire migliori soluzioni, sempre a cavallo fra teoria e pratica strettamente congiunte, ai problemi quotidiani della esperienza giuridica. Affinché a tutti riuscisse meglio il semplice *age quod agis* che friulanamente a lungo inalberò ad insegna breviloquente.

E dire e dirci che alla fine[26] ci si accorge della miseria di questa esperienza, ebbene pur questa constatazione è cosa certo per qualche verso sgradevole ed imprecisa ma che, credo, rivela appieno la tardiva percezione che, quanto pochissimi altri, all'esperienza giuridica C. volle (o forse non riuscì a fare a meno di) asservire non solo integralmente la sua esistenza e l'intera funzionalità del suo davvero non comune intelletto, ma così anche di congiungervi lo studio di tutte le cose appunto meta-giuridiche. Con "salvezza" (si intuisce) solo di pochi riposti affetti e di qualche vezzo alla veneziana.

Ed allora che cosa occorre davvero chiedersi, per rammemorare in modo essenziale non tanto l'opera di C. (compito bene da illustri Colleghi più volte adempiuto, ... se esso solo fosse possibile) quanto, prima di essa e proprio per darsi ragione della sua inafferrabile vastità e a tratti stordente profondità, per suggerire la attualità del libretto "*Mio fratello Daniele*". Cosa occorre per afferrare, in poche ore di ininterrotta ri-lettura, il senso della sua esistenza e in breve schizzarlo a chi si è accinto a concludere la deliziosa ma inquietante lettura di questo libro, pressoché introvabile fino alla ristampa del Cnf, prima di riporlo su un palchetto? Secondo me quanto dopotutto più rileva è appunto domandarsi se il novello "*Daniele*"[27] ci aiuta a capire le ragioni di uno sviscerato amore per l'esperienza giuridica, nella maestosità e pur nella appalesatasi miseria. Attaccamento che

---

[26] Sul Carnelutti "vecchio", De Luca, nel convegno di Udine del 1995, ci ha reso perfettamente l'idea di una quercia che rigogliosamente ogni anno rinasce, ma sempre un po' meno, fino a che inesorabilmente si irrigidisce per il peso degli anni, di colpo pensando, tutt'all'opposto al solito, al *propter vitam vivendi perdere causa.*

[27] Per usare la espressione del mercante di Venezia, la città ove apparve per i tipi di Manuzio il primo trattato *De mercatura seu mercatore*, quello dell'anconitano Benvenuto Stracca nel 1553, lavoro radicato nella stagione di repubblica marinara ivi da poco finita e che, fra parentesi, Sraffa possedeva e utilizzava.

lambisce l'irrazionalità esistenziale e che condusse, credibilmente in effetti, alla disillusione od almeno al ripiegamento spiritualistico in guisa evangelica, che naturalmente potrebbe essere cosa ben diversa ma esteriormente (almeno) per sembiante analoga.

Agli antipodi fu dunque F.C. rispetto al prosperoso procedurista, all'inglese o alla francese o anche, ormai, di nuovo, all'italiana, seppur qui non prospero, è da temere. Allorio, e il pur chiovendiano Liebman – mi ricordava ad es. Colesanti – chiedevano sempre, su ogni questione, "che cosa dice Carnelutti" e si stupivano a vedere che noi avevamo trascurato o tardato di compulsarlo, secondo una tentazione di pigrizia (perché C. è un vino tannico e "tosto" per contenuti e per prosa), cui vieppiù siamo esposti per pochezza di vigore.

Temo sia chiaro o almeno possibile che quel bel intelletto che fu donato dagli Avi e dal Friuli al C., e ciò emerge anche dalla lettura del "Daniele", non coltivò seriamente e con qualche frutto né la musica, né la filosofia (quella vera), né la letteratura, e neppure la teologia o – per molti decenni – una intensa religiosità[28]; tanto meno – e di questo siamo meno incerti – doveva piacergli il turismo colto o gli *sports*; né emerge chiaramente in quale conto egli tenesse nella sua esistenza l'eterno femminino, al di là del fugace accenno alla giovinetta che si recava alle sue prime conferenze e che presto egli sposò (e di cui null'altro poi si dice ma sappiamo che era del ceppo veneziano degli Ascoli), salvo per la mutua adorazione con la mamma: tema questo che non essendo io psicoanalista, né tentato di compiere azzardi anche a tal riguardo, lascerò doverosamente stare pur in questo mio azzardato tentativo intimistico di ritratto (alla Bacon) di un "*carattere eccezionale e per certi versi mostruoso*" (notava già Tarello). Non si rileva alcun trasporto neppure per cani e gatti o collezionismi di sorta. Un profilo di intellettuale, in effetti, al limite del monomaniacale.

Questo dopo tutto è il mistero del C. processualista e forse la ragione per cui, dopo breve indugio, egli passò dallo studio di vari rami del diritto allo studio precipuo di quella sorta di timpano di congiunzione delle varie colonne che appunto offre solo il processo e contribuisce appunto al suo intimo mistero o, con altri due veri "grandi" (Calamandrei e soprattutto James Goldschmidt, pur lui a cavallo fra processuale e commerciale e teso nel

[28] Credo almeno: si veda il capitolo sugli incontri con San Pio X quando era veneto Patriarca e l'enfasi un po' estrema sulla lettura del Vangelo degli ultimi lustri.

SEGNALIBRO
FILA
I COSTUMI D'ITALIA
CIOCIARA
SEGNALIBRO
FILA
I COSTUMI D'ITALIA
SARDO
SEGNALIBRO
FILA
COSTUMI D'ITALIA
BRIANZOLA
SEGNALIBRO
FILA
12
9
SEGNALIBRO
FILA
GLI SPORTS
CALCIO
SEGNALIBRO
FILA
14
GLI SPORTS
PUGILATO
SEGNALIBRO
FILA
15
GLI SPORTS
CORSE
SEGNALIBRO
FILA
16
SEGNALIBRO
FILA
13
GLI SPORTS
CALCIO

finale, a Montevideo, a una forte teoria generale), a concepirlo come fatto ludico della esistenza, ludico eppure (o proprio perché) grave. Alla evocazione del quale "mistero" processuale, C., al pari di Satta, definiti entrambi non a caso mistagoghi da Cordero, e parrebbe privi entrambi di quasi qualunque visibile senso dello *humour*, si rivolse sempre di più negli ultimi due, tre decenni della sua esistenza, cadendo in noti eccessi, enfasi, financo dolciumerie (che nel "*Daniele*" del 1940 ci vengono invece – ed è un suo grande pregio – ancora risparmiati) e ponendo, con questo ed altro ancora, le premesse per il ripudio di C. da parte del carneluttiano suo allievo milanese, che semplicemente tirava dritto proprio per la strada che gli era stata mostrata ed aperta e così faceva proseliti, seppur neppur lui una ortodossa Scuola.

7.- Il riflesso della vita iperoperosa di F. Carnelutti nell'epoca d'oro fondativa della *Processuale*

Di tutta la sua opera si dirà dunque quel che lui ci diceva del libro estivo del 1914 su la "prova civile": "*a qualcuno parve un incredibile tour de force; e fu invece un semplice prodotto della natura*", destinato dunque a riprodursi come tale anno dopo anno. Ed in effetti Cammeo sparse la voce che quel libro fosse in preparazione – mentre era solo incubato – da tre anni, anziché scritto di getto in una estate dilettevole di tarda giovinezza, quella che accompagnava cento esatti anni fa l'esordio del disastro europeo. E nella commissione, appunto dal forte Cammeo sostanzialmente guidata, seppur presieduta ieraticamente da Lessona, si vide il suo membro più autorevole, Chiovenda, rendere così gli onori ad un processualista "improvvisato": non diremmo però solo e tanto con "un bell'atto d'onestà" (Cipriani), magari sofferta, quanto con verosimile sbigottimento. E da qualche anno Cipriani ci veniva analiticamente ma persuasivamente spiegando come, da lì, ossia da quella presenza, nei processualisti invece più ortodossi, nacque qualche lustro dopo, avutene in vari le riprove, quella sorta di linea Maginot eretta dal difensore Calamandrei, ben al di là delle esigenze di *Lebensraum* che il sobrio Chiovenda, sempre meno imperialista e non più succube di V. Scialoja, avrebbe fatto valere! Un monumento eretto come un vallo per confinare il barbaro entusiasta che non riconosceva né *limina* né riti accademici, personaggio ludico alla Huizinga (pur se non lo ammetterebbe mai), pari per

spregiudicata penetrazione, direi non a caso, appunto solo a J. Goldschmidt. Se fosse emigrato del pari, magari negli USA, ne avremmo viste ulteriormente delle belle, ma Egli era solo, se così potessi esprimermi, aspirante ebreo, e non doveva temere di persona lo azzariteo tribunale (come accadde invece a tutti, o quasi, gli altri personaggi consentanei, alla base del *moderno* diritto commerciale, testé evocati, al pari di altri cui appresso faremo cenno).

Lo sospettavamo da tempo, ma da "*Daniele*" (e dai pochi testimoni tuttora *available*) emerge che C. faceva una – che altri direbbe infernale – vita segmentata per orari: nel comune orario di lavoro faceva la vita di un avvocato di grande successo dedito però sempre alla frequentazione dei Tribunali e delle Corti, e magari alle "ciacole", in un'epoca di loro non troppo deteriorata efficienza (prima a Venezia, poi specialmente a Milano, indi anche a Roma, e talora a Padova). Praticava il civile e il penale alla pari; insegnava in Università, verosimilmente, né di rado né però diuturnamente, insomma quando (a lui) occorreva[29]. Ma lo scrittore, il lettore e il direttore-redattore della "Processuale" era all'opera tutti i 365 giorni dell'anno, soprattutto la mattina presto per 4-5 ore e certo non meno del solito nei giorni e periodi festivi! Che altro poteva e voleva fare, del resto? Quasi ogni giorno le tre "piste" seguite ventre a terra si giustapponevano e, a un certo punto, anche le tre o quattro dette città (Venezia, Padova, Milano, Roma, in una epoca in cui, se il lavoro giudiziario – anche estivo – aveva meno dispersività e tempi morti, gli spostamenti erano soprattutto ferroviari o di viabilità ordinaria, seppur non congestionata).

L'epoca fondativa d'oro della "*Processuale*" (ossia quella della "*Rivista di diritto processuale civile*" nel ventennio anteguerra, certo piu' vicina al conio della "Commerciale" e della sua celebre Presentazione) offre del resto una fotografia accurata di tutto questo: i collaboratori non erano solo accademici, i lettori non solo processualisti (e neppure solo avvocati civilisti eccellenti), la rivista – anche con l'aiuto, via via, del fido Cristofolini (combattente sfortunato e così invalido della grande guerra e prematuramente poi scomparso) e poi di Calamandrei, Andrioli, Micheli e sotto l'egida iniziale dell'austerità chiovendiana ancor non "monumentalizzata" – era vibrante e centrata non poco sulla

[29] G. De Luca mi dice che mai lo vide salire negli Istituti romani e lo poteva frequentare in studio a via Parigi vicino, non a caso, alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri che prediligeva.

parte II della rivista, dedicata al dibattito con la giurisprudenza. Come si sa bene, al 50% "suo" compito di Monitore.

Dialoghi, poi, non certo propriamente socratici. Naturalmente anche talune lacune, e i prediletti eccessi di C. si riflettevano sulla "Processuale": egli, per quanto notoriamente… "economo" (specie del tempo però), né si intendeva né si interessava di economia e tanto meno di una embrionale analisi economica del processo. C., parrebbe di dover dire, fuori di Italia non viaggiava, né in Europa né nelle Americhe; si dilettava sì di molte eclettiche letture (v. la silloge nel già rammentato "*Tempo perso*"), ma non di comparazione giuridica, a ben vedere neppure impostata con la Germania (e, fino a che fu rilevante, con l'Austria ante-dissoluzione) e che su linee consentanee ritroveremo invece in Ascarelli. Degli autori tedeschi a C. interessavano soprattutto – scoperti nel 1899 durante la tesi polacchiana – i primi pandettisti (specie Windscheid, attraverso le predilette note di Fadda e Bensa) e la loro ricerca della architettura concettuale nel rispetto della logica tardo-gius-naturalistica. Da usare e rifondere solo in seconda battuta nel suo "concreto", in questo senso opposto a quello ad es. su cui non cessava di insistere Satta e più seducente per i razionalisti, anche perché dopo tutto, starei per dire, alquanto più … concreto e completo, proprio perché meno isolanamente struggente (C. non lo era in effetti per nulla, mai un velo di vera malinconia).

La ragione della perdurante predilezione è chiara: solo e ancora nella pandettistica C. trovava gli utensili affinati dai secoli per concettualizzare e per più compiutamente apprendere e comunicare la realtà pratica della esperienza giuridica. Invece nei giuristi contemporanei di Oltralpe non trovava (al pari che nel suo relatore di laurea e in tanti colleghi italiani) se non una troppo pallida e snervata immagine della esperienza giuridica. Se avesse saputo meglio l'inglese e visitato alacremente, appunto, gli USA dei tardi anni prebellici, avrebbe trovato pagnotte per suoi denti. Anche perché, dalla fine degli anni '30, ivi dall'Europa si trasferirono forzatamente (e con gran scorno per le prospettive evolutive della nuova Europa) alcuni dei migliori, e più "concreti", intelletti anche giuridici, contribuendo al vero e irreversibile "sorpasso". Sì perché, dopo l'altro sorpasso, avvenuto attorno al celebre convegno processualistico di Vienna del 1928 dell'Italia sulla

mittel-Europa[30], e così dopo questo apice, anche della vita di giurista di F.C. (che si puntualizza, per Colesanti, nel suo "*Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*" dedicato nel 1927 proprio a Chiovenda), la palma della vitalità, prima, e dei risultati corposi e preziosi, poi, diremmo sia presto trascorsa oltreoceano e ad oggi più non ritornata.

8.- L'impostazione profondamente "elastica" del C. aspirante legislatore (… ma non troppo) verso un processo sostanzialmente liberale

Dunque un giurista di *appeal* solo apparente, poiché limitato e datato, come tanti pensano ma non dicono? Ragione in più, assieme alla rilevata assenza di "scolasticità" accademica, proprio nell'autore delle più celebri *Lezioni*, per il cono d'ombra tante volte lamentato (ad es. – con acerbo e ammirato stupore – da Irti)?

No, in tutta sincerità non direi proprio: C. è datato certo, come chiunque di noi, e meno di illustri altri[31], anche se forse, in effetti, un po' di più del Calamandrei[32] e forse anche di quello che chiamerei il binomio Liebman-Denti che, seppur in vasta e differenziata compagnia, diedero dal 1965 una diversa e modernissima direttrice, si' neo-chiovendiana nella architettura, ma accosta ai principii costituzionali, alla comparazione, alle evoluzioni sovranazionali e financo alla sociologia giuridica, al vascello ormai scricchiolante seppur gia' onusto della Processuale, che era stato varato da C. si' assieme a Chiovenda ma con declinazioni largamente post-chiovendiane; non però spento mai del tutto, poichè il *mos*

---

[30] A detta di Mendelssohn-Bartholdy ed anche in virtù delle relazioni che vi tennero appunto Carnelutti e il giovane Calamandrei, "geni rivali".

[31] E così datato, ad es., meno di Chiovenda che si legò per un verso (e troppo, come subito fece notare Allorio) alla teorica del *Klagerecht* e, quanto ad orizzonte progettuale, all'"evangelio" di Franz Klein, suadente sì ma più adatto ad una società statico-agreste-piccolo borghese che, sia quel che sia, l'Italia, almeno quella centrosettentrionale, aveva già da decenni superato.

[32] Che seppe, sia da giovane (nel doppio volume storico-comparatistico-progettuale sulla Cassazione) sia da anziano (nella valorizzazione intensa del costituzionalismo e della comparazione processuale), cogliere prospettive assai feconde e/o percepite da molti per tali anche allorché – e soprattutto dopo che – il fascino della concettualità logico-pandettistica si sarebbe appannato notevolmente nel mondo della decostruzione.

geometrico attrae sempre. L'ansia conoscitiva ed introspettiva del C.[33] seppe, venendo da quell'alacre gioventù forense e bocconiana, capire che il processo civile futuro doveva essere innanzitutto proceduralmente *realistico ed elastico*, ma *eminentemente* ancorato ad un *sistema* di logica giuridica[34].

Il progetto legislativo per il c.p.c., redatto nel 1926 che anch'egli (come l'altrettanto "pratico" Mortara, che la famosa sottocommissione C presiedeva e a ciò infatti lo incaricò) fu preparato, gia' allora, semplicemente per gli archivi o forse per le storie e storiografie di noi posteri (coloro che da lustri le leggi, specie processuali, evidentemente non le sappiamo più scrivere o far adottare, e di buoni progetti riempiamo i cassetti, mentre di brutte e brute leggine la Gazzetta Ufficiale).

La impostazione del C. aspirante legislatore del 1926 è stata bene capita e spiegata, prima da Tarello e poi da Denti, allorché notarono che C. temperava alquanto "*la sua* [n.d.r.: meglio quella dei suoi tempi] *vocazione all'autoritarismo nel processo civile con le ragioni, sempre ampie e liberali, della vocazione professionale dell'avvocato*", allontanandosi così sensibilmente dal pensiero chiovendiano, di ispirazione (a tratti) vagamente autoritaria e non solo sociale e mitteleuropea. Con il "*porre il fine del processo piuttosto nella soluzione della lite che nell'attuazione del diritto*" il friulano C. mostrava di non accettare e di considerare neppure augurabili nell'interesse della giustizia gravi limitazioni al potere dispositivo delle parti, preferendo continuare a muoversi "*su linee opposte, volte allo snellimento della procedura senza incidere sul fondamentale carattere di "gioco fra le parti (e i procuratori)" che aveva il vecchio processo*".

Ecco dunque che il motivo ispiratore è ancora quello del processo sostanzialmente liberale, come *ludus* di *valentia* (non di furbizia, o ancor peggio di aleatorietà compilatoria, come era nel nostro caduco processo societario del 2003), di cui C. fece larghissima esperienza con riguardo al codice del 1865 e alla legge mortariana del 1901 sulla riforma

---

[33] Che a un certo punto lasciò e salutò "la maestà dell'ateneo di Padova" per la pulsante e brulicante rete soprattutto economica milanese (come egli francamente si espresse) e poi per la capitale, seppur sulla Procedura penale, ma non per sua scelta, almeno inizialmente.

[34] Pur con qualche rischio, talora avveratosi, di eccesso borrominiano: come tale ammirevole per l'occhio, e nel caso di C. anche per l'orecchio, ma certo non suscettibile di esportazione lunga ed ampia, né nel tempo né nello spazio, ove riuscì meglio il berniniano Maestro fiorentino.

SEGNALIBRO
FILA
17
SOLDATI D'ITALIA
CARABINIERE
18
SOLDATI D'ITALIA
FANTE
19
SOLDATI D'ITALIA
BERSAGLIERE
20
SOLDATI D'ITALIA
MARINAIO
21
SOLDATI D'ITALIA
AVIERE
22
SOLDATI D'ITALIA
MILITE
23
MASCHERE ITALIANE
PULCINELLA
24
MASCHERE ITALIANE
CAP. FRACASSA
25
MASCHERE ITALIANE
BALANZONE
26
MASCHERE ITALIANE
ROSAURA
27
MASCHERE ITALIANE
BRIGHELLA
28
MASCHERE ITALIANE
COLOMBINA

del procedimento sommario. Proprio quella celebre e fortunata legge che invece Chiovenda aveva sottoposto ad analisi critica nella sua relazione del 1919 al progetto elaborato dalla Commissione per il dopoguerra. Più lontana di così, l'ispirazione e la lena riformatrice dei due direttori e fondatori della neonata "Processuale" non poteva dunque essere, seppur con vera cordialità di reali Colleghi. Non che, come sottolinea Denti, C. spregi i fatidici principii-Leitmotiven austro-chiovendiani della immediatezza, dell'identità del giudice, dell'audizione delle parti, della oralità e della concentrazione. Egli però, da quel "realista" che era, conoscitore effettivo e profondo – come pochi altri (Redenti ad es.) aspiranti legislatori di allora ... e di oggi – della realtà quotidiana del processo civile (e ancor più del processo penale), vedeva bene gli interni effettivi legami e condizionamenti fra questi valori, destinati diversamente, ove proclamati in modo solo ideologico, a tramutarsi in poco più che *slogans*, come in effetti si è rischiato che accadesse tante volte.

E così C. notava già in allora quello che oggi tutti continuano a ripetere e che merita infatti ricordare pur se (o poiche') è la più trita e noiosa delle verità: "*il problema riguarda più l'educazione degli avvocati e dei giudici, che non le regole del processo. Con l'attuazione del principio dell'oralità conviene essere molto cauti … Se la riforma del procedimento non trova un terreno favorevole nel miglioramento dell'ordine forense e dell'ordine giudiziario, la riforma rischia di essere piuttosto che utile nociva*". Lo dimenticano gli apprendisti stregoni della "fabbrica dei riti" di questo (giuridicamente) scialbo inizio del XXI secolo. Né codesta "educazione" si giova delle tante Scuole forensi e del profluvio di corsi e lezioni oggi impartite (da tutti e a tutti).

Ecco dunque che la prospettiva della sua proposta di riforma, tratteggiata già nelle *Lezioni* patavine e articolata fino in fondo nel *Progetto* del 1926, finisce con il far centro più che su quei chiovendiani principii – pur meditatamente accolti – nel riassuntivo "*principio di elasticità*", ossia nella esigenza che le regole di procedura devono assicurare che si riesca a "*adeguare, per quanto è possibile, la struttura del processo a quella della lite*". E sempre Denti ha notato molto acutamente come l'omaggio compiuto, lustri dopo, da Calamandrei nella relazione del 1940 a codesto principio di elasticità, sia in realtà snaturante, poiché per C. esso doveva valere essenzialmente per la fase preparatoria del processo. Nella relazione a

firma Grandi il nostro Calamandrei[35] riferisce invece la elasticità al ben diverso problema delle scelte consentite in via generale alle parti dal giudice, tanto che nella detta relazione il principio di elasticità viene ricollegato financo alla facoltà delle parti di chiedere la decisione secondo equità oppure di ricorrere in cassazione *omisso medio*. Secondo quello che talora fu il suo "stile macedonia", ne fece così non poco disinvolto impiego[36].

9.- La lezione durevole delle sue opere e giorni: l'intensità concettuale inesausta calata come mezzo (e non fine) in un terreno "realistico"

Infine, al postutto, la lezione durevole del geniale C., ma egli pure inesorabilmente legato alla prima metà del XX secolo, come ciascuno lo è al suo mondo, che trascorre presto nello "ieri", dove può allora da noi essere ritrovata con l'aiuto del *Daniele*? E perché anche la fresca lettura di questo libretto, ripubblicato da Giuffrè e dal CNF, più di settanta anni dopo ci aiuta a non perderla di vista pur decorso il suo (qui non troppo) *breve tempus*?

Le molte, autorevoli commemorazioni e analisi[37] convergono nel porre le premesse onde in fine individuare la sua attualità – diremmo in sintesi - nella "*esemplarità della forza di pensiero*" e nel carattere. Insomma, nella intensità concettuale calata come mezzo, non come fine, in un contesto pratico, ossia "realistico" (per riprendere l'aggettivo che C. volle

---

[35] Giunto secondo al concorso padovano e così finito … le mille miglia lontano e che certo non sol per ciò – Cipriani ha disseppellito anche la un poco "antipatica" relazione di ordinariato che ne ricevette dall'antico concorrente – con C. ebbe sempre una evidente rivalità.

[36] In effetti è ormai abbastanza dimostrato come Calamandrei fosse – al pari di molti temperamenti artistici della sua epoca, sia nella pittura che in musica – capace di creare un'opera sua con una serie di tasselli altrui, usati con un certo qual grado di elevata spregiudicatezza e sempre grande però capacità di illustrazione e persuasione; quasi, anzi, di commozione, sincera e così contagiosa. Non per questo, però, a nostro giudizio merita di venire in alcun modo oggi stigmatizzato, quasi come spirito luciferino (anziché come geniale e pugnace toscano tratto dal senese Mons. Polizianus e che a Roma fece cose grandi, e talora inquietanti, come il suo conterraneo Baldassare Peruzzi).

[37] Di Fazzalari nel 1967 e nel 1995, di Tarello nel 1974, di Carnacini nel 1979, di De Luca, di Cipriani e Alpa in questi anni, etc.

assegnare a quella sua "scuola scientifica" che sapeva pressoché inesistente o, diversamente, troppo larga affinché quel sostantivo le si possa addire).

Anche per noi vale una *short answer*: per essere *all'altezza* dei bisogni di soluzioni scaturenti dalla esperienza giuridica – e proprio al crescere della sua modernità e complessità (con il dileguarsi della lezione illuministica, con polifonie, anche giurisdizionali, dimenticate dalla epoca del diritto feudale) – occorre un impegno e dedizione *totali* ed inesausti. Analoghi a quelli della sperimentale medicina e della "grande" urbanistica e non già quel coinvolgimento decisamente a scartamento ridotto *che fu ed è* vieppiù tipico del ceto dei giuristi, certo non solo in Italia (ma ad es. non negli USA), consentito loro dalla comoda quanto nefasta separazione fra c.d. pratica e c.d. teoria, che li pone in sostanza "a mezzo servizio", talora quasi come semi-villeggianti della vita.

Il gergo grigio e incurante dei giuristi per primo, viene da C. abbandonato, perché lo sforzo di "capire" e "far capire" l'essenza degli istituti esige nitore ed *eleganza* anche espressivi oltre che inventiva di costrutti. E C. dà anche su questo crinale lezioni a tutti, anche ai pur raffinati "grandi scrittori di diritto" della Sua epoca (Calamandrei e Redenti ad esempio). La pagina è lucente e chiara pur se il pensiero è – non può essere negato – sovente complicato e venato di continue *nuances* e distinzioni; eppure "*la pazienza* [e oggi il tempo, soggiungo] *del lettore bisogna meritarsela*", sia con il *rem tene* sia con una prosa né sciatta né inadorna, né tanto meno inerziale. Anche le lezioni, da quando libri e commentari sono a disposizione degli studenti, devono saper mobilitare qualcosa di più della (o financo di diverso dalla) precisione e completezza, ossia anzi tutto una spiccata capacità evocativa verbale e vivente di concetti, idee e architetture in progressione mai chiusa e al servizio del "concreto".

Figlio di un ingegnere (delle ferrovie, come Allorio), emerso da una famiglia contadina friulana, parla e scrive come un uomo del nostro Rinascimento; conosce fin da ragazzo (anche) il tedesco; studia come un soldato in guerra alla ricerca di una medaglia (gli esami ci dice, "*dopo tutto, sono un rischio; e al rischio ci si deve abituare*" e pure a vincere la paura e così, finiti gli esami, si chiedeva "*perché quella gioia non continuava*" dopo l'inizio di luglio e l'"esilio" in campagna?).

In questa cornice egli mobilita tutti gli utensili della logica; della sapienza oratoria appositamente appresa (e certo non senza qualche fatica); della capillare frequentazione della pandettistica entro cui nuota come un delfino gioioso (e anzi di quella d'annata, come rileva C. nella prefazione alla "*Prova civile*"); della diuturna osservazione ed emulazione delle *best practices* (come oggi si suole dire) di un foro allora assai colto e intelligente; della valorizzazione dei migliori esempi di "magistrati di una volta"; dell'approntamento di una rivista moderna e agile – corale eppur fortemente personalizzata – la prima dedicata alle nostre materie dopo la ZZP tedesca. Si fa forte, infine, oltre che delle "sinergie" derivanti dallo studio contemporaneo di tante materie … financo dello sprone potente offerto dalla vanità – che sarà peccato (ma veniale) ed è però motore anch'essa di molte realizzazioni –, quale indubbiamente può derivare ad un giovane giurista ed avvocato veneziano ad es. dall'avere come cliente il Patriarca delle Venezie, presto divenuto il Papa Sarto (Pio X)[38].

Scaturigine e "giustificazione" di tutto il vorticoso e sostanzialmente disumano impegno, di cui la "Processuale civile" fu il vessillo, e del suo "gusto esigente" – e qui però, da diagnosi forse plausibili, passo ad una mera ipotesi benigna e chiudo con una congettura certamente ardita – io la troverei narrata nelle pieghe del libro qui presentato (anche) nell'episodio della giovanile "cicatrice" ricorrentemente dolente.

Nel capitoletto "*Primi passi*" è raccontato il suo giovanilissimo e sciaguratissimo processo (del 1902!), in assise e per un gravissimo omicidio, difendendo l'imputato assieme ad un altro pure assai giovane avvocato: "*due inesperienze sommate insieme insomma*"; "*… i due principianti non ebbero forza per resistere e il presidente, ch'era un cinico, li lasciò sopraffare*". Insomma: sentenza di ergastolo, negate pure le attenuanti. L'altro difensore si diede al

---

[38] Che, però, giustamente per le sue liti più importanti gli diceva, anche per curarne l'orgoglio già visibile, che si sarebbe più confidentemente rivolto ad uno degli avvocati ebrei che allora ben più numerosi di oggi – da che l'Europa ne è stata delittuosamente deprivata (come in altri, ancor più cruciali, settori) – illustravano i nostri fori e, per note ragioni storiche di tolleranza della Serenissima, soprattutto campeggiavano nei tribunali "Veneti" (a Verona ad es. Mortara venne a frequentare Cuzzeri), e massimamente in quello di Venezia (ma C., per sua e nostra fortuna, non era, per formazione, gusto talmudico, alacrità argomentativa, capacità di spregiudicato giudizio, etc., poi molto diverso da loro e certo non inferiore).

giornalismo. Saggiamente, forse. Il Nostro sulla breccia vi "rimase" (… "la sventurata rispose"... fino al cruciale caso Fenaroli e, di nuovo, relativo ergastolo, plausibilmente catalizzatore, se non proprio foriero - Garlati, Orlandi -, della pertinace battaglia dell'ottuagenario contro la istruttoria che e' alla origine del nuovo c.p.p. legato al nome amico di Vassalli ma che tanto deve a Carnelutti), e capì subito che vita lo attendesse per non … coprirsi di analoghe cicatrici e divenne ben presto F.C., con il cimiero sempre in testa.

Un rito di iniziazione infallibile, e non solo all'avvocatura o in specie a quella penale. Si noti: anche se l'imputato fosse stato colpevole – e verosimilmente lo era: C. lo fa, da buon difensore, solo velatamente capire – almeno l'assurdo dell'ergastolo, anziché una lunga ma "finita" pena, era chiaro che potesse e dovesse essergli evitato, proprio perché per C. la pena è risalita liberatoria e non approdo (e forse il mite convento del diritto caninico o i villaggi appeninici in zone disabitate della Toscana loreniana o l'esilio del diritto romano classico le si addice meglio dell'orrido moderno istituto del penitenziario carcerario).

Se il difensore è emblema nelle cause ardue della "funzione mediativa", un ponte che congiunge il giudice e il giudicabile, conviene che non si risparmino i materiali e gli archi – anche i più raffinati - per costruirlo in modo tale da reggere le più sfibranti tensioni. C. non era (né teneva ad essere) un giurista sottile ed "estetico", né un austero scienziato, né un sentenzioso professore: la sua densità concettuale, come la sua celebre eloquenza, sono essenzialmente *mezzi* per essere operatore completo di *jurisprudentia*. E così sapeva giungere, con immediatezza, al cuore delle questioni (giuridiche e verosimilmente, nella professione, anche di fatto), per poi superarle, sconfinando più in alto. Anche per questo non è mai, o quasi mai, autore di pagine che consentano una lettura facile: la pagina è solo per stile scorrevole e semplice, ma occorre fatica per riavvicinarla e digerirla (altra ragione del diffuso "abbandono", a pro' magari dei mini-*puzzles* proceduristi, dopo tutto questi sì facili).

Dunque, sempre, con la ostinazione competitiva di quando studiava per gli esami, si sforza di capire, far capire, difendere, fare bene giudicare. Aveva ragione lui, e non l'Allievo pur a tratti così simile Allorio (che del resto su ciò predicò male, nella disputa con Bigiavi sulla professione, sostenendo bastassero in sua vece le note a sentenza, ma

razzolò assai bene): il diritto dinamico non si impara né si insegna senza una sufficientemente intensa pratica difensiva, ma negli *hard cases*, ed inoltre di indole diretta e non già "schermata". Ed ancora in casi realmente spinosi, magari semi-disperati (donde le alte percentuali di soccombenze). Si inventa e apprende nella immanenza dell'errore, dal rischio della insufficienza e della miopia. Mutato il non poco che si deve, altrettanto vale anche per chi giudica.

Ebbene: la vinta paura, il dovere, lo sforzo, l'agone, la meno imperfetta comprensione. Tutto qui: la sola Università, anche quella tanto più frequentabile di allora, consente di realizzare questo programma solo in rari casi. In questo senso il modello è tutt'altro che anacronistico, seppur non da imitarsi senza un tocco in più di relativismo e qualche giudiziosa minor baldanza[39].

[39] Non oso pensare, avendo iniziato a conoscerlo più da vicino rileggendo "*Daniele*", quanto e come – se fosse vissuto a cavallo di quest'altro secolo – F.C. avrebbe tratto vantaggio dalla informatica giuridica e in quali direzioni avrebbe spinto la navicella della sua "*Processuale*" anche facendo forza su quei remi. Ma forse, allora, avrebbe trovato ancor prima quel momento di requie, e di vero mistero, di cui dicevamo sopra.

SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
ANIMALI INTERESSANTI
PESCE VIPERA
Vertebrato - Abitatore degli abissi marini, ha il corpo lungo e sottile, particolarmente adatto alle grandi profondità. Caratteristica la grossa testa, con l'enorme bocca munita di lunghi ed affilatissimi denti.

SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
ANIMALI INTERESSANTI
POLPO
Invertebrato - Mollusco cefalopodo. Si trova in molti mari; è voracissimo ed ha otto branchie munite di file di ventose che aderiscono tenacemente alle prede. Come cibo predilige i crostacei.

SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
ANIMALI INTERESSANTI
PTERODATTILO GIGANTE
Vertebrato - Era un mostro preistorico che volava. Aveva un lungo e forte becco munito di aculissimi denti conici.

SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
ANIMALI INTERESSANTI
STEGOSAURO
Vertebrato - Animale preistorico che misurava circa 10 metri di lunghezza. È classificato tra i rettili. Di esso si hanno resti fossili trovati in America.

SEGNALIBRO
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
ANIMALI INTERESSANTI
UCCELLO MARTELLO
Vertebrato - Vive in Africa - È piccolo, e la sua caratteristica è di costruirsi il nido con pietruzze colorate, pezzetti di vetro ed altre piccole cose che abbiano molta vi-

DEBORA CREMASCO

Aveva ragione Enrico C.

Siamo convinti che il conflitto societario sia endemico in tutte le realtà organizzate per l'esercizio collettivo di un'attività economica. Siamo però anche convinti che sia possibile prevenirlo e ridurne gli effetti quando si sia attenti alle regole di funzionamento sociale. Sotto questo aspetto, molteplici sono le possibilità offerte dall'ordinamento, in particolare dopo la riforma del diritto societario del 2003, per controllare il governo delle società e sottrarlo ai capricci e alle liti tra soci. Si pensi, in tal senso, alla possibilità per le s.p.a. chiuse, come per quelle quotate, di stipulare patti parasociali, così come di utilizzare apposite clausole statutarie per dare efficacia reale agli accordi tra soci (ad esempio il voto di lista, le categorie speciali di azioni dotate di – o a cui vengono sottratti – particolari diritti amministrativi, i limiti statutari all'esercizio del diritto di voto, ecc.).

Sino all'estate del 2014, in linea generale, non era però possibile emettere azioni che permettessero di esprimere nell'assemblea più di un voto. Vigeva, infatti, il principio di correlazione rischio-potere, *one share one vote,* secondo cui il diritto di incidere sul governo della società è proporzionale al concreto rischio assunto dal socio con l'investimento nel capitale della medesima. Ma, con il c.d. Decreto Competitività (d.l. 24.6.2014 n. 91, convertito con L. 11.8.2014 n. 216) è stata introdotta, anche nel nostro ordinamento, la possibilità di emettere azioni a voto plurimo nelle società chiuse e azioni a voto maggiorato nelle società quotate.

Si è molto discusso sull'opportunità di questa scelta, vigorosamente difesa dal suo promotore, Mucchetti, il quale prima di essere parlamentare era e resta un giornalista economico di valore.

La ratio delle nuove disposizioni che ad un primo approccio possono apparire simili (in entrambi i casi viene attribuito un maggior numero di voti rispetto alla partecipazione azionaria) è però ben diversa.

L'introduzione della maggiorazione del voto nelle società quotate è tesa a disincentivare gli investimenti azionari di breve termine con scopo meramente speculativo a vantaggio di investimenti di medio-lungo periodo da cui può derivare, oltre che una riduzione della volatilità dei corsi azionari, una stabilizzazione degli indirizzi di governo dell'impresa ed un maggior controllo della amministrazione. In tal senso, la disposizione in esame si colloca nello stesso solco del meccanismo premiale che attribuisce un dividendo maggiorato ai "soci fedeli" (d.lgs 27 del 2010).

Per le società chiuse il ricorso alle azioni a voto plurimo ha, invece, quale obiettivo quello di aumentare la gamma di strumenti utilizzabili per incentivare gli investimenti nel capitale di rischio e raccogliere nuove risorse, anche senza un'eccessiva diluizione del gruppo di controllo, in tal modo favorendo i processi di quotazione.

Vediamo, dunque, sinteticamente in che cosa consistono le novità normative.

Le azioni a voto maggiorato delle società quotate

Nelle società quotate, la nuova formulazione dell'art. 127 *quinquies* del Testo Unico della Finanza (TUF) permette di attribuire un diritto di voto maggiorato (sino al massimo di due voti) a ciascuna azione, emessa dalla società e detenuta dal medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dall'iscrizione in apposito registro.

Con delibera Consob del 19 dicembre 2014 n. 19084, è stato dunque introdotto nel Regolamento Emittenti (regolamento Consob n. 11971/1999) il nuovo art. 143 *quater* che disciplina il contenuto minimo del suddetto registro che deve includere i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali l'iscrizione è stata richiesta, con l'indicazione dei vincoli e dei trasferimenti ad esse relativi, nonché la data di iscrizione al medesimo elenco.

In apposita sezione, l'emittente dovrà indicare i dati degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, il numero delle azioni con voto maggiorato e la data da cui decorre la maggiorazione.

Obblighi informativi

L'emittente che preveda la maggiorazione dei voti ovvero l'emissione di azioni a voto plurimo (nei limiti di cui si dirà *infra*) sarà soggetta, ai sensi del comma 4 *bis* dell'art. 85 *bis* del Regolamento Emittenti, a specifici obblighi di informativa nei confronti del pubblico e della Consob, in relazione all'ammontare complessivo dei diritti di voto ed al numero di azioni che compongono il capitale.

Inoltre ai soci che ne facciano richiesta debbono essere messe a disposizione le informazioni contenute nel suddetto elenco speciale, mentre sul sito internet dell'emittente dovranno essere pubblicati i dati identificativi degli azionisti che abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco e che siano titolari di partecipazioni in misura rilevante ai sensi dell'art. 130 del TUF.

Parità di trattamento degli azionisti e perdita della maggiorazione in caso di trasferimento azionario

La maggiorazione del diritto di voto spetta con parità di trattamento, a tutti gli azionisti aventi i requisiti richiesti. In tal modo, l'incremento del diritto di voto non viene legato al titolo, ma al socio, o meglio, alla detenzione azionaria del socio. Di conseguenza, è stato previsto che la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengano azioni a voto maggiorato in misura superiore al 2% (al 5% nel caso di PMI) determini la perdita della maggiorazione.

Salvo diversa disposizione statutaria, la maggiorazione del voto viene invece conservata, in caso di successione *mortis causa* (ovvero di fusione o scissione del titolare societario) e si estende alle azioni di nuova emissione, rinvenienti da un aumento di capitale a titolo gratuito.

Proprio per la parità di trattamento dei soci che le caratterizza, le *loyalty shares* non costituiscono una categoria speciale di azioni, come espressamente confermato dal quinto comma dell'art. 127 *quienquies* TUF. L'introduzione nello statuto della possibilità di attribuire alle azioni un voto maggiorato non determina pertanto il diritto di recesso dei soci non consenzienti.

Computo dei voti

L'ottavo comma del nuovo art. 127 *quinques* del Tuf, chiarisce che "*la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale*".

Mentre per la maggior parte dei diritti amministrativi legati alla titolarità di una determinata quota di capitale non rileva il numero dei voti connessi a tale partecipazione, per le società quotate i cui statuti consentano la maggiorazione del voto o l'emissione di azioni a voto plurimo, il primo comma dell'art. 120 del TUF, come modificato dal Decreto Competitività, prevede che per capitale sociale, ai fini della determinazione del parametro per il computo della soglia prevista per gli obblighi di informativa circa le partecipazioni rilevanti ed i patti parasociali, debba intendersi "*il numero complessivo dei diritti di voto*".

Analogamente, la soglia ai fini dell'OPA obbligatoria fa riferimento, ai sensi dell'art. 44 *bis* del Regolamento Emittenti, al numero complessivo dei diritti di voto comunicati dall'emittente. Al riguardo, va segnalato che è stato previsto l'obbligo di OPA anche nel caso in cui il superamento della soglia rilevante avvenga per effetto della maggiorazione del voto.

Le azioni a voto plurimo delle società non quotate

Il nuovo quarto comma dell'art. 2351 del codice civile dispone che "*lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative*".

È dunque possibile per le società non quotate emettere azioni che diano diritto ad esprimere sino a tre voti ciascuna, in tutte le assemblee ovvero, a seconda delle scelte statutarie, solo quando siano posti in decisione particolari argomenti o quando si verifichino determinate circostanze.

Dunque, senza modificare strutturalmente la composizione del capitale e dell'assemblea, sarà possibile per le società poter contare per alcune materie (ad es. la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio) o al sopravvenire di determinate circostanze (ad esempio la produzione di perdite o il superamento di una determinata soglia di indebitamento) su una maggioranza solida.

Tale nuova formulazione, come si è detto, pone definitivamente fine al principio di una azione un voto, al collegamento proporzionale tra azioni detenute e voto esercitabile, superando il timore immanente di una eccessiva concentrazione del controllo societario[1].

1. Peraltro, anche le strutture di controllo piramidale, da sempre considerate legittime, finiscono per consegnare il go-

Ad onor del vero, va detto, che già la riforma del 2003 aveva, da un lato, superato il principio della connessione tra voto ed azione attribuendo il diritto di voto anche agli strumenti finanziari e, dall'altro lato, con l'emissione di categorie di azioni con voto limitato (in tutto o in parte), finito per garantire proporzionalmente un peso maggiore alle azioni ordinarie. Analogamente, anche lo scaglionamento ed i limiti all'esercizio del voto (attraverso l'introduzione di soglie all'espressione del medesimo) finivano per dare un maggior peso alle azioni non soggette a tali clausole.

Va peraltro segnalato che il legislatore non ha previsto, nel caso di emissione di azioni a voto plurimo, limitazioni o altre disposizioni a favore delle minoranze come ad esempio un limite all'espressione del voto "aggiuntivo" per determinate materie ovvero la conversione delle azioni a voto plurimo in azioni ordinarie al venir meno della situazione che ne aveva giustificato l'emissione; o ancora la necessità di specifiche relazioni a supporto e giustificazione dell'emissione delle azioni in oggetto.

Quorum assembleari per l'emissione delle azioni a voto plurimo e diritto di recesso

La scelta di emettere azioni a voto plurimo può ovviamente avvenire sia in sede di costituzione della società che nel corso della vita della medesima.

Se la scelta interviene *ab origine* da parte di tutti i soci, non si pongono evidentemente questioni in relazione alla possibile compromissione dei diritti dei soci non beneficiati dal maggior diritto di voto. Analogamente, nel caso in cui in sede di costituzione della società venga delegata al consiglio di amministrazione la successiva emissione di azioni a voto plurimo (stabilendone le modalità, i termini ed i quantitativi massimi).

Più complesso è invece il caso dell'introduzione della clausola statutaria che consenta l'emissione di azioni a voto plurimo nel corso della vita della società.

Innanzitutto va evidenziato che per le società costituite successivamente all'entrata in vigore della norma, tale delibera dovrà essere assunta, salve diverse disposizioni statutarie, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con

verno delle società nelle mani di chi indirettamente detiene una minoranza, anche esigua, del capitale della società oggetto di controllo.

la presenza di almeno un terzo del capitale ed il voto favorevole di almeno due terzi del capitale presente secondo quanto previsto dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

Per le società iscritte al Registro delle Imprese alla data del 31 agosto 2014, invece, la maggioranza assembleare necessaria per l'introduzione della previsione statutaria, è innalzata ai due terzi del capitale rappresentato in assemblea sia in prima che in seconda convocazione, secondo quanto disposto dall'art. 212 delle disposizioni di attuazione del codice civile, così come modificato dal d.l. 91/2014.

Ai soci che non hanno concorso alla delibera volta all'introduzione nello statuto della possibilità di emettere azioni a voto plurimo ed alla successiva emissione di tali azioni, spetta il diritto di recesso per tutte o parte delle azioni possedute. Si deve peraltro ritenere che il diritto di recesso spetti anche nel caso in cui alla modifica statutaria non faccia immediato seguito l'aumento di capitale con emissione di azioni a voto plurimo (decisione che concretamente impatta sui diritti di voto, diversamente dalla sola modifica statutaria), atteso il tenore del primo comma, dell'art. 2437, lett. g) che prevede la facoltà di recesso del socio qualora vi siano "*modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione*".

È evidente dunque che, salvo il caso di società di nuova costituzione, la disciplina in esame troverà applicazione prevalentemente in società chiuse a ristretta base sociale, dove sia possibile ottenere il consenso di tutti i soci ovvero dove l'impatto finanziario dell'esercizio del recesso dei soci dissenzienti sia poco rilevante.

Diritto d'opzione

Come è noto, l'articolo 2441 del codice civile prevede che le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute e che solo laddove l'interesse della società

lo esiga, il diritto di opzione possa essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale.
Poiché è evidente che se tutti i soci esercitassero l'opzione e sottoscrivessero l'aumento di capitale divenendo titolari di azioni a voto plurimo verrebbe meno il vantaggio all'emissione stessa della categoria speciale, atteso che i rapporti di partecipazione rimarrebbero inalterati, è presumibile che le emissioni di azioni a voto plurimo siano generalmente prospettate con l'esclusione del diritto di opzione.

Si ritiene che laddove vi sia un interesse della società, sia possibile emettere azioni a voto plurimo escludendo o limitando il diritto di opzione, mentre gli amministratori dovranno illustrare nell'apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione ed i criteri di determinazione del prezzo di emissione[2].

Computo dei diritti di voto ai fini assembleari e diritti amministrativi diversi dal voto

Quanto alle possibili problematiche connesse ad un capitale parzialmente composto da azioni a voto plurimo si segnala innanzitutto il tema della formazione dei quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee.
È evidente, infatti, che nonostante il disposto dell'art. 2368 del codice civile, in tema di costituzione dell'assemblea, che stabilisce che l'assemblea ordinaria sia regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e che l'assemblea straordinaria deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, laddove non si tenesse conto nella determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo del numero di voti connessi alle azioni il senso stesso delle azioni a voto plurimo potrebbe venire meno.
Diversa soluzione si ritiene invece applicabile in relazione ai diritti sociali connessi al possesso di una determinata porzione di capitale sociale come, ad esempio, per la richiesta di rinvio dell'assemblea (art. 2374 c.c.), per la richiesta di convocazione e per l'impugnazione delle assemblee (artt. 2367 e 2377 c.c.), per la denuncia al collegio sindacale ed al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione (artt. 2408 e 2409 c.c.).
Poiché tali diritti sono per legge connessi alla titolarità della porzione di capitale sociale e non al numero di voti esercitabili in assemblea, si deve ritenere che il voto plurimo, così come la maggiorazione nelle società quotate, non incida sui diritti amministrativi diversi dal voto spettanti in forza di determinate aliquote di capitale.

Azioni a voto plurimo e successiva quotazione

Mentre nelle società già ammesse alla negoziazione è vietata l'emissione di azioni a voto plurimo (art. 127 *sexies*, comma 1, TUF), è invece consentita la conservazione di tale categoria di azioni se emesse prima della ammissione della società ad un mercato regolamentato (art.. 127 *sexies*, comma 2, TUF).
Inoltre, mentre lo statuto della società quotate non può prevedere ulteriori maggiorazioni a favore di singole categorie di azioni, è consentita, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, l'emissione di azioni a voto plurimo in caso di aumenti gratuiti di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. ovvero di fusione o scissione.
I nuovi strumenti forniti dal legislatore dovrebbero permettere alle società di attrarre investimenti stabili e favorire il ricorso ai mercati regolamentati, ma potrebbero avere come contro partita la tendenza a conservare il governo delle società nelle mani dell'attuale gruppo di controllo. D'altra parte l'utilizzo delle azioni a voto plurimo e di quelle di fedeltà a voto doppio, potrebbero vincere le resistenze alla quotazione.
La permanenza delle azioni a voto plurimo emesse ante quotazione costituisce sicuramente un vantaggio ed un incentivo per i titolari di tali azioni. Non solo perché esse non saranno più emettibili post quotazione, ma soprattutto perché non sono legate al periodo di possesso, possono attribuire fino a tre voti (e non solo il doppio), e perché il maggior diritto di voto segue l'azione ed è dunque trasferibile.

2. In relazione a tale fattispecie, si segnala il rischio di un possibile abuso di maggioranza laddove l'assemblea deliberasse l'attribuzione del voto multiplo alle sole azioni di una parte dei soci.

SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
COSTUMI
Costume Regionale Russo
Usato nelle feste folcloristiche allietate da danze popolari.
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
COSTUMI
Costume Tradizionale Sardo
Indossato dalle popolane nelle solennità.
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
COSTUMI
Cow-Boy
Aitanti mandriani abitazioni nel domare i più riottosi bovini.
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
COSTUMI
Danzatrice dell'isola di Bali
Nell'arcipelago Malese, nel costume tradizionale indossato per le celebri danze esotiche.
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
COSTUMI
Giovane Buddista
Costume nel quale si addobbano i bimbi in Estremo Oriente nella grande festa della nascita del Buddo.
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
COSTUMI
Pellirosse della Tribù dei Sioux
Alla quale appartennero anche Nuvola Rossa e Toro Seduto.

SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
SEGNALI STRADALI
DI PERICOLO
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
SEGNALI STRADALI
DI PERICOLO
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
SEGNALI STRADALI
DI PERICOLO
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
SEGNALI STRADALI
DI PERICOLO
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
SEGNALI STRADALI
DI PERICOLO
SEGNALIBRO
— OMAGGIO —
FILA
FABBRICA ITALIANA LAPIS AFFINI
LIVORNO
PISA
SEGNALI STRADALI
DI PREAVVISO

MARCO MARIANI

L'efficienza dei servizi pubblici: un'utopia da realizzare

La nostra vita quotidiana è talmente influenzata dai servizi pubblici che oramai compiamo automaticamente e serialmente gesti che ci appaiono naturali e scontati, mentre non lo sono nel senso che non lo sono sempre stati in tutte le epoche e non lo sono tuttora ad ogni latitudine: basta pensare ai primi gesti con cui iniziamo una giornata (accendere la luce, aprire il rubinetto dell'acqua, accendere il gas, etc) per renderci conto che la quantità e la qualità di servizi pubblici che riceviamo – o che non riceviamo! – ha un effetto immediato sulla stessa qualità della nostra vita. E ciò senza alcuna soluzione di continuità, dal momento della nascita (presso una struttura del servizio sanitario nazionale) fino alla morte (servizio cimiteriale), mentre non necessariamente tutti i giorni veniamo in contatto con altri settori dell'ordinamento giuridico (ad esempio, stipulando un contratto di acquisto, prendendo parte ad una assemblea societaria, partecipando ad un processo, invocando o subendo un provvedimento amministrativo, etc).

A fronte di questa oggettiva importanza, ed anzi probabilmente proprio a causa di questa centralità, il diritto dei servizi pubblici ha una collocazione incerta, o meglio caratterizzata da una elevata "volatilità", come conseguenza di diversi concomitanti fattori, tutti ricoducibili alla tanto conclamata quanto irrisoluta questione definitoria del proprio oggetto di indagine ed alla dinamicità dei suoi principali attori protagonisti (Amministrazioni pubbliche, gestori e utenti), la cui posizione si è molto modificata nel tempo per cause esogene ed endogene al mondo dei servizi.

In primo luogo è tutt'altro che chiara ed univoca la definizione stessa di "servizio pubblico" (al singolare), ed anzi quasi in tutte le trattazioni sulla materia si richiama il passaggio di Massimo Severo Giannini, il quale la qualificò come una delle più travagliate del diritto amministrativo. Figurarsi quando si passa all'esame dei "servizi pubblici" (al plurale), peculiarmente caratterizzati settorialmente anche in considerazione dei differenti interessi e bisogni sottostanti.

E qui sorge un ulteriore problema, vale a dire individuazione dell'ambito in cui il "diritto dei servizi pubblici" vada collocato.

Seguendo la tradizione francese del *Droit des services publics*, verrebbe senz'altro da annoverarlo tra le molte partizioni del diritto amministrativo, con il quale anzi all'inizio del XX secolo sostanzialemente quasi coincideva. A medesime conclusioni si giunge seguendo la strada processualista (tutte le controversie in materia di servizi pubblici sono devolute al Giudice Amministrativo).

Purtroppo la soluzione non può essere cosi agevole perchè il diritto amministrativo non è oramai più quello del secolo scorso, o quanto meno l'*agere pubblico* (nel senso della cura dell'interese generale) si esplica non solo attraverso i tradizionali moduli autoritativi (espressione di una posizione di supremazia degli organi pubblici verso il cittadino), bensi anche utilizzando quelli paritetici del diritto comune. Peraltro tutto ciò si inserisce in un più ampio contesto di progressiva crescente commistione a livello ultrastatale tra diritto pubblico e diritto privato, da cui deriva anche la necessità di costruire nuovi concetti ed un nuovo lessico (ad esempio, l'Unione Europea ha creato la nozione di "organismo di diritto pubblico" proprio per superare le distinzioni nazionali tra diritto pubblico e privato).

La straordinaria ampiezza dell'area su cui insistono i servizi pubblici la rende altresì luogo geometrico dei grandi temi del dibattito politico-sociale contemporaneo, tra cui il rapporto tra politica economia e diritto, tra Stato e mercato, tra liberalizzazioni e regolazioni, tutela dei diritti e semplificazioni, l'equilibrio tra il deficit di risorse ed i livelli di welfare attesi dai cittadini, la disomogeneità delle prestazioni rese sulle diverse aree del teritorio nazionale e comunitario e l'esigenza di coesione, la definizione dei concetti si sussidiarietà orizzontale e verticale. In altre parole, la

finalità e l'ampiezza del ruolo che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere.
Poichè le Amministrazioni pubbliche hanno la loro ragion d'essere nel creare i presupposti per l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, che corrispondentemente il prelievo fiscale (e in misura variabile pagano una tariffa quale corrispettivo), attività amministrativa ed efficienza sono un connubio indefettibile. Devono esserlo.
Ed infatti l'art. 97 della Costituzione dispone che gli uffici pubblici siano organizzati in modo che sia assicurato il "buon andamento" dell'attività amministrativa, specificato dall'art. 1 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) per mezzo dei criteri di economicità e di efficacia, così come dall'art. art 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 ("diritto ad una buona amministrazione"). Dunque, possiamo dire che, al pari del principio di legalità, i principi di l'efficienza (che esprime il rapporto tra i mezzi a disposizione ed i risultati conseguiti) ed efficacia (che indica il rapporto tra i risultati e gli obiettivi) facciano parte (debbono far parte!) del DNA dei servizi pubblici.
Tratte queste premesse, dovrebbe essere scontata la posizione di assoluta centralità dell"utente, nel cui interesse il servizio è istituito, in quanto naturale candidato ad essere l'attore protagonista della vicenda.
Ed invece qui cominciano le sorprese (ed i problemi!), perchè tradizionalmente l'utente riveste un misero ruolo di scomoda comparsa, neppure titolare di adeguate posizioni di vantaggio: il cittadino utente tradizionalmente ha una posizione di interesse legittimo, se non di mero fatto, con ogni conseguenza in tema di definizione dei livelli dei servizi da erogare (autonomamente determinati dalla PA con amplissima discrezionalità) e delle forme di tutela in caso di disservizio.
Naturalmente la situazione varia in corrispondenza della tipologia del servizio pubblico interessato, e in materia di servizi pubblici "essenziali" l'utente non è completamente abbandonato a sè stesso.
Rimane però il problema di fondo, cioè quello derivante dall'esistenza stessa del diritto amministrativo, connotato da uno status speciale, di peculiare supremazia, del soggetto agente (PA) rispetto al destinatario. La vicenda prende le mosse in Francia, da cui il nostro ordinamento deriva, con il famoso "arret Blanco" del 1873, con cui il giudice ordinario negò tutela risarcitoria al padre di una bambina rimasta gravemente ferita da un'attività materiale posta in essere negligentemente in occasione di un servizio pubblico.
Negli ultimi decenni molto è cambiato, a cominciare dalle novelle normative che hanno via via valorizzato la concezione della PA quale soggetto al servizio del cittadino e l'utilizzo degli istituti di diritto comune.
Nel mentre il legislatore e gli operatori si affannavano, ben coadiuvati dalla giurisprudenza di ogni ordine a grado, ad interrogarsi su questi ed altri quesiti in materia di servizi pubblici, il vento della globalizzazione ci poneva di fronte all'urgenza ed alla drammaticità di alcune scelte.
È significativo questo stralcio della lettera inviata dalla BCE al Governo Italiano il 5 agosto 2011, nel pieno della tempesta speculativa sull'Italia, in cui le parole più utilizzate sui media erano *rating, spread e default*.
"(...) Nell'attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure:
1.Vediamo l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita. Alcune decisioni recenti prese dal Governo si muovono in questa direzione; altre misure sono in discussione con le parti sociali. Tuttavia, occorre fare di più ed è cruciale muovere in questa direzione con decisione. **Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici** e il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro.
a) **È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali** e dei servizi professionali. **Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala.**
(...) Vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di Settembre 2011".
In estrema sintesi, *fata premunt!*
A seguito di ciò, dal punto di vista legislativo qualcosa è stato fatto. Spostandosi dal piano formale a quello sostanziale, degli obbiettivi raggiunti, il giudizio è ancor meno positivo.
In buona sostanza, la situazione è rimasta inalterata e dunque rimane attuale il giudizio contenuto nell'ultimo studio della Banca d'Italia: "Emergono, in generale, notevoli ritardi dell'Italia nel confronto internazionale e ampi divari territoriali, misurati in termini sia di qualità sia di efficienza, indipendentemente dal livello di governo che fornisce il servizio. I ritardi sembrano riconducibili, a seconda dei casi, ai modelli organizzativi adottati, all'allocazione delle risorse, agli

incentivi degli operatori, ai comportamenti dei cittadini, alla regolamentazione. " (La qualità dei servizi pubblici in Italia, Banca d'Italia, Occasional papers n. 84/2011)

Esistono molti indicatori del benessere di un Paese. Pur con tutte le difficoltà comprensibilmente connesse ai tentativi di misurazione di una realtà così ampia e variegata come i servizi pubblici, emerge un dato univoco e costante: tutti gli indici mostrano una situazione dell'Italia a macchia di leopardo.

L'indicatore più noto è costituito dal PIL *pro capite*, che viene utilizzato dall'Unione Europea su base regionale (nuts) per determinare le aree omogenee su cui calibrare le politiche di coesione dei fondi strutturali:

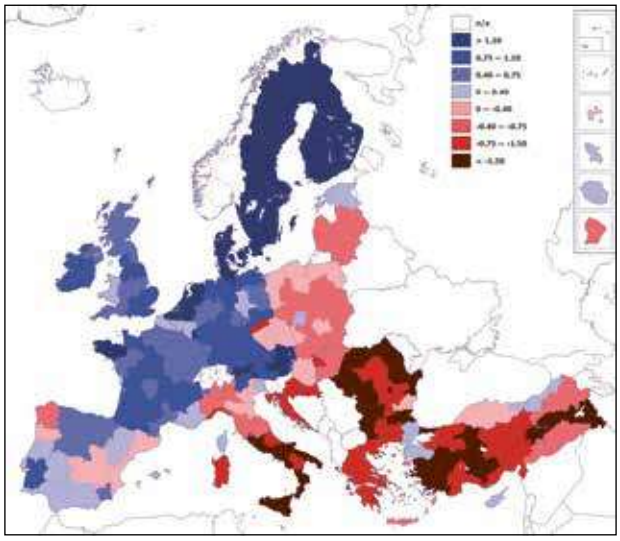

Un indice meno noto, che offre risultati talvolta sorprendenti, è l'indice di qualità dello sviluppo regionale (QUARS). Esso è ottenuto per mezzo di 41 indicatori, a loro volta suddivisi in 7 categorie: Ambiente, Economia, Diritti, Salute, Istruzione, Pari Opportunità e Partecipazione. Ad esempio, le variabili che compongono il macroindicatore "salute" sono: 1)Assistenza domiciliare integrata anziani; 2) Prevenzione ; 3) Liste d'attesa; 4) Migrazioni ospedaliere; 5) Soddisfazione servizio sanitario; 6) Mortalità evitabile.

Un'ulteriore indice è quello della "qualità di governo" (QoG), utilizzato dal The Quality of Government Insitute di Goteborg per conto dell'Unione Europea:

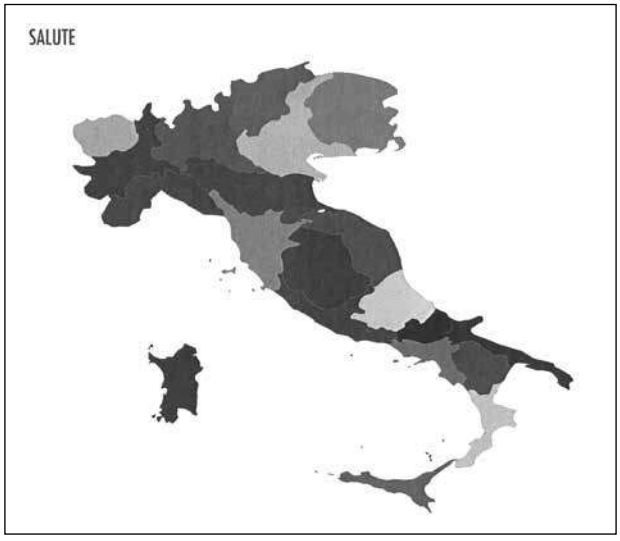

Le immagini infografiche sopra riportate forniscono molti spunti di riflessione e qualche utile indicazione. Oggi erogare servizi efficienti ai cittadini significa orientarsi verso un modello innovativo caratterizzato da elementi quali la necessità di una forte integrazione fra le voci di spesa, l'importanza del ricorso a nuovi strumenti finanziari, l'evoluzione del sistema di monitoraggio e valutazione. La nuova stagione 2014-2020 dei fondi strutturali dell'Unione Europea è un appuntamento strategico per il nostro Paese. Soprattutto in un periodo di acuta crisi economica, l'impiego ottimale e tempestivo delle risorse comunitarie è un importante parametro di efficienza per le amministrazioni locali e centrali. Per raccogliere le sfide che ci attendono, le amministrazioni dovranno abbandonare la tradizionale "cultura dell'adempimento" per indirizzarsi verso investimenti nella diffusione delle conoscenze e nella comunicazione delle buone pratiche. In tale prospettiva può fare la differenza la capacità di apertura delle amministrazioni verso l'esterno.

La progressiva centralità dell'Unione Europea ha determinato un conseguente processo di riforma delle amministrazioni nazionali e, per quanto qui rileva, un radicale mutamento del rapporto tra gestori dei servizi ed utenti. Tradizionalmente tale rapporto ricalcava quello fra Stato e cittadino, in cui quest'ultimo da un lato si trovava sottomesso al soggetto erogatore del servizio (Pubblica Amministrazione), in quanto portatore istituzionalmente di interessi pubblicistici necessariamente prevalenti su quelli privati dell'utente; d'altra parte l'utente poteva contare su una sorta di

protezione da parte della Pubblica Amministrazione erogatrice del servizio pubblico in quanto veniva garantita l'erogazione a prezzi accessibili perchè assorbiti dalla fiscalita generale. Molti fattori hanno determinato la crisi profonda di tale sistema tradizionale tra cui principalmente l'affermazione dei principi comunitari di concorrenza e libero mercato (da applicarsi anche ai servizi di pubblica utilità) per mezzo di liberalizzazioni. Accanto al fenomeno delle liberalizzazioni occorre qui citare quello delle "privatizzazioni", che ha comportato l'istituzione di autorità amministrative indipendenti di settore. L'azione convergente di tali fattori è stata quella di trasformare il rapporto tra erogatore di servizi pubblici ed utenti verso modelli sempre più di natura privatistica, in analogia al rapporto produttore – consumatore.

Per sopperire alla tradizionale "protezione" il legislatore ha previsto che la *customer satisfaction* sia raggiunta coinvolgendo l'utente in tutti i segmenti del servizio e applicando ai servizi pubblici i principi della qualità e dell'efficienza.

Non è dunque un caso che il Codice del consumo, ripetendo la formula già utilizzata dalla legge n. 281/1998, riconosca il fondamentale diritto degli utenti "all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza" (art. 1, comma 2, lett. g)) e ribadendo la centralità delle "carte dei servizi" per assicurare che il "rapporto di utenza" si svolga nel rispetto di standard di qualità predeterminati con la partecipazione degli utenti ed adeguatamente resi pubblici(art. 101). L'articolo 3 del Codice del consumo nel parificare le figure del consumatore e dell'utente, si uniforma al linguaggio normativo comunitario e non distingue fra consumo di un bene e utilizzo di un servizio, sia esso privato o pubblico.

Lo strumento per dare attuazione a questi diritti degli utenti è, dunque, la carta dei servizi, che attualmente risulta disciplinata da ben 9 fonti normative [DPCM 27.1.1994; D. lgs. n. 286/1999, art. 11; Legge n. 244/2007, art. 2, comma 461; D. Lgs. n. 206/2005 – cd. Codice del Consumo – art. 2 lett. g), art. 101; Legge n. 15/2009, art. 4, comma 2; D. Lgs. n. 198/2009; Legge n. 69/2009, artt. 16 e 30; DPR n. 168/2010, art. 11; Legge n. 27/2012, art. 8 e 36], che si sono spesso accavallate reiterando disposizioni della medesima portata: un chiaro sintomo, questo, della difficoltà di applicazione nella pratica

Nel caso dei servizi pubblici affidati dalla PA a terzi concessionari, si instaura un rapporto trilaterale tra la pubblica amministrazione che affida il servizio, il soggetto gestore e, infine, gli utenti. Per tali servizi il rapporto tra ente pubblico e gestore è disciplinato dal contratto di servizio, che dovrà «prevedere livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti» e contenere anche il riferimento agli impegni verso gli utenti da disciplinare in modo specifico nella carta della qualità dei servizi.

In definitiva, il dato normativo rende evidente il superamento della concezione tradizionale che individuava nel servizio pubblico una prestazione amministrativa unilaterale resa al privato, verso l'applicazione del diritto comune. In tale contesto le carte dei servizi sembrano da ricondursi allo schema della promessa unilaterale vincolante *ex lege* per il soggetto erogatore ed efficace nei confronti degli utenti non appena le singole Carte sono rese pubbliche.

I dati a disposizione mostrano un grave ritardo nell'adozione di adeguate Carte dei servizi e molte inadeguatezze nei contratti di servizio.

Nell'ambito dei rapporti paritari di diritto comune, il legislatore ha previsto che obbligatoriamente le Carte dei servizi prevedano in favore dell'utente forme di indennizzo automatico e forfettario in caso di disservizio.

Neppure sotto questo profilo le Carte dei servizi brillano per adeguatezza. A tal fine le associazioni degli utenti e tutti i cittadini farebbero bene a meditare sulle parole di Rudolf Von Jhering, secondo il quale non vi è orazione o effluvio di sentimenti significativi come il tallero che se ne va dalla tasca...

Per un'analisi giuridica sullo stato dell'arte in materia di servizi pubblici sia consentito rinviare al volume "Diritto dei servizi pubblici" di prossima pubblicazione.

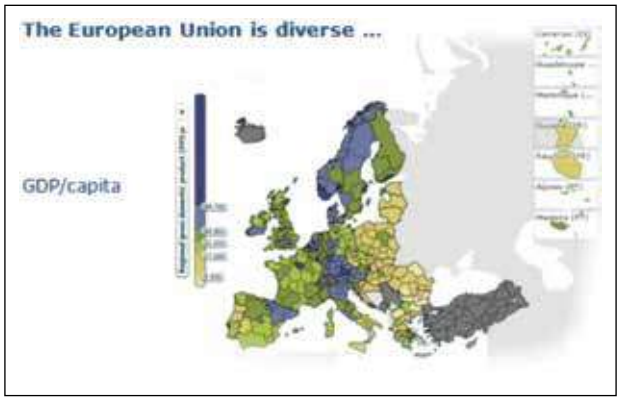

Partendo dalla evoluzione del concetto di servizio pubblico, il libro intende offrire una ricostruzione della materia – estremamente variegata e dai contorni incerti – seguendo un approccio che pone al centro del servizio pubblico la figura dell'utente, anzichè quella

del soggetto gestore o di quello titolare del servizio, come tradizionalmente avviene per mezzo di una inversione dello strumento (PA) con il fine (soddisfazione dell'interesse generale e dei diritti dei singoli utenti) del servizio pubblico. Una inversione che compenetra intimamente ogni segmento di cui si compongono i servizi pubblici, ed è immediatamente percepibile recandosi nella sede di un gestore e verificando se le sedie più comode sono collocate nella stanza riservata all'attesa degli utenti (ammesso che ci sia) o piuttosto in quelle riservate ai *top manager*.

Come riuscire ad offrire una sintesi attraverso una immagine dell'incontro tra Stato e mercato, fra promesse enunciate e quelle mantenute, e in generale tra tutti gli opposti che appaiono inconciliabili anche in ragione della intima connotazione ideologica e dei confliggenti valori e interessi di cui sono espressione? Un'immagine efficace delle mutazioni che hanno riguardato i servizi pubblici – e dei relativi successi ed insuccessi – sarebbe stata quella della tela di Penelope, oppure il cubo di Rubik, o altre ancora. In Italia gli insuccessi sono principalmente imputabili all'inconcludenza della sfera politica e il conservatorismo gattopardesco del *milieu* dell'alta amministrazione, senza dimenticare il vasto intreccio di privilegi ed interessi inconfessabili diffusi a molti livelli tra gli *stakeholders*. Il tutto riconducibile ad un dato ideologico, anzi alla mancanza di esso: segnatamente, la mancanza di una cultura del servizio pubblico. Probabilmente l'immagine raffigurante Mao e Marilyn in bianco e nero riesce a suggerire all'osservatore queste – e forse anche altre – maliziose interpretazioni. Sempre con il dubbio che siano vere, verosimili o del tutto false come l'incontro fra i due protagonisti del quadro, nell'auspicio che ciò induca a riflettere sul rapporto tra ciò che è materialmente esistente e/o accaduto e ciò che invece è frutto del nostro desiderio e/o immaginazione. Ad oggi, l'utopia dell'eterno fanciullo.

GIOVANNI ALBERTI

L'indipendenza dei sindaci: da chi, da che cosa?

La dissociazione, tipica delle società per azioni, fra proprietà e gestione, ha prodotto la necessità di inserire nella struttura di tali società un operatore che controlli la gestione degli amministratori (agenti) ai fini del perseguimento delle finalità a loro fissate dai soci (principali). Nelle legislazioni nazionali tale funzione è stata attribuita a organi aventi strutture e finalità differenti anche se uno scopo omogeneo, nel senso di verificare che il comportamento degli amministratori, che possono avere interessi differenti rispetto a quelli della società, sia improntato alla conservazione del valore dell'impresa nel lungo termine.

La difesa del valore dell'impresa nel tempo non si limita quindi alla valutazione delle singole operazioni nella loro individualità economica ma deve essere relativa all'intera struttura della gestione sotto l'aspetto organizzativo, operativo, di adesione alle norme di legge, in sintesi, come richiesto dall'art. 2403 c.c. non solo "sull'osservanza della legge e dello statuto" ma anche "sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società e sul suo concreto funzionamento".

Non si tratta solo, quindi, di una funzione di verifica formale ma di un intervento sostanziale sulle modalità di gestione per fare in modo che non possano compromettere il mantenimento del valore dell'azienda sociale nel tempo.

In Italia tale funzione è stata attribuita tradizionalmente al Collegio Sindacale, anche se la riforma della normativa societaria del 2003 ha previsto, oltre al sistema tradizionale di organizzazione societaria, altri due sistemi, cosiddetti monistico e dualistico, in cui l'organo di controllo è strutturato in modalità meno autonoma dagli amministratori rispetto al Collegio Sindacale. Il fatto che compito dei Sindaci sia la verifica dell'operato degli amministratori per incarico dei soci, comporta che essi non solo siano liberi da condizionamenti da parte degli amministratori ma richiede che essi siano pure non dipendenti dal volere di alcuni soci attuali, in quanto il loro compito è di preservare il valore della società nel lungo periodo, il che può essere in contrasto con gli interessi degli amministratori e di tutti o parte dei soci attuali.

Il riferimento ai soci attuali quali potenziali portatori di interessi in contrasto con quelli generali della società, deriva dal fatto che l'interesse dei soci che i sindaci debbano tutelare non coincide con i concreti interessi soggettivi che i soci attuali abbiano nei confronti della società ma con l'interesse dei soci, intesi come categoria astratta, a godere dell'incremento del valore delle azioni ed alla distribuzione dei dividendi.

In sintesi, il Collegio Sindacale è deputato a tutelare gli interessi di tutti gli azionisti, attuali o futuri, attraverso la tutela dell'impresa gestita dalla società.

I sindaci dovranno essere, quindi, indipendenti sia dagli amministratori sia dai soci che li hanno designati.

Tale indipendenza è richiesta dalla legge da due punti di vista.

Dal primo punto di vista, a livello sostanziale, la legge tende a sottrarre i sindaci, dopo la loro nomina, da ogni tipo di influenza da parte dei soci, i quali non potranno incidere sulle delibere dei sindaci durante il loro mandato né revocarli se non per giusta causa e con deliberazioni soggette al controllo del Tribunale. Anche l'impulso dei soci al controllo dei sindaci è strettamente regolamentato potendosi concretizzare solo in denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c. con differenti livelli di pressione in relazione al fatto che la segnalazione pervenga da una percentuale qualificata del capitale sociale o da partecipazioni di larga minoranza.

Dall'altro punto di vista, quello formale, il legislatore italiano ha definito regole rigide in materia di legami formali tra i sindaci da una parte e la società e gli amministratori dall'altra parte.

Purtroppo tutte le normative formali sono semplici da applicare ma poco adatte ad adeguarsi alla mutevo-

le situazione dell'ambiente sociale in cui si applicano. Si pensi al cambiamento epocale introdotto nella nostra realtà sociale dal divorzio ad alla sempre più accentuata predisposizione alla creazione di famiglie di fatto, mentre la normativa fa riferimento ai soli rapporti di coniugio come previsti dal codice civile. In proposito solo recentemente, nelle normative secondarie, è stata introdotta la figura del "convivente more uxorio" quale figura di riferimento a interessi particolari dei soggetti che svolgono funzioni comportanti l'indipendenza.

Da un secondo punto di vista l'indipendenza sotto il profilo formale può essere vista in funzione: dei rapporti personali, dei rapporti di lavoro, dei rapporti patrimoniali.

Quanto ai rapporti personali la norma è accentrata sui collegamenti dati dalla parentela, affinità e coniugio con gli amministratori della società, delle società da queste controllate, della controllante e delle società sottoposte al comune controllo.

La disposizione non tiene in considerazione rapporti personali di alto tipo quali la convivenza, le amicizie, i rapporti sociali, tutte situazioni che, seppure spesso difficilmente inquadrabili nell'ambito di una previsione normativa, possono essere ben più condizionanti di un rapporto di parentela ed affinità. La norma non tiene inoltre in considerazione i rapporti personali esistenti tra i sindaci e gli alti dirigenti delle società che, in realtà di grandi dimensioni, sono spesso i veri soggetti economici delle società ed i destinatari dell'opera di controllo del collegio sindacale.

Neppure la posizione quale socio della società è presa in esame nel determinare le condizioni di indipendenza del sindaco. Eppure lo stesso, avendo partecipazioni di rilievo nella società, può essere condizionato da tale sua situazione nella propria attività di controllo.

Da ultimo, nulla è previsto, in materia, relativamente ai rapporti del sindaco con l'azionista di controllo persona fisica, il cui condizionamento degli amministratori delle società controllate assieme alla nomina dei sindaci può produrre un rilevante vulnus all'autonomia dei sindaci stessi.

Relativamente ai rapporti di lavoro, nessun dubbio sussiste sull'incompatibilità della funzione sindacale con un rapporto di lavoro dipendente sussistente con la società stessa, le sue controllate e la sua controllante. Non è infatti ipotizzabile l'indipendenza di un soggetto lavoratore dipendente dal suo datore di lavoro – amministratori della società – che su di lui hanno potere disciplinare.

Anche in questo campo la norma non tiene presente la possibilità che il controllante sia una persona fisica per cui si ammette che il lavoratore dipendente da una persona fisica possa essere sindaco di una società controllata dal suo datore di lavoro. Neppure è prevista causa di incompatibilità per il lavoro prestato quale lavoratore dipendente della società prima della designazione a sindaco, per cui potrebbe sussistere il caso di un soggetto che, dimessosi un certo giorno da lavoratore dipendente della società venga, il giorno seguente, nominato sindaco della società stessa.

Da ultimo non è considerata causa di incompatibilità il fatto che un familiare del sindaco sia dipendente della società che il sindaco deve controllare. Non vi è dubbio che in tal caso si realizzerebbe una dipendenza sostanziale non solo nei confronti degli amministratori ma soprattutto nei confronti dei dirigenti nelle cui mani è il futuro di carriera del familiare dipendente.

Molto più complesso è il valutare il "rapporto continuativo di consulenza e di prestazione d'opera retribuita" (art. 2399 c.c.).

Le ragioni di tali previsioni sono identificabili da una parte nel fatto che la retribuzione di una attività professionale o consulenziale viola il principio di esclusività della fissazione del compenso sindacale da parte della assemblea della società, dall'altra parte dal vincolo di esclusione dell' auto-riesame in quanto l'attività professionale o consulenziale sarebbe volta a consentire agli amministratori di assumere delle decisioni che sarebbero successivamente controllate dal sindaco il quale, in sostanza, perverrebbe e verificare quanto deciso sulla base della sua consulenza.

Peraltro il problema dell'auto-riesame deve essere letto alla luce dell'aggettivo "continuativo" che la legge ha apposto al sostantivo "rapporto". Non sarebbe razionale che, essendo un sindaco massimo esperto in una materia particolare, evidenziandosi un problema su tale materia, gli amministratori non ricorressero al parere del sindaco. Starà, in tal caso, al sindaco valutare se tale suo intervento sia compatibile con le sue funzioni di controllo e comportarsi in modo tale che non venga posta in forse la sua autonomia.

La norma sui rapporti professionali e consulenziali, pur essendo stata recentemente rivista con la riforma del diritto societario del 2003, non tiene conto di una realtà che si va realizzando sempre di più nel senso della creazione di strutture societarie e associative nell'esercizio delle attività professionali. Tale realtà ha portato non solo all'esercizio associato delle professioni ma alla creazione di società di capitali fra professionisti che a loro volta si sviluppano in reti talvolta legate da fragili rapporti collaborativi ma molto

spesso strette da forti e duraturi legami economici. In tali condizioni le previsioni codicistiche in merito alla indipendenza dei sindaci sono palesemente anacronistiche e applicabili con eccesiva ampiezza valutativa.
In tale campo, relativamente ai sindaci, si fa riferimento spesso alle normative relative ai revisori legali la cui struttura organizzativa prevede la convivenza, nella stessa rete societaria, di attività di revisione e di attività consulenziali anche nei confronti della stessa società. Le norme comunitarie in materia di indipendenza dei revisori contabili si basano su due pilastri: il primo pilastro è rappresentato dalla indicazione di materie per le quali non è ammessa la consulenza da parte delle società del gruppo cui partecipa la società di revisione. Non potrà darsi quindi luogo a consulenze in campi che possano incidere sulle valutazioni di bilancio.
Il secondo pilastro è rappresentato dal limite proporzionale dei compensi di consulenza rispetto ai compensi di revisione contabile. La recente Direttiva Comunitaria – c.d. direttiva Barnier – prevede che i compensi per consulenza non possano superare, ogni anno, il settanta percento dei compensi corrisposti per la revisione a società dello stesso gruppo.
Tale norma è senz'altro applicabile, nel nostro paese, ai sindaci investiti del controllo contabile.
La terza area di incompatibilità dei sindaci è rappresentata dagli "altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza" che il sindaco intrattenga con la società, le controllate e le collegate. Significativo è il fatto che, mentre il codice civile cita solo i rapporti di natura patrimoniale, il testo unico della finanza considera (art. 148 TUF) non soltanto i rapporti di "natura patrimoniale" ma anche i rapporti di "natura professionale" con un'estensione che non può essere priva di significato.
Si è molto discusso sul significato da attribuire alla dizione "rapporto patrimoniale".
In economia il concetto di "patrimonio" è un concetto statico, è il fondo di valori che un soggetto possiede in un certo momento. Il rapporto di natura patrimoniale inteso in senso letterale presupporrebbe quindi la correlazione fra due patrimoni, quello del sindaco e quello della società o dei suoi esponenti. Intesa in tal senso la norma sarebbe particolarmente inefficace in quanto escluderebbe il fenomeno reddituale e cioè l'interesse dei soggetti a percepire flussi di ricchezza. In realtà la dissociazione fra reddito e patrimonio è difficilmente ipotizzabile se si tiene conto della ragione per cui la norma è stata prevista. Il patrimonio infatti produce reddito ed il reddito è la conseguenza delle disponibilità di un patrimonio.
Non vi è quindi dubbio che la formula legislativa debba essere riferita a qualsiasi rapporto che abbia per il suo oggetto, le sue conseguenze ed i suoi effetti, un contenuto patrimoniale e reddituale in senso lato.
Così pure i rapporti di natura professionale sono assimilati ai rapporti patrimoniali dal TUF in quanto producenti un corrispettivo per la loro prestazione.
In tutti e due i casi il presupposto per l'incompatibilità è rappresentato dal fatto che i rapporti patrimoniali o professionali ne (del sindaco) "compromettano l'indipendenza".
In campo economico l'indipendenza deve essere vista in termini relativi alla posizione patrimoniale o reddituale del soggetto. La previsione di un mancato introito di un certo importo, per un soggetto può essere rischio che pone in forse la sua sopravvivenza mentre per un altro soggetto può essere una previsione negativa assolutamente sopportabile. Interviene qui il giudizio di professionale valutazione che è tipico dell'etica di ogni essere umano, nell'autovalutazione dei propri fini a dei mezzi a disposizione per raggiungerli. Forse la soluzione del quesito "indipendenza dei sindaci: da chi e da che cosa?" è nella risposta "indipendenza da se stesso, dai propri egoismi, delle proprie posizioni patrimoniali e reddituali".
Per quante normative si introducano a tutela dell'indipendenza dei sindaci non si potrà mai sfuggire alla considerazione che l'attività professionale, soprattutto quanto si sviluppa nel campo dei controlli, non ha come fine il perseguimento di interessi esclusivamente materiali del soggetto, ma deve avere come scopo quello di svolgere al meglio la propria professione perché solo in tal caso il professionista realizza il suo essere professionista.

PRENEZ LE TEMPS

Prenez le temps de jouer,
c'est le secret de l'éternelle jeunesse.

Prenez le temps de lire,
c'est la source du savoir.

Prenez le temps d'aimer
et d'être aimé,
c'est une grâce de Dieu.

Prenez le temps de vous faire des amis,
c'est la voie du bonheur.

Prenez le temps de rire,
c'est la musique de l'âme.

Prenez le temps de penser,
c'est la source de l'action.

Prenez le temps de donner,
la vie est trop courte pour être égoïste.

Prenez le temps de travailler,
c'est le prix du succès.

Prenez le temps de prier,
c'est votre force sur la terre.

Ce poème a été tiré d'un manuscrit anonyme
retrouvé à l'hôtel Bellevue de Cogne

LAMBERTO LAMBERTINI - VALERIO MENALDI

Quasi quasi mi fondo

I *folding* cognitivi tra specializzazioni giuridiche diverse producono innovazione

Sappiamo bene che i casi di aggregazione tra studi non rispondono, almeno nel nostro Paese, a regole prefissate o a protocolli predefiniti e la casistica ha suggerito la nascita di riviste specializzate e la pubblicazione di diversi volumi.

Nella mitologia professionale si narra, ad esempio, di un professore di Genova che, negli anni '90, telefonò ad un avvocato di Milano, che conosceva appena, per proporre un'alleanza che ha determinato la creazione di quello che oggi è il primo studio d'affari italiano.

Altre realtà importanti sono cresciute, invece, aggregando piccoli o medi studi, operativi in settori diversi, dando vita ad aggregati con centinaia di professionisti. Altre ancora hanno costruito un grande gruppo partendo da un solo prestigioso avvocato.

Motivazioni diverse, forme differenziate, una sola vera idea condivisa: l'unione, a certe condizioni, fa la forza. E la forza si misura oggi nei grandi numeri: molte centinaia di professionisti, molte decine di milioni di fatturato, espansione sul territorio nazionale con qualche puntata fuori casa.

Dopo il ruggente decennio 97/2007, la crisi. Anche la crisi ha costituito un'opportunità, inducendo i grandi agglomerati a ridurre i costi, adeguando i compensi alle mutate condizioni del mercato e spostando l'attenzione dai ricavi alla redditività.

Alcune di queste grandi imprese legali hanno raggiunto livelli di sicurezza che li rendono sicuramente resistenti nel tempo.

Altri sono rimasti scottati, cercando di crescere con i cosiddetti *lateral hire*, ma accorgendosi presto che la spesa necessaria per accaparrarsi il nome di prestigio in un settore (o il presunto uomo della pioggia in un altro) non era compensata da un corrispondente aumento di ricavi.

Alcuni hanno fatto i conti con la perdita del *partner* straniero e in un caso, con il fallimento della casa madre.

Tante storie diverse, a dimostrazione che l'attività di avvocato rimane individualmente legata alle caratteristiche personali e alla professionalità originale di chi la esercita e che l'assimilazione alle altre realtà produttive è sempre molto relativa e sconta sempre importanti eccezioni.

Se questo è il quadro di riferimento, vogliamo capire le dinamiche dell'avvicinamento di due studi come quello di Mariani, Menaldi e Associati con sede storica e principale in Firenze e con specializzazione in consulenze amministrative per gli enti pubblici (e le società partecipate dal pubblico) e lo studio Lambertini e Associati, con sede storica e principale in Verona e specializzazione in diritto commerciale.

Entrambi gli studi godono di buona considerazione nelle specializzazioni e nei territori in cui sono rispettivamente operativi.

Entrambi hanno affrontato la crisi adeguando alcune specializzazioni (le soluzioni concordate dalla crisi di impresa per gli L/A; la rinegoziazione del debito che gli enti pubblici avevano contratto con la sottoscrizione dei derivati per gli MM&A), ma mantenendo inalterati e migliorando i livelli di reddito, il numero degli avvocati, le marginalità.

Gli assetti associativi sono rimasti quelli di dieci anni fa, con qualche nuovo ingresso e qualche uscita: il tutto in una prospettiva di totale continuità.

Entrambi gli studi hanno sfruttato il periodo di crisi, allargando il territorio di intervento dalle rispettive regioni alle aree limitrofe e alle sedi in Roma e Milano, alla ricerca di una dimensione più ampia di quella locale.

Dunque i motivi del loro avvicinamento sembrano rispondere ad una logica particolare: non ad affrontare una crisi di incarichi o una perdita dei soci addetti; non ad affrontare perdite di fatturato; non la creazione di un aggregato di grandissime dimensioni; non l'aumento degli addetti alla stessa specializzazione.

Visto da fuori, l'avvicinamento sembra rispondere ad

un altro progetto: la ricerca di una specializzazione originale basata sulle rispettive competenze nel diritto economico dell'impresa pubblica e delle imprese private; la convinzione che vi sia un fertile futuro professionale per una struttura intermedia tra gli studi macro e quelli micro, tra lo studio-azienda e lo studio-boutique.

Gli avvocati dei due studi sembrano convinti dell'importanza di valorizzare i comuni denominatori individuali: stile di lavoro, principi etici, aspetti caratteriali.

Il progetto di fondo si muove nella convinzione che due culture limitrofe, ma non coincidenti, possano sovrapporsi, dando vita a qualcosa di totalmente nuovo. Questo progetto rappresenta un dato acquisto nella ricerca scientifica e costituisce il metodo applicato ai gruppi di lavoro dedicati allo studio delle innovazioni.

È possibile che ciò succeda anche nell'offerta di servizi professionali. La compresenza di saperi di diritto commerciale e di diritto amministrativo è stata certamente utile nella fase delle privatizzazioni. Ma si trattava di lavorare gomito a gomito, integrando i saperi. Qui la ricerca è più ambiziosa ed è quella di trovare nuovi prodotti professionali utili per i due livelli economici, pubblico e privato, che coesistono nel nostro paese.

Ricordando che il pubblico detiene ancora il primato nella produzione di ricavi.

Riusciranno i nostri eroi? Vedremo.

Fatto sta che dall'autunno del '14 i due gruppi stanno procedendo speditamente a quello che sembra un processo di vera integrazione, che coinvolge tutti gli avvocati delle due strutture e che cerca di valorizzare tutte le peculiarità delle rispettive situazioni, senza problemi di marchio o di personalismi.

Per questo il nostro giornale ha messo a confronto due di loro, invitandoli a rivolgersi reciproche domande:

DOMANDE A VALERIO

L.L. La frequentazione della buona tavola e della buona bottiglia è compatibile con l'esercizio rigoroso e costante dell'attività professionale di avvocato?

V.M. Poni questa prima domanda per prendere le misure: ecco perché la buona tavola e la buona bottiglia fanno bene all'avvocato.

Diciamo che se la frequentazione della tavola diventasse rigorosa, ma soprattutto costante, l'esercizio della professione ne subirebbe qualche contraccolpo.

Propongo: poiché il buon vivere aiuta la buona professione e viceversa, occorre ricercare la formula vincente per non rinunciare a entrambi.

L.L. Nei rapporti con gli Enti Pubblici, il ruolo dello studio legale è paragonato ad una Commodity?

V.M. Ritengo di no, per due motivi.

Il primo, come ovvio, attiene alla componente contenziosa, che di per sé rende infungibile l'attività dell'avvocato.

Il secondo aspetto riguarda la rilevanza della struttura burocratica degli Enti che tende anche ad essere autoreferenziale: si rivolge all'esterno solo quando le tematiche da affrontare sono di rilevante complessità e delicatezza. In entrambi i casi direi che la nostra attività assume quasi una veste elitaria.

L.L. C'è uno spazio nel nostro Paese tra i cosiddetti grandi Studi e quelli di piccole dimensioni?

V.M. È stato il motivo del nostro interloquire. Penso proprio di sì.

Una premessa: nessuno può avere in tasca il modello migliore o più longevo.

Detto ciò, sicuramente oggi i grandi Studi si collocano meglio sul mercato rispetto a quelli di piccole dimensioni: gli Studi Legali devono raggiungere livelli dimensionali adeguati alla diversa struttura produttiva che la globalizzazione ha imposto.

In tal senso i piccoli Studi saranno sempre più tagliati

fuori dal mercato della consulenza. Però non si può banalmente rispondere: uniamoci per non morire.
Non è solo un processo quantitativo. Lo spazio deve essere conquistato anche con altro.
Rifletto su un aspetto specifico.
I grandi Studi, soprattutto italiani, hanno indubbiamente migliorato gli standard qualitativi del lavoro, mentre non tutti hanno lavorato sul senso di comunità. In molti casi non si è costruito, infatti, uno spirito, una cultura di studio: abbiamo assistito a fenomeni "condominiali" o a grandi conglomerati professionali, basati solo sul formalismo della regola statutaria, dove la coesione e il senso di appartenenza sono stati relegati in fondo, nella sezione "miscellanea".
E ciò è avvenuto soprattutto quando i piccoli Studi hanno voluto scalare il cielo e, attraverso le formule sintetiche, diventare immediatamente grandi.
Per me, invece, il senso della comunità è imprescindibile: oltre a rendere piacevole il rapporto interno, aiuta nel posizionamento sul mercato: i clienti ti avvertono come un'entità stabile, non oggetto di fenomeni disgregativi e, quindi, affidabile.
Siamo in una fase di mezzo nella quale resiste l'importanza del valore del singolo professionista, ma la stabilità organizzativa ha pari rilevanza: il cliente deve sapere che fra dieci anni troverà te e la tua organizzazione, semmai ancora più forte.
Ecco: la dimensione media consente di lavorare bene su questo "*intangible value*" e di rispondere, nel contempo, alla sfida della nuova fase economica.
E, comunque, anche se non si è grandi, si può essere importanti.

L.L. Se esiste questo spazio, un motto di uno studio ipotetico di tal tipo dev'essere, come per Harrods: "*omnes, omnibus, ubisque*".

V.M. No, questo è proprio dei conglomerati.
Non ho un motto per la comunicazione esterna, mentre ho le idee chiare per quella interna.
Proprio per dare sostanza all'idea di comunità, suggerirei enfaticamente: "*se sei parte di una squadra, lotta per far vincere il punto di sintesi, mai il tuo punto di vista*". Se proviamo a tradurlo in inglese, suona anche bene.
Mi si accuserà di essere doroteo? Risponderò che ho festeggiato i cinquanta anni.

L.L. Per le vacanze estive preferisci il mare o la montagna?

V.M. Ho un programma collaudato: mare, estero, paesino delle origini molisane, montagna.

DOMANDE A LAMBERTO

V.M. Mi sto preparando al viaggio estivo in California e, quindi, inizio con David Packard: "*Le aziende esistono per fare qualcosa che sia degno di valore per la società. Potete guardarvi intorno e vedere ancora gente che è interessata solo al denaro, ma la spinta sottostante viene in gran parte dal desiderio di fare qualcos'altro: realizzare un prodotto, offrire un servizio, in generale fare qualcosa che abbia un valore*". Possiamo trasporlo anche agli studi legali?

L.L. Caro Valerio, premessa la mia invidia per il tuo prossimo viaggio in California (per il quale però ti consiglio di portare un po' d'acqua da qualche risorgiva di Pontedera), ti rispondo condividendo Packard. Sono da sempre convinto che il mestiere d'avvocato abbia una stella polare a cui rivolgere lo sguardo ogni giorno: rappresentare, al meglio delle nostre possibilità, chi ci ha delegato, nello scontro processuale perché tutte le sue ragioni siano valutate dal giudice o dagli arbitri, nel rapporto contrattuale perché l'equilibrio tra i diversi interessi sia efficiente; nella comunità in cui opera affinché goda di merito reputazionale.
Considero il nostro mestiere una vocazione a risolvere i problemi altrui con tutte le capacità necessarie, da una perfetta padronanza del tema giuridico, ad un'individuazione dei reali interessi della parte rappresentata, sino alla realizzazione di tali interessi.
Se è così – e a me sembra proprio che così sia – il compenso che riceviamo per la nostra prestazione è conseguenza del nostro impegno e della nostra capacità, non il fine.
Non erano poi lontani da questa impostazione gli inglesi, quando pensavano alle loro toghe. Come ricordi, le stesse hanno una tasca nella schiena, affinchè il cliente vi depositi il compenso per l'attività processuale svolta dall'avvocato. Sembra un atto farisaico ed è invece il riconoscimento del principio per cui comunque l'avvo-

cato è impegnato al massimo delle sue possibilità, indipendentemente dal compenso ricevuto.

V.M. Per continuare sul filo della cultura americana, tu mi hai sollecitato sul motto e io ti chiedo, invece, quale potrebbe essere *"the mission statement"* dello Studio?

L.L. Se mi permetti, caro Valerio, di proporre un motto, mi rifarei al classico: *"Age quod agis"*. Facciamo bene quel che dobbiamo fare, giorno per giorno, convinti che anche i più alti ideali e le mete più lontane si raggiungano passo dopo passo. Purché quei passi siano saldi e nella giusta direzione.

Se possiamo dare una missione allo studio che stiamo cercando di creare, mi sembrerebbe riassumibile in una nuova forma di aggregazione, che offra innanzitutto ai giovani professionisti il rapporto personale per trasmettere i valori di un mestiere che non si impara dai libri; che consenta a tutti di sentirsi, a pieno titolo, parte di un progetto comune, indipendentemente dai ruoli e dalle attività svolte. E il progetto comune o, se vuoi, la missione, mi sembra avere una caratteristica individuante: essere l'incrocio tra le iniziative economiche (pubbliche o private che siano) e l'inquadramento giuridico che le stesse debbono osservare, per creare ricchezza per i soci, per i dipendenti, per gli utenti, nel rispetto della dignità di ciascuno e del mondo che ci circonda.

Fare impresa, in un paese come il nostro, sconta sempre il pregiudizio che la ricchezza sia il prodotto dello sfruttamento di chi lavora, del territorio, del consumatore.

Da qui l'ideologia che l'impresa pubblica non deve creare profitti, ma soddisfare bisogni.

Contro questa sottocultura, anche il nostro lavoro può dare un contributo positivo, soprattutto individuando i temi per cui l'impresa pubblica può essere redditizia e quella privata può garantire sicurezza.

V.M. Sempre sul fronte internazionale. È possibile l'internazionalizzazione di uno Studio di medie dimensioni?

L.L. Personalmente non ho coltivato in questi decenni di professione gli aspetti internazionali di un'economia che andava progressivamente globalizzandosi. Ho potuto però osservare i fenomeni di depotenziamento delle autorità statuali rispetto all'internazionalizzazione delle grandi imprese.

Registro però un personale ritardo rispetto a quanto sta succedendo. Non voglio giustificarmi, ma credo che il mio ritardo sia anche legato all'idea che l'economia europea sia andata, negli ultimi trent'anni, nella direzione sbagliata. Mi spiego: ogni paese ha cercato di esportare verso altri continenti: l'America, l'Asia, l'America Latina e così via. In questo modo ci si è dimenticati che il maggior livello di consumi si realizza nei paesi europei. In questo modo consentendo che il mercato più ricco del mondo fosse penetrato da altri produttori.

Se a questo unisci il ritardo nella ricerca di un'unità politica, credendo che l'unità monetaria sia sufficiente, avrai il quadro di quello che penso rispetto all'internazionalizzazione possibile.

Uno studio di dimensioni medie, per rispondere esattamente alla tua domanda, può giocare un ruolo non secondario nei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese, se ed in quanto possa offrire un ancoraggio normativo ed un'assistenza reale nel paese di arrivo, tramite saldi rapporti con studi locali attrezzati alla bisognoa.

Le dimensioni dello studio, a questo punto, mi sembrano indifferenti. Conta semmai la cultura, la relazione con gli studi degli altri paesi, la capacità di offrire un servizio complessivo.

Personalmente mi sento molto poco adeguato rispetto a questa attività, ma di certo nei professionisti dei nostri rispettivi studi vedo soggetti capaci, alcuni di quali con relazioni molto significative ed esperienze molto positive. Anche quelli come me dovranno riconvertirsi ed anche molto in fretta.

V.M. Ritorniamo alle vicende domestiche. LA è un campione nel conflitto societario, ma più volte hai detto che nel futuro ci sarà sempre più spazio per la consulenza. È un cambio di strategia o una riflessione sul mutamento delle dinamiche di mercato?

L.L. Ti ringrazio Valerio per il Tuo apprezzamento. In effetti è vero che nel conflitto societario abbiamo espresso la parte migliore di noi stessi. E cercheremo di continuare a farlo. È anche vero però che la crisi ha molto ridotto il conflitto: se non vi sono soldi per remunerare il recesso, c'è poco da "confliggere". Trovi

una conferma di questa mia affermazione nella scarsità di lavoro che hanno i nuovi tribunali specializzati per le imprese. Parlo di scarsità relativa, naturalmente. Ma di certo i tribunali distrettuali non hanno neppure la metà delle cause che pendevano dinanzi ai 168 tribunali italiani, prima del settembre del 2013.
Ed è vero anche che, se riusciremo ad uscire dalla crisi, si sarà operata una selezione che, per un lungo periodo, ridurrà il livello di conflitto tra soci che, essendo endemico, continuerà a manifestarsi.
Credo pertanto che una delle missioni più impegnative per chi si interessa di diritto societario, sia quella di mettere in atto tutte le azioni preventive e conciliative che impediscano lo svilupparsi di un conflitto. Conflitto che, come sappiamo, è molto pericoloso per la sopravvivenza delle aziende, determinandone a volte l'estinzione.
Per questo l'attività dell'esperto di diritto societario deve essere indirizzata maggiormente alla consulenza e alla prevenzione delle possibili occasioni di scontro.

V.M. In una prima fase abbiamo assistito all'insostenibile forza attrattiva dei grandi Studi nei confronti dei professori universitari, ma, in una fase successiva, al fenomeno opposto. Pensi che uno Studio di medie dimensioni possa diventare il luogo ideale anche per importanti personalità accademiche?

L.L. Sono convinto che il futuro dei giuristi, che hanno impegnato la maggior parte del loro tempo nell'accademia, possa ugualmente realizzarsi nello studio individuale in quello di piccole o medie dimensioni, che in quello di grandi dimensioni. Dipende naturalmente dalle qualità del giurista. Certamente Carnelutti non aveva bisogno di grandi aiuti per sviluppare la propria capacità. Analogamente Guido Rossi, il nostro amico Claudio Consolo non necessitano di grandi dimensioni, per ricevere incarichi molto importanti. Lo stesso può dirsi per l'amico Pippo Portale o per Francesco Benatti, il quali comunque hanno strutture di dimensioni ragguardevoli. Se pensi alla presenza di Bonelli nello studio omonimo, vedi che anche le grandi strutture possono offrire mezzi di realizzazione della propria professionalità.
Per venire a noi, credo che ciò che abbiamo in mente di costruire possa rappresentare un proficuo ed importante rapporto anche per il giurista che voglia mantenere l'elevata qualità della sua ricerca scientifica, per coniugarla al meglio nella vita professionale attiva. Ed il nostro amico Stefano ne sarà una brillante dimostrazione.

V.M. La raffinatezza è la cifra della tua personalità. Può esistere uno Studio Legale raffinato?

L.L. Ti ringrazio molto anche per questo tuo apprezzamento, che peraltro non merito. Fingendo per un momento che la cifra della mia personalità sia quella che tu bonariamente mi attribuisci, rispondo dicendo che la raffinatezza nell'attività dell'avvocato può essere ricercata solo in un sistema di valori basati sulla sua cultura. E ciò indipendentemente dal settore del diritto in cui si opera. Ogni avvocato è prima di tutto una persona, donna o uomo: se quella donna o quell'uomo nutrono valori positivi, coltivano l'indipendenza da qualsia potere, ritengono che il guadagno sia la conseguenza della loro attività e non il fine e se sono convinti di cercare la bellezza nel mondo che ci circonda e le regole di governo di sé e degli altri anche nella cultura giuridica, allora possiamo dire che la raffinatezza è una cifra stilistica che si può condividere anche all'interno di uno studio. Indipendentemente dall'eleganza dei locali, dalla qualità degli arredi e del modo di vestire.

Ecco una parte del confronto tra i due avvocati che si stanno guardando, insieme ai loro colleghi, per gettare un ponte professionale verso il futuro.
Hanno specializzazioni diverse, regioni di provenienza parzialmente diverse, comunità di sentire e di desiderare un luogo di lavoro che soddisfi le loro ambizioni di fare sempre meglio per realizzare se stessi e coloro con cui collaborano.
Il giornale che state leggendo sarà fedele testimone di questo processo e, se tutto andrà come deve, diventerà anche l'unico giornale delle due realtà.

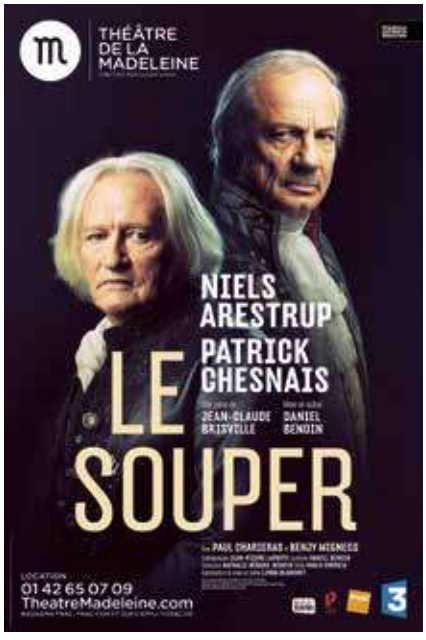

PBV
ItaliaOggi
Dir. Resp.: Paolo Panerai
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Sezione: EVIDENZE
Edizione del: 30/03/15
Estratto da pag.: 33
Foglio: 1/3

Il governo mette nero su bianco il concetto di sintesi processuale per avvocati e giudici

Arriva la norma asciuga-cause

Basta con il giuridichese. A prova di processo telematico

Pagina a cura
DI MARIA CHIARA FURLÒ

«Parlare chiaro è una questione di etica della democrazia. Perché se quello che si dice e si scrive è comprensibile, è per tutti». Una frase sempre attuale che appartiene al magistrato e scrittore **Gianrico Carofiglio**, ma che diventa ancora più adatta ai nostri giorni se si associa al provvedimento approvato lo scorso 10 febbraio 2015 dal Consiglio dei Ministri volto a ridefinire il quadro della giustizia civile in Italia. Tra i vari interventi, viene infatti introdotto il concetto di «sintesi processuale». In pratica, gli atti del processo scritti da avvocati e giudici dovranno essere sintetici, lineari e comprensibili, tenendo conto anche della velocità del processo telematico.

Stop al «giuridichese» quindi, con grande sollievo per alcuni avvocati e disappunto per altri che considerano un intervento del genere poco risolutivo rispetto alla massa di arretrato che affligge la giustizia italiana, oppure lo vedono come una limitazione della propria attività professionale.

«Era ora!» esclama per esempio **Silvia Formenti**, associate partner di ***Roedl & Partner***, aggiungendo che c'è un grande bisogno di modernizzare e ottimizzare il linguaggio della giustizia.

«Accolgo con grande favore questo tentativo di modificare in parte un aspetto del mio mestiere che ho sempre trovato superato e poco rispondente alle esigenze attuali della giustizia», continua Formenti sottolineando che soprattutto le nuove generazioni stanno man mano perdendo la prolissità e la ridondanza del «legalese», caratterizzato dalla ripetizione degli stessi concetti, «ripetizione resa possibile dall'uso sconsiderato e frequente del copia e incolla, che contribuisce a rendere meno rapida ed efficiente l'attività giudiziaria».

Molto positivo anche il commento di **Alessandra Massolo**, senior associate responsabile del dipartimento litigation di ***Jenny Avvocati***, secondo lei il principio ha un senso e recepisce l'orientamento già affermatosi in giurisprudenza secondo cui «l'immotivata ampiezza delle difese di parte, oltre a non giovare alla chiarezza delle stesse concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio (Cass. Civ. Sez. II, 04/07/2012, n.11199). Per questo motivo l'avvocato ritiene inoltre che il provvedimento «non limiti l'attività degli avvocati, dal momento che non pregiudica l'approfondimento dei temi giuridici oggetto della controversia e la strategia processuale, bensì mira a rendere più efficiente e veloce il processo».

Sul punto esprime un parere favorevole anche **Chiara Pigozzi** dello ***studio legale Lambertini***, la professionista ammette che da sempre nel suo studio viene attribuita estrema importanza alla sintesi e che viene privilegiato l'utilizzo di una scrittura semplice, chiara e stringata.

«Proprio in un'ottica di semplificazione e sinteticità, qualche anno fa avevamo fissato un limite massimo di quindici pagine per gli atti di causa, limite che – anche se molte volte non è stato rispettato per la complessità delle questioni– aveva ed ha lo scopo di favorire il più possibile la sintesi e la chiarezza» ha aggiunto.

Al di là dell'astrattezza del principio, per **David Maria Santoro**, partner di ***De Berti Jacchia Franchini Forlani***, «in sé condivisibile», occorrerà poi vedere in quali concrete prescrizioni verrà tradotto. Secondo lui, «sarebbero per certo lesive del diritto di difesa prescrizioni che, in nome della sintesi, avessero per effetto la limitazione della possibilità per l'avvocato di opporre

Peso: 100%

107-142-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi
Edizione del: 30/03/15
Estratto da pag.: 33
Foglio: 2/3
Sezione: EVIDENZE

tutti quegli argomenti che, a suo giudizio, ragionevolmente supportino le ragioni del suo assistito: se un'azione giudiziale va respinta è perché è infondata ma certo non perché gli atti di difesa sono prolissi».

La «sinteticità» è certamente una dote e spesso va a beneficio della chiarezza. Brevità entro certi limiti però, altrimenti ne risente la completezza. In definitiva il principio è buono: si tratta di capire come metterlo in pratica. Questa la sintesi del pensiero espresso da **Cristina Bellomunno**, of counsel di ***Legalitax***. «Il principio è, nella sua astrattezza, una buona cosa che certo però non ci si può illudere possa risolve l'annosa questione di processi lunghi e lenti ma può contribuire - insieme a altri provvedimenti - a migliorare la situazione», commenta Bellomunno aggiungendo che adesso si tratterà di capire come questo principio si possa tradurre in specifiche prescrizioni (ci sarà un massimo di pagine o di battute che potranno essere scritte? In relazione al numero delle parti difese?), come si possa conciliare, ad esempio, con l'onere di specifica contestazione di tutti i fatti allegati dagli avversari, pena il loro implicito riconoscimento e quali saranno le sanzioni conseguenti alla violazione di detto principio.

Che l'obiettivo da raggiungere sia giusto e vada sostenuto La vede lo pensa anche **Mauro Intagliata**, partner dello ***studio legale Rovacchi Intagliata e Associati*** di Reggio Emilia, che mostra invece perplessità e dubbi in merito alle scelte che in concreto verranno proposte «soprattutto se l'accelerazione della causa non si coniughi adeguatamente alle esigenze irrinunciabili e insopprimibili del diritto della parte processuale a far valere tutte le proprie ragioni e difese nel corso del procedimento. Sulla necessità di sinteticità ben venga il richiamo in un atto normativo per eliminare inutili e prolisse stesure, ma il timore è quello di sacrificare, in nome della efficienza e rapidità dei giudizi, l'importanza del lavoro di approfondimento dottrinario e giurisprudenziale che talvolta comporta una redazione degli atti lunga e articolata».

Sull'utilità generale del provvedimento dubbi ce ne sono pochi secondo **Gaetano Arnò**, partner di ***PwC Tax and Legal Services***, che ricorda come già un anno e mezzo fa, il primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, scrisse a **Guido Alpa**, presidente del Consiglio Nazionale Forense, chiedendogli un supporto per fare in modo che gli avvocati seguissero la logica della «concisa esposizione», suggerendo che il ricorso e gli altri atti dinanzi alla Suprema Corte non superassero le venti pagine. «Personalmente, avrei preferito che a questo risultato si arrivasse con la logica del buon senso - continua Arnò - tra l'altro esistono già norme contenute nelle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile che invitano i giudici ad applicare adeguati criteri di sinteticità nella redazione delle sentenze».

Il parere di **Danilo Lombardo**, fondatore dello ***Studio Legale Lombardo*** di Roma, è che gli obiettivi della riduzione dei tempi processuali non può passare attraverso il meccanismo della sintesi processuale, soprattutto in ambito civile. «Sono i tempi e le strutture della giustizia a non tenere il passo con la necessità della celerità che la difesa impone e non la lunghezza degli scritti difensivi» perciò l'avvocato ritiene che sia invece necessario «ridurre il conten-

Peso: 100%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
107-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi

Edizione del: 30/03/15
Estratto da pag.: 33
Foglio: 3/3

Sezione: EVIDENZE

zioso a monte, come già si è cercato di fare con le modifiche introdotte dalla mini riforma della giustizia civile, tra cui l'introduzione della negoziazione assistita, la possibilità di ricorrere alla procedura di arbitrato o quella di estendere le ipotesi del rito sommario. Solo evitando cause bagatellari e inutili contenziosi potremo ridurre i tempi della giustizia, e non anche impedendo all'avvocato di esplicare sino in fondo la propria attività professionale, con rischio di ledere finanche il diritto di difesa della parte assistita».

Il provvedimento del governo sarebbe invece una vera e propria «iattura» per **Salvatore Nolasco** di ***Carnelutti studio legale associato*** perché «al di là di quelle che possono essere cause bagatellari - per le quali peraltro il codice civile già prevede il rito sommario - non si vede perché introdurre una sintesi della sintesi. Per le cause ordinarie e complesse, credo francamente che una legge che imponga la sintesi corra il rischio di tradursi un'incapacità e impossibilità di difendersi al meglio».

© Riproduzione riservata

Peso: 100%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

107-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi
Dir. Resp.: Paolo Panerai
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Sezione: SCENARIO LEGALE
Edizione del: 18/05/15
Estratto da pag.: 24
Foglio: 1/1

Cominciare a smaltire l'arretrato, chi preferisce partire dal «secolo scorso» e chi dalle cause più recenti

Per cominciare a risolvere il problema del gigantesco arretrato che intasa la giustizia civile italiana, secondo il capo del dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria Mario Barbuto «bisogna dare precedenza assoluta alle cause del secolo scorso». Dando un'occhiata ai numeri, ci si accorge che sono 86.283 le cause appartenenti ormai al secolo scorso e ancora in attesa di giudizio, mentre quelle di inizio millennio, comprese tra il 2001 e il 2005 ammontano a 127.146. Le liti che vantano più di un lustro, iscritte quindi tra il 2006 e il 2010, sono 835.190 e le più recenti, che vanno dal 2011 e il 2013, superano invece i 2 milioni e mezzo.

Iniziare dalle cause del secolo scorso è «doveroso a tutela dei cittadini e delle imprese in attesa di giustizia da lungo tempo e si è dimostrato un sistema molto efficiente nel noto caso virtuoso del Tribunale di Torino». Questa l'opinione di **Silvia Lazzeretti**, partner del dipartimento di contenzioso dello studio ***Macchi di Cellere Gangemi*** che suggerisce come un altro modo per agevolare la gestione dei procedimenti potrebbe essere quello di limitare le udienze a quelle effettivamente necessarie all'esito delle quali dovrebbe essere presa una decisione sulle questioni trattate «che faccia progredire il processo, evitando le udienze nelle quali l'effettiva presenza del giudice e degli avvocati non è risolutiva. Questo alleggerirebbe il lavoro dei giudici e delle cancellerie oltre che quello degli avvocati».

La pensa invece in modo radicalmente opposto **Federico Cena**, socio dello ***studio Lambertini & Associati***, convinto che la precedenza vada data alle situazioni che ancora non siano divenute patologiche, «per supportare gli accenni di ripresa economica che si intravvedono e far percepire che lo Stato sta reagendo alla situazione precedente». L'auspicio del professionista è poi che la diminuzione del contezioso dia effettivamente la possibilità di recuperare l'arretrato, rimane tuttavia scettico considerando che «il problema sta nei numeri degli addetti al settore giustizia, che è insufficiente, e negli strumenti troppo spesso inadeguati che lo Stato appronta per i magistrati (tra cui il pct che ha tradito, come prevedibile, le aspettative di molti). Tanto più e tanto meglio l'amministrazione della giustizia supporterà il lavoro dei giudici, tanto migliore e più veloce sarà la risposta alla richiesta di giustizia. Solo in questo modo eviteremo nuovi accumuli di arretrato. L'esperienza delle sezioni stralcio insegna, infatti, che gli strumenti deflattivi eccezionali di oggi, senza una revisione del sistema complessiva e organica, non impediscono il ripetersi in futuro di un nuovo accumulo di arretrati».

Per cominciare a risolvere il problema, il partner di ***Osborne Clarke*, Federico Banti**, ritiene che vadano incentivati i magistrati a definire rapidamente tutti quei procedimenti che non necessitano di istruttoria e nei quali lo scambio continuo di memorie difensive «si risolve solo in un inutile appesantimento di carte da leggere, senza aggiungere gran che agli argomenti già spesi». Gli strumenti processuali secondo Banti non mancano, e alcuni magistrati già ne fanno ampio uso. «Occorre maggiore volontà di applicare, a livello generali, gli strumenti esistenti per una conclusione rapida dei procedimenti. Ritengo che l'iniziativa debba inevitabilmente partire dalla magistratura, l'avvocatura non potrà far altro che adeguarsi», conclude l'avvocato.

Silvia Lazzaretti

Federico Cena

Federico Banti

Peso: 34%

Telpress Servizi di Media Monitoring

DAVIDE PACHERA

Le forme di realizzazione dell'attivo fallimentare: la cessione delle azioni

Negli ultimi anni le procedure concorsuali hanno subito una profonda trasformazione, non solo sotto il profilo normativo, ma anche sotto il profilo delle formule tecniche impiegate per la realizzazione degli obiettivi di liquidazione dell'attivo.

Il tema della cessione delle azioni di pertinenza della massa – o delle azioni di massa – ha ricevuto una significativa accentuazione con la riforma della legge fallimentare del 2007.

Il legislatore ha inteso attribuire al contenzioso genericamente inteso il valore di specifico *asset* da monetizzare in sede di realizzazione unitaria dell'attivo.

In particolare, sono state favorite non solo le aggregazioni di valori dirette al miglior realizzo dell'attivo, ma sono stati individuati gli *assets* monetizzabili. I crediti, le azioni revocatorie, le quote societarie, risultano oggi espressamente presi in considerazione quali *beni* presenti nella disponibilità gestoria del curatore per formarne oggetto di alienazione anche anticipata (F. De Santis, *La cessione delle azioni di massa*, in *Il Fall*. n. 10/2008, p. 1121).

La cessione di crediti ed azioni viene prevista allo scopo precipuo di accelerare le procedure di liquidazione dell'attivo, e la liquidazione è tanto più veloce ed efficace quanto più il curatore riesce a portare a compimento forme di cessione in blocco.

È perciò da condividersi l'osservazione secondo la quale "*la cessione unitaria di rapporti giuridici non ha più carattere eccezionale e sembra anzi costituire il criterio prioritario della liquidazione pur nei casi in cui non sia possibile la liquidazione dell'intera azienda*" (P.Liccardo – G. Federico, sub art. 106, II, Bologna, 2007, 1773).

L'istituto della cessione delle azioni si basa su due ipotesi tipiche:

a) la c.d. "cessione autonoma", prevista in tema di vendita fallimentare: l'art. 106, co. 1, l.fall., stabilisce infatti che "*Il curatore può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti*";

b) la c.d. "cessione concordataria", che può essere inserita come clausola della proposta di concordato fallimentare presentata da uno o più creditori o da un terzo (non anche dall'assuntore, o dal fallito), quando abbia ad oggetto, oltre ai beni inclusi nell'attivo fallimentare, anche le "*azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa*" (art. 124, ult. co., prima parte, l.fall.).

Il mancato richiamo dell'art. 106 alle azioni recuperatorie e risarcitorie si ritiene non possa valere per escluderne la cedibilità; anzitutto, perché la "liquidazione" delle relative pretese viene inserita per legge nel programma di cui all'art. 104 *ter* e, in secondo luogo, perché di cessione delle azioni (aventi ad oggetto pretese) "di pertinenza della massa" si torna a parlare in altra sede delle legge fallimentare, ma sempre in materia di regolazione dei meccanismi di realizzazione dell'attivo.

Ed infatti, fuori dallo specifico scenario della cedibilità, la legge fa comunque riferimento alle "*azioni che derivano dal fallimento*" (art. 24, l.fall.), alle "*azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie*" (art. 104 *ter*, co. 4, l.fall.) ed ai "*crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione*" (art. 106, comma 1, l.fall.), evidentemente considerando, per un verso, che possano sussistere *diritti od obblighi* in corso di *formazione*, la cui consistenza giuridica e patrimoniale dipende essenzialmente dall'iniziativa processuale del curatore fallimentare; per altro verso, che possano esistere *fenomeni di disgregazione* o *depauperazione* del patrimonio attivo, dai quali possono derivare pretese latamente riparatorie, anch'esse da azionare in sede processuale grazie alla legittimazione esclusiva del curatore.

Del resto, la massa patrimoniale, che l'apertura del fallimento cristallizza nella disponibilità gestoria della curatela, non è composta soltanto dai beni (in senso materiale e giuridico) riferibili alla persona del debitore. Essa è composta anche da una serie di situazioni

giuridiche soggettive attivabili soltanto dalla curatela e sinteticamente definibili quali diritti invalidativi, revocatori e risarcitori, la cui inerenza al patrimonio del debitore non costituisce affatto una condizione delle corrispondenti eventuali azioni di nullità, di simulazione, revocatorie (ordinarie e fallimentari), o di responsabilità.

Queste costituiscono le c.d. azioni della massa.

Quando si parla di azioni, dunque, non ci si riferisce a certe sequenze di atti, che iniziano – nel processo di cognizione – con la citazione in giudizio e finiscono con il passaggio in giudicato della sentenza, ci si riferisce, piuttosto, al trasferimento di alcune situazione soggettive che coincidono con tutti quei poteri, facoltà e prerogative che consentono di acquisire il c.d. risultato utile dell'azione processuale.

L'azione così intesa si distacca dal contesto processuale, per diventare pretesa autonoma da mettere liberamente in circolazione.

Tale inquadramento delle azioni di pertinenza della massa cedibili è stato realizzato grazie ad una nozione *lata* del patrimonio offerto alla gestione del curatore, ossia inteso come insieme di beni e di diritti già appartenenti al debitore (art. 42 l.fall.), oppure soltanto nella disponibilità dell'ufficio in base a precise norme attributive di una legittimazione che non è soltanto processuale, bensì anche dispositiva in senso sostanziale.

Questi *beni* in senso giuridico, in quanto presenti nel patrimonio disponibile per la curatela, sono destinati a realizzarsi come componente dell'attivo attraverso il corso naturale del giudizio, oppure anticipatamente, mediante la loro utile collocazione sul mercato (D. Latella, *La cessione delle azioni di pertinenza della massa nel sistema di realizzazione concorsuale dell'attivo*, V Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", 21 febbraio 2014; G. Terranova, *La cessione delle azioni nelle procedure concorsuali*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, fasc. 5, 2014, p. 523).

In definitiva, ci troviamo difronte a un'operazione che mira a semplificare la liquidazione dell'attivo, attraverso una cristallizzazione dei rapporti, che vengono staccati dall'originario contesto, per essere trasferiti a un terzo.

In questo senso, cedere una revocatoria significa attribuire all'acquirente un'azione costituita da una posta attiva (il bene da restituire alla massa) e da una posta passiva (il controcredito del convenuto), con un'interdipendenza tra le due prestazioni, che scaturisce dalla funzione dell'istituto: l'operazione serve a liquidare un rapporto complesso, facendo acquistare al cessionario il "risultato utile" dell'impugnativa, e cioè la differenza di valore tra le due predette poste (G. Terranova, *La cessione delle azioni nelle procedure concorsuali*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, fasc. 5, 2014, p. 523).

Tuttavia, la innegabile consistenza immateriale ed aleatoria di questi beni impone che la loro stessa negoziabilità venga sottoposta ad un vaglio preventivo, idoneo ad assicurare al cessionario la certezza di aver acquistato una entità suscettibile di esprimere un valore economicamente apprezzabile, a sua volta consistente nel *petitum* del rimedio invalidativo, revocatorio o risarcitorio azionato.

Affinché ciò avvenga, gli artt. 106 e 124 l.fall. pongono due distinte *condizioni*, da intendersi quali elementi essenziali della fattispecie negoziale:

a) nel caso di *cessione autonoma*, è necessario che le azioni revocatorie da cedere (e, secondo la ricostruzione qui proposta, anche le altre azioni "di massa") risultino *pendenti* alla data della cessione (art. 106, co. 1, ult. parte, l.fall.);

b) nel caso di *cessione concordataria*, invece, è richiesto che le azioni di pertinenza della massa (fra cui, per opinione unanime, anche le revocatorie) siano state previamente "*... autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa...*" (art. 124, co. 4, l.fall.). In tal caso, quindi, non sarebbe necessaria la pendenza dei giudizi, ma piuttosto soltanto la previa ricognizione compiuta dal curatore nel programma di cui all'art. 104 *ter* l.fall., assistita dalla delibazione autorizzativa del comitato dei creditori, se nominato.

Nonostante i predetti rimedi, nel caso delle azioni revocatorie, è innegabile che in capo al cessionario permanga pur sempre un'alea. Mentre non può persiste alcuna alea in capo alla massa dei creditori, poiché lo scopo della cessione è proprio quello di ottenere un risultato certo per la massa allorquando un giudizio di esito aleatorio è ancora in corso. La preesistenza di un rischio, quand'anche riguardasse solo un aspetto secondario nell'economia della controversia, sarebbe contraria alla finalità che il legislatore della riforma ha avuto di mira, consentendo al Curatore di liquidare e monetizzare anche una pretesa restitutoria futura ed eventuale, qual è appunto quella fatta valere con l'esercizio delle azioni revocatorie.

Proprio alla scopo di consentire la piena realizzazione di tali obiettivi, autorevole dottrina ha ritenuto che il curatore possa inserire, nel contratto avente ad oggetto la cessione di un'azione revocatoria, una clausola che abbia l'effetto sostanziale di assegnare al soggetto destinatario dell'azione revocatoria un nuovo debitore, con contestuale liberazione della procedura dalla posizione di contro-credito che il destinatario dell'azione revocatoria vanterebbe, nel caso di accoglimento della domanda revocatoria, e che lo legittimerebbe alla proposizione di un'istanza di insinuazione al passivo (G. Terranova, *La cessione delle azioni nelle procedure concorsuali*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, fasc. 5, 2014, p. 523).

Tale soluzione trova giustificazione e fondamento nelle seguenti circostanze: (i) il negozio di cessione interviene nell'ambito di un disegno di liquidazione coattiva, (ii) il programma di liquidazione è oggetto dell'autorizzazione del Giudice Delegato, (iii) il destinatario dell'azione revocatoria trova garanzia nella posizione attiva oggetto dell'azione revocatoria di cui diventa titolare il cessionario.

Tale soluzione è del resto l'unica che consente alla procedura di evitare di accantonare una somma pari al presumibile ammontare del credito oggetto di insinuazione al passivo e di dover mantenere tale accantonamento sino all'esito del giudizio di revocatoria, con conseguente frustrazione dello scopo di rapida definizione della procedura fallimentare.

La materia tuttavia richiederebbe un intervento del legislatore, diretto a regolamentare quegli aspetti pratici che sono determinanti al fine di consentire che lo strumento della cessione delle azioni concorsuali possa effettivamente realizzare il risultato della celere ed efficiente liquidazione dell'attivo e, conseguentemente, che possa consentire la rapida chiusura della procedura concorsuale.

In conclusione, secondo la classificazione operata dalla dottrina (P.Liccardo – G. Federico, sub art. 106, II, Bologna, 2007, 1773), le posizioni astrattamente cedibili dalla curatela nell'ambito del sistema di circolazione dei diritti litigiosi possono essere così identificate:

a) gli *elementi del patrimonio attivo* del debitore (crediti e altri diritti pienamente definiti, anche se in contestazione), la cui cessione è realizzabile in via *autonoma*, ma anche quale componente *implicita* di una cessione generale dell'attivo (v. il caso delle cessioni in blocco, o dell'intervento di un assuntore); detta cessione segue la regola di legittimazione dispositiva generale di cui all'art. 43 e si attua secondo la disciplina degli artt. 105 e 106, co. 1, prima parte, l.fall.;

b) le *azioni revocatorie concorsuali*, la cui cessione è realizzabile in via *autonoma*, a condizione che "*i relativi giudizi siano già pendenti*" (art. 106, co. 1, l.fall.), oppure quale componente *esplicita* (ossia espressamente pattuita) di una cessione generale dell'attivo realizzata in ambito concordatario, purché la proposta sia stata presentata da "*uno o più creditori o da un terzo*" e le azioni siano state "*autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa*" (art. 124, co. 4, l.fall.);

c) le *azioni di pertinenza della massa*, che non possono esistere fuori dalla procedura fallimentare (art. 42 l.fall.), oppure hanno ad oggetto pretese non direttamente ascrivibili al patrimonio del debitore, ma tali da apportare un beneficio apprezzabile dall'intera massa dei creditori in concorso fra loro (ad es.: art. 2394 *bis* c.c., art. 2497 ult. comma, c.c.; art. 146, comma 2, lett. *a*); art. 146, comma 2, lett. *b*) con riferimento all'art. 2476, comma 7, c.c.); queste azioni possono essere cedute in virtù di apposita *clausola* contenuta nella proposta di concordato presentata da "*uno o più creditori o da un terzo*", purché siano state "*autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa*" (art. 124, comma 4, l.fall.).

FOCUS. Con il «giudizio etico» benefici alle aziende nei rapporti con le banche e fondi pubblici

Più credito alle imprese con il rating di legalità

Dal livello punitivo a quello che premia il rispetto delle regole Artoni (Unicredit): «Agevolazioni sulle spese d'istrituttoria»

Romano Artoni

Lamberto Lambertini

Premiare la legalità e non intervenire solo a livello punitivo-afflittivo laddove non vi sia rispetto delle regole. È questa la vera rivoluzione che sta alla base del rating di legalità, nato nel 2012: un tipo di rating etico destinato alle imprese italiane, che può portare anche benefici in termini di rapporti con gli istituti bancari e di accesso ai fondi pubblici. Di questi temi si è discusso giovedì, in occasione di un convegno organizzato dallo studio legale Lambertini&Associati.

Il confronto tra i relatori ha preso il via da alcuni quesiti posti dall'avvocato Lamberto Lambertini: «In un sistema d'impresa, come quello italiano, che attribuisce un ruolo centrale al credito bancario, quale peso ha il livello di compliance legale, di applicazione delle norme? Gli istituti di credito si affidano ad algoritmi per valutare il rating bancario di un'impresa, ma c'è una vera possibilità che anche il suo comportamento corretto possa essere premiato?».

Domande a cui hanno risposto i tre relatori. «Il fine dell'impresa è quello di fare profitti, ma l'etica sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante, perché previene forme di responsabilità che comportano anche danni d'immagine con riflessi economici notevoli, aiuta a posizionarsi sul mercato con determinate caratteristiche e permette di ottenere dei vantaggi», ha spiegato Francesca Benatti, docente dell'Università di Padova. «I codici etici possono avere una funzione centrale nella realtà di un'impresa che voglia essere realmente competitiva anche a livello globale». Basti pensare al recente crollo delle azioni di una nota azienda produttrice di piumini, in seguito a un'inchiesta giornalistica. O alle ripercussioni negative legate al diffondersi di notizie sullo sfruttamento del lavoro minorile o sulla mancata tutela dell'ambiente.

Per accedere alla qualifica del rating di legalità, le aziende devono avere un fatturato superiore ai 2 milioni di euro ed essere iscritte al registro delle imprese da due anni: ad oggi in Italia sono 220 le società che hanno ottenuto questa certificazione, di cui solo due veronesi.

«Il rating di legalità si inserisce in un contesto normativo (decreto legislativo 231/2001 e legge anticorruzione), dove la filosofia è far in modo che sia le strutture privatistiche, sia gli enti pubblici creino procedure interne finalizzate a dar vita a un contesto, dove sia meno probabile la commissione di reati», ha spiegato Giovanni Maccagnani, consigliere della Fondazione Cariverona.

«Questo rating dovrebbe comportare agevolazioni nell'accesso al credito e nei rapporti con la pubblica amministrazione: bisognerà vedere se diventerà un elemento davvero concreto a favore delle imprese».

Una prima risposta è già arrivata da Romano Artoni, Deputy regional manager Nordest di Unicredit. «Le banche devono tenere conto di questa certificazione», ha commentato Artoni, «garantendo una corsia preferenziale sui tempi per la concessione del credito alle aziende con rating e costi inferiori, non tanto sui tassi di interesse, ma sulle spese d'istruttoria e altre correlate». ● M.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTE CASONATO

Accertamenti fiscali, gestione dell'impresa in crisi e attestazioni del professionista

Sommario: 1. La crisi dell'impresa a seguito di accertamenti fiscali. – 2. Sul comportamento dell'impresa in crisi in presenza di avvisi di accertamento. – 3. La scelta dello strumento deflattivo della crisi ed il comportamento in buona fede e correttezza da essa derivante. – 4. Le criticità delle attestazioni in presenza di debiti potenziali per accertamenti fiscali.

1. La crisi dell'impresa a seguito di accertamenti fiscali

È indubbio che la crisi di un'impresa possa manifestarsi anche a seguito di rilevanti accertamenti fiscali. L'esperienza comune ci insegna, ormai drammaticamente, che negli ultimi periodi aziende di discrete dimensioni non hanno saputo gestire in modo efficiente la crisi conseguente a rilevanti richieste tributarie, naufragando verso il fallimento e trascinando nella medesima condizione anche quelle società che, nell'illusione di una continuità aziendale, erano sorte dalle ceneri della prima.

Tralasciando per il momento di approfondire se il fattore tributario che ha generato la crisi sia ascrivibile o meno ai comportamenti di coloro che avevano la gestione dell'impresa, concorrendo così a cagionarla o ad aggravarla ([2]), preme in questa sede sottolineare come, per effetti dinamici del fenomeno imprenditoriale, il concetto di "crisi" si rivolga più all'impresa che all'imprenditore ([3]), così che, più che su un piano di natura giuridico-tributaria, la problematica necessita di un inquadramento di carattere prettamente aziendalistico, in grado cioè di monitorare la prevedibilità e la progressività della crisi stessa ([4]), impli-

1. Il presente contributo trova spunto dalla relazione dell'autore al Convegno "*La salvaguardia dell'impresa in crisi: procedure concorsuali e problemi fiscali*", tenutosi in Treviso in data 06.02.2015.

2. Per un approfondimento sulle responsabilità per aver causato (o concorso a causare) la crisi v. R. Rordorf, *Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi*, in *Soc.* 6/2013, p. 669, il quale, richiamando gli insegnamenti del Supremo Collegio (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409 e Cass. 28 aprile 1997, n. 3652) fa notare come occorra sempre tenere ben distinte la *business judgment rule* e la *rule of law*, in quanto solo la violazione di quest'ultima, cioè di doveri derivanti da vere e proprie regole di diritto, sarebbe idonea a generare responsabilità giuridica, mentre le ragioni di opportunità imprenditoriale e la valutazione del buono o cattivo esito dell'attività d'impresa restano estranee a questo ambito, potendo semmai assumere rilievo soltanto nella dinamica del rapporto di fiducia che deve esistere, ove titolarità e gestione del capitale impiegato facciano capo a soggetti distinti, tra i soci e chi amministra la società.

3. Non esiste una definizione legislativa del concetto di "crisi". Il progetto di legge fallimentare della Commissione istituita con D.M. 27.02.2004 definiva lo stato di crisi come "*la situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l'impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza*"; pertanto, i concetti di "crisi" e di "insolvenza" non coincidono, ma si sovrappongono, così che la crisi precede di solito l'insolvenza (e non viceversa), come una situazione nella quale il debitore è in grado di adempiere ai debiti scaduti ma è probabile che non sia in grado di adempiere a quelli che scadranno, così che la "crisi" rappresenta un elemento che preannuncia l'insolvenza, ma può accadere anche che vi sia insolvenza senza crisi; il concetto di "crisi" è pertanto più ampio di quello di "insolvenza".

Cercando una definizione in positivo, la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto a volte riferimento ai concetti di "difficoltà", di "malessere economico-finanziario dell'imprenditore", di "contenitore di situazioni eterogenee, senza nessuna specifica patologica dell'impresa", ovvero ad "avvenimenti di breve periodo che rappresentano cause contingenti meno gravi dell'insolvenza" o "alterazioni del suo equilibrio economico, e/o finanziario e/o patrimoniale.

4. Che va quindi a maturare nei suoi vari gradi di intensità; a differenza dell'insolvenza, la crisi può infatti anche non esteriorizzarsi e può sussistere anche se si gode di credito; ciò non di meno, in tali casi è obbligo degli amministratori avviare un processo di riequilibrio e di ristrutturazione che può transitare anche attraverso il ricorso a procedure concorsuali

cando, il più delle volte, un approccio con sensibilità in campo fallimentare al fine di poter individuare le migliori soluzioni da adottare.

Nella maggior parte dei casi, le maggiori pretese tributarie che scaturiscono da verifiche, verbali di constatazione o accertamenti fiscali, qualora di entità rilevante, non necessariamente convoglieranno verso una crisi di natura squisitamente finanziaria, da intendersi cioè nella sua forma "pura" di insufficienza di flussi finanziari positivi a sostegno del maggior debito erariale, ma, con molta probabilità, dovranno fare i conti con una crisi di tipo congiunturale o strutturale del sistema aziendale, in un meccanismo capace di condurre, in tempi più o meno brevi, a crescenti tensioni finanziarie che potrebbero sfociare nell'insolvenza.

Il sorgere di debiti rilevanti, che l'imprenditore non aveva preventivato, ma che incidono nel patrimonio aziendale in modo tale da far registrare uno stato di crisi aziendale, obbliga a due doverose considerazioni: *a)* l'apertura di un fronte di responsabilità per gli organi sociali, non solo con riferimento al precedente comportamento antigiuridico che, a causa dei rilievi fiscali, assurgerebbe a causa della crisi stessa, ma anche in riferimento al comportamento caratterizzato da una tardiva percezione e/o da una inadeguata reazione all'evento, causato da una inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, ovvero da un comportamento caratterizzato dall'avere malamente adoperato quegli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione degli amministratori in tali situazioni ([5]).

In quest'ottica, se all'organo gestorio competono le responsabilità ricollegabili ad un errato comportamento in termini previsionali, è evidente che il debito erariale, nella sua intera entità potenziale, qualora non possa essere integralmente assorbito dall'imprenditore, implica necessariamente l'adozione di immediate strategie decisionali, con la necessità di un immediato confronto sulla migliore soluzione, non solo con l'Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali coinvolti, ma anche (e soprattutto) con gli altri creditori, in una dinamica governata dai principi delle prelazioni e della *par condicio*, con una visione di sistema che trascende la norma tributaria speciale.

Il debito tributario potenziale apre infatti il fronte della verifica sulla sussistenza della continuità aziendale, con il conseguente problema socio-economico che va a coinvolgere non solo l'Amministrazione finanziaria e gli *stakeholders* diretti, ma anche quelli indiretti, poiché le aziende di una certa dimensione sono in genere inserite in una filiera e l'effetto domino può trascinare nella crisi anche i fornitori del debitore, con il conseguente contagio a livello di indotto dall'impatto non indifferente ([6]).

Ne consegue che nel momento in cui la crisi si manifesta, l'organo gestorio ha l'obbligo (e non la facoltà) di trovare la migliore soluzione possibile per i creditori, da intendersi nella loro massa complessiva e non meramente individuale, che potrebbe implicare anche una continuità aziendale attraverso accordi di ristrutturazione o concordati preventivi in continuità, nell'ambito dei quali istituti il debito tributario potrebbe trovare definizione anche mediante una transazione fiscale ex art. 182-*ter* l. fall. ([7]).

---

o ad istituti deflattivi della crisi stessa, come i piani di risanamento ex art. 67, lett. d), o gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., mirati a ridurre il maggior indebitamento, la rinegoziazione e il consolidamento del debito (comprese le maggiori pretese tributarie) e il mantenimento di un ritmo di sviluppo "sostenibile", anche mediante una ricapitalizzazione della società.

5. R. Rordorf, *cit.*

6. L'arresto della continuità aziendale provocherà inoltre una minor capacità di reddito dei dipendenti licenziati (anche dalle altre aziende collegate alla filiera), impatterebbe anche sulle imposte indirette (Iva) collegate ai minori consumi connessi alla minore capacità di spesa, non creerebbe nuove entrate per versamenti tributari e contributivi riferiti agli stipendi ed appesantirebbe l'economia per le uscite conseguenti agli ammortizzatori sociali.

Verrebbe anche assestato un ulteriore non indifferente colpo al sistema bancario, verso il quale la società in crisi è verosimilmente indebitata; le banche subirebbero così le conseguenze dirette di un fallimento e quelle indirette per mancati pagamenti dei mutui contratti dai dipendenti licenziati, nonchè per il mancato incasso dei pagamenti da parte dei fornitori dell'impresa insolvente, a loro volta indebitati con il sistema bancario che ha anticipato i crediti vs. la società in crisi. Tenuto conto del ruolo centrale del sistema bancario in tali particolari contingenze, si ricava un ulteriore impatto negativo in termini economici per la collettività.

7. Sotto questo profilo una possibilità offerta alle imprese in stato di crisi per assolvere le obbligazioni di rispettiva pertinenza, tanto sotto il profilo fallimentare quanto sotto quello tributario, è rappresentato dall'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., con il quale, in deroga del principio della indisponibilità della pretesa tributaria, il debitore può proporre all'Amministrazione finanziaria il pagamento anche parziale di alcuni tributi e dei relativi accessori, ancorchè già iscritti a ruolo.

Sul concetto che la transazione fiscale rappresenti un istituto in deroga del principio della indisponibilità della pretesa tributaria nell'ambito dell'interesse pubblico perseguito. v. G.D. Toma, *La discrezionalità dell'azione amministrativa in*

Negli accordi di ristrutturazione i creditori c.d. "aderenti" potrebbero essere rappresentati anche solo dall'Agenzia delle Entrate, dal Concessionario per la riscossione, dagli Enti previdenziali ed assistenziali, permettendo così di programmare entrate certe da parte dello Stato, di salvaguardare le altre potenziali non indifferenti entrate collegate al sistema filiera e di favorire una ripresa dell'equilibrio nel sistema bancario, oggi fortemente compromesso e non sempre in grado di supportare la società in crisi ([8]).

Nei casi di particolare rilevanza, lo spirito della legge e la volontà del legislatore prevedono infatti un approccio diverso alla regolazione del debito tributario; approccio che deve essere basato sui c.d. "*vantaggi compensativi*", raggiungibili solo attraverso un "*equo*" accordo che favorisca da un lato l'interesse tutelato dello Stato (nella sua visione ampia) e, dall'altro lato, una tutela dell'intero ceto creditorio e del bene-impresa.

Così impostato il problema, il corollario derivabile è quello che la via contenziosa, quale soluzione delle pretese tributarie, rappresenterebbe solo una delle diverse soluzioni attuabili dall'impresa in crisi, giustificabile a posteriori solo a condizione che i risultati attesi al termine dei vari gradi di giudizio, seppur inevitabilmente incerti, possano rappresentare la coerente conseguenza della scelta basata nel ponderato giudizio (*ex ante*) della migliore soluzione attuabile per i creditori.

Qualora i risultati attesi al termine dell'iter contenzioso fossero invece verosimilmente tali da rendere in futuro insostenibile il pagamento della pretesa erariale, comportando il fallimento della società, la mancata attivazione in via anticipata di una soluzione concordata sul debito esporrebbe gli amministratori ad elevati rischi di responsabilità.

Quanto sopra in linea di principio, poiché è indubbia la volontà del legislatore delle crisi di mettere a disposizione strumenti che evitino, alla fine, l'incapacità per l'Erario di incassare le somme pretese e, soprattutto, l'incapacità di valutare in termini di equità e di ripresa economica i veri interessi tutelati dello Stato, così da rendere preferibile il conseguimento di un più proficuo introito negoziato rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure esecutive ([9]).

ambito tributario, 2012, p. 344 ss.gg. - L. Tosi, *La transazione fiscale*, in *Rass. Trib*., 2006, p. 1071 – A. Visconti, *Riflessioni sull'impiego della transazione fiscale nella nuova disciplina del concordato fallimentare*, in *Dialoghi dir. trib*., 2006, p. 456.

8. La soluzione al problema mediante un accordo, che vede nella transazione fiscale una delle componenti del piano ristabilizzatore del soggetto economico sul mercato, non è quindi solo un problema socio/economico (comunque non indifferente), ma anche di vera convenienza per lo Stato, attese le entrate che si realizzerebbero con il salvataggio aziendale. In tutti quei casi in cui, ad esempio, l'accertamento derivasse da entrate c.d. "in nero", la ripresa dell'attività con equilibrio economico e finanziario avrebbe anche il beneficio di regolarizzare in modo etico l'impresa, si che da allora in avanti nessuna operazione "fuori bilancio" dovrebbe essere più attuata, comportando un effetto risanatorio di tutto l'indotto e del distretto, obbligando i terzi ad adeguarsi ad un più corretto modo di agire economico, realizzando così le finalità di politica economica volute in questi ultimi anni al fine di porre l'Italia in modo competitivo nei confronti degli altri Paesi europei ed extraeuropei.

Anche sotto un profilo della gestione della crisi del sistema socio/economico, le novità legislative in materia fallimentare trovano infatti fondamento anche nelle Direttive comunitarie nn. 102/1987 e 90/1988, finalizzate alla salvaguardia dei complessi aziendali e dei posti di lavoro, per cui si delinea un nuovo inquadramento dell'economia in generale da intendersi quale strumento di conservazione e risanamento dell'impresa in crisi.

La stessa Relazione ministeriale al d.l. n. 35/2005 concepisce gli strumenti alternativi al fallimento come uno "strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali (e quindi anche quelli ex art. 182-ter l. fall.) che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell'impresa".

In tal senso, sono stati recepiti gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza circa una interpretazione c.d. "evolutiva", che vede la necessità di conseguire finalità conservative e non esclusivamente liquidatorie dell'impresa in crisi, attraverso un accordo e un regolamento amichevole del dissesto, suscettibile eventualmente di conseguire la conservazione dell'impresa e il suo risanamento, avvicinando così la soluzione della crisi all'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, quale procedura snella e meno costosa per dissesti aziendali.

9. In questo senso, con Circolare AE n. 20/E del 16 aprile 2010, la stessa Agenzia delle Entrate ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di addivenire, qualora ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali disciplinate dall'art. 182-*ter* l. fall.

In particolare, è stato sottolineato che in presenza di situazioni di crisi aziendale, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento, sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, lo strumento transattivo può rilevarsi decisivo per garantire l'effettivo introito di somme dovute all'Erario in misura certamente superiore (e in tempi certamente più rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del contribuente e che gli Uffici devono evidenziare, senza indugio, la presentazione di istanze di transazione, informando tempestivamente la competente Direzione regionale e la Direzione centrale.

Nello stesso senso anche l'interpretazione fornita dell'Agenzia delle Entrate con Circolare AE n. 40/E del 18 aprile

Ma è anche vero che la teoria si scontra necessariamente con la prassi, per cui l'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., che in poco più di due anni ha subito ben sette interventi legislativi e che ben si presterebbe a dare un prezioso contributo nel contesto della profonda crisi economica in atto, non ha avuto quell'applicazione diffusa che si sperava, in quanto la volontà del legislatore di lasciare ampia autonomia alle parti mal si è scontrata con una Pubblica Amministrazione, rigida ed adotta agli schemi ([10]); è stato infatti osservato come l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate non consideri le innovazioni introdotte con la riforma ([11]).

Ma anche quando il potenziale debito erariale non è così invasivo, tale cioè da non erodere immediatamente il capitale sociale e, soprattutto, da far pensare che possa essere gestito in una sorta di crisi attenuata e non pericolosa (anche attraverso l'utilizzo della dilazione temporale dell'emissione degli avvisi di accertamento), gli amministratori non possono esimersi dal valutare la continuità secondo una prospettiva di futura dinamica temporale; nell'ottica, cioè, di una previsione dell'insolvenza che potrebbe a medio/lungo venirsi a creare.

Tali situazioni sono forse quelle più difficili da gestire, in quanto, mentre nell'irreversibilità definitiva (cioè nell'insolvenza immediata) il ricorso a procedure concorsuali invasive, come il fallimento o il concordato preventivo liquidatorio, risultano pressoché obbligatorie (implicando tuttavia la morte dell'azienda stessa), quelle in cui l'insolvenza è solo potenziale implicano il tentativo di salvaguardare il bene sociale impresa, anche mediante istituti giudiziari in continuità aziendale. Ciò non significa che tutte le aziende siano meritevoli di essere salvate; lo saranno solo quelle in cui l'imprenditore saprà dimostrare di poter stare in futuro sul mercato; si tratta allora di capire quali lo siano e quali no.

A tal fine, è necessario un approccio scientifico di valutazione della fattibilità della conservazione dell'impresa, secondo un processo di "diagnosi della crisi d'azienda" che comporterà un approccio non univoco, bensì bipartito ([12]), che vede da una parte la *diagnosi di stato*, che può essere affidata ad analisti esterni e, dall'altra, una *diagnosi di funzione,* che dovrebbe invece essere svolta soggetti interni all'azienda; il tutto sulla base di modelli all'uopo preposti ([13]).

2008, in cui si esortano le agenzie territoriali a considerare nelle decisioni gli "*obiettivi sottesi alla riforma organica delle procedure concorsuali e, di conseguenza, all'istituto della transazione fiscale"* e a valutare la proposta del contribuente anche alla luce *"degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell'occupazione, la continuità dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (ad esempio, la tipologia dell'attività svolta, le diverse componenti positive di bilancio, la consistenza immobiliare e la presenza di eventuali garanzie)*".

10. G. D'Antonio, *Art. 182? Opportunità sprecata*, in *Fiscal Focus*, 2013, il quale ha fatto notare come un momento particolarmente delicato è rappresentato proprio dalla formazione della volontà dell'Amministrazione finanziaria, che attraverso l'istituto della transazione fiscale e su istanza del contribuente, deve dare o negare il consenso alla proposta transattiva ricevuta.

Il rischio è quello di riconoscere alla discrezionalità amministrativa il potere di disporre dei crediti tributari, per cui si verifica che il potere di disporre delle entrate tributarie, che deve modellarsi caso per caso, in quanto non può esistere una soluzione unica per risolvere distinte crisi di impresa di diversa specie, sia proprio fonte di problematica per la stessa Amministrazione, che si trova a dover rendere soggettivo un modus operandi di cui si è sempre prediletto l'oggettività.

11. M. Cardillo, *La transazione fiscale: problemi e possibili soluzioni*, in *Dir. Prat. Trib*., 2012, p. 5, richiamato anche da G. Disegni (a cura di), *L'impresa in crisi: soluzioni offerte dal nuovo diritto fallimentare*, p. 373. Nello stesso senso anche A. Taglioni, *La transazione fiscale in sede fallimentare*, in *Boll. Trib*. il quale fa notare come la mancanza di una direttiva uniforme ed inequivocabile da adottare in sede di transazione fiscale rende pressoché inutilizzabile tale istituto o quantomeno di difficile applicazione, vanificandone conseguentemente i sottesi principi e finalità a cui la novella normativa è ispirata, visto e considerato che l'art. 182-ter l. fall. regolamenta principalmente gli aspetti procedurali, lasciando in sospeso tutta una serie di problematiche oltre che di natura interpretativa anche di coordinamento con le norme che l'istituto coinvolge.

12. Per un approfondimento sulle metodologie e i modelli finalizzati al monitoraggio e una prevenzione della crisi v. anche G. Cestari, *La diagnosi precoce della crisi aziendale*, Giuffrè, 2009 e F. Poddiglie e S. Madonna, *I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti*, Giuffrè, 2006.

Il malessere aziendale non può avere un'unica modalità di realizzazione ed un solo obiettivo, essendo influenzato dalla posizione e dagli interessi dei soggetti che lo compiono, ed acquisisce peculiarità differenti in forza delle specifiche finalità perseguite

13. Tra i vari modelli si ricordano: il "*Modello di Scott*", il "*Modello di Altman*", il "*Modello di Alberici*" e il "*Modello di Appetiti*", che valorizza, quest'ultimo, il trend aziendale.

Il modello Z-score di Altman si inserisce nel filone delle analisi discriminanti che, a partire dagli anni '60, rappresenta la tecnica maggiormente utilizzata nella stima delle insolvenze. È il più significativo strumento elaborato con la metodica discriminante multidimensionale ed è finalizzato all'accertamento precoce dei sintomi di squilibrio aziendali sfruttando l'analisi di bilancio per indici.

Tra questi si segnala il semplice modello *Z-score* di Altman ([14]), utilizzato sia da Moody's che da Standard & Poor's per il calcolo del c.d. *rating*; tale modello può essere efficacemente utilizzato anche in sede di attestazione ex art. 161, co. 3, l. fall., nonchè in sede di proposta di transazione fiscale, al fine di poter esprimere un giudizio di fattibilità su piani in continuità, nei quali la redditività futura a servizio del debito concorsuale non può prescindere da una sopravvivenza dell'azienda per tutto il periodo previsto dal piano e/o dall'accordo con l'Amministrazione ([15]).

2. Sul comportamento dell'impresa in crisi in presenza di avvisi di accertamento

Quando l'azienda entra in crisi, si forma un *humus* fertilissimo per la rivitalizzazione immediata di tutta una serie di fattori e di comportamenti, fino a prima sopiti e tra loro in equilibrio, che diventano improvvisamente contrapposti e/o contrastanti ([16]) e che rendono necessario un lucido coordinamento e numerose scelte che siano al contempo corrette, legali e tempestive.

Nella prassi, si assisterà infatti: *a)* ad una necessaria tensione con gli istituti di credito e con i fornitori, con il sorgere di una lite reale tra gli stessi creditori e tra questi e la società, in quanto il rapporto tra i creditori è regolato dal canone *homo homini lupus*, non essendovi alcun interesse comune dei creditori ed essendo essi antagonistici per definizione; *b)* ad un immediato agire diretto a tutela del credito da parte degli stessi creditori, compreso l'Erario, senza un coordinamento verso soluzioni di maggior interesse, proprio perché non è nella disponibilità del creditore un'informativa completa sulle risorse disponibili per la migliore soluzione; *c)* al sorgere di rischi di compiere atti preferenziali o comunque revocabili, con una reazione di prudenza da parte dei terzi che non facilita la continuità aziendale; *d)* l'affiorare del problema collegato alle responsabilità patrimoniali per gli atti computi dagli amministratori, ricollegabile alla loro impreparazione sulla gestione della crisi; *e)* il manifestarsi del pericolo di compiere reati penali fallimentari qualora la società approdi poi al fallimento o anche solo al concordato preventivo; *f)* il rischio del blocco aziendale per eventuali tensioni con i lavoratori dipendenti e con i fornitori e, infine; *g)* proprio nei momenti in cui la liquidità è più importante, un probabile comportamento del sistema bancario finalizzato al rientro delle loro esposizioni.

In questa situazione di tempesta, gli amministratori (e gli organi di controllo) troveranno un'evidente difficoltà ad orientarsi, con un comprensibile istinto ad

---

Presenta dei limiti: *a)* presuppone la correttezza dei dati contabili di partenza, spesso alterati in situazioni di crisi e di declino, in quanto influenzati da politiche di bilancio volte ad occultare o attenuare i segni di deterioramento delle condizioni di salute; *b)* la funzione discriminante è stata originariamente sviluppata per aziende quotate, per cui va quindi tradotta e ridisegnata in ipotesi di società non quotate; *c)* il modello può essere applicato a società manifatturiere, poiché una variabile è esplicativa della produttività aziendale, perdendo quindi di significato per le aziende commerciali e non manifatturiere ed anche all'interno di società manifatturiere va oggi tradotto con modelli produttivi decentrati; *d* il modello è stato sviluppato nel particolare contesto geografico e storico per cui la sua validità nel tempo e nell'area di applicazione non può assurgere a certezza.

Il modello *Z-score* di Altman è stato elaborato anche per il modello italiano da uno studio di Bottani, Cipriani e Serao con esiti pubblicati nel 2004.

14. A conferma v. ad esempio A. Czombera, *Altman Z-score: credit ratings and equity investing in a high-quality environment*, in *www.academia.edu*, maggio 2014

15. E.I. Altman – A. Danovi – A. Falini, in *La previsione dell'insolvenza: l'applicazione dello Z Score alle imprese in amministrazione straordinaria*, in *www.people.stern.nyu.edu,* 06.4.2013, fanno notare come il tema della previsione dell'insolvenza ha continuato a essere oggetto del dibattito internazionale anche negli anni '90, quando ai lavori basati sull'analisi discriminante (prevalenti fino al decennio precedente) si sono affiancati quelli caratterizzati da *Probit Analysis* o dall'utilizzo di reti *Neurali* o altre metodologie innovative.

Anche negli ultimi anni, nell'ottica previsiva dei sistemi bancari e delle regole di rating introdotte dagli accordi di Basilea, prevalgono metodologie basate su modelli di regressione in uso nella prassi bancaria (ad esempio logistica), ancorché molti di questi presentino difficoltà applicative; tra questi il più noto è quello Z-score di Altman che dovrebbe essere in grado di prevedere l'insolvenza tre anni prima che questa si verifichi.

Nel contributo citato viene dato atto che le elaborazioni dello Z-score per le imprese manifatturiere ammesse ad Amministrazione Straordinaria nel periodo 2000-2010 evidenziano come la maggioranza delle società venga classificata all'interno della zona di insolvenza. In particolare, all'approssimarsi della procedura la percentuale cresce notevolmente: se nel quintultimo bilancio d'esercizio il 68% delle imprese era classificato tra quelle "*incerte*", nell'ultimo bilancio disponibile la percentuale crolla al 13%. All'anno x-2 il 64% delle società veniva classificato tra quelle "*insolventi*", il 32% tra quelle "*incerte*" e solo il 4% tra quelle sane.

16. C. Trentini, in *I concordati preventivi*, 2014, p. 413 ss., fa notare che "le procedure concorsuali sono, per antonomasia, il campo di battaglia in cui si scontrano gli interessi individuali, il *bellum omium contra omnes*: e questo è indiscutibile se si considera che la prospettive di soddisfazione del singolo creditore sono inversamente proporzionali al riconoscimento dei diritti degli altri creditori".

abbandonare il campo; ma se l'azienda è meritevole di salvataggio, è bene invece che rimangano nel loro ruolo, perché, in uno stato di crisi, gli stessi non sono facoltizzati, bensì obbligati ad agire, con una corrispondente responsabilità a loro carico in caso di inadempimento.

Quando l'azienda è in crisi, gli amministratori non sono più gestori dell'interesse dei soci, dovendo diventare invece gestori dell'interesse dei creditori, esplicando quindi la loro attività, quanto più possibile, verso la conservazione delle pretese creditorie; nei momenti di crisi, la gestione va infatti orientata in modo coerente al contesto, cercando cioè il risanamento o la soluzione della crisi in tempi ancora utili per evitare il dissesto definitivo.

Si impone pertanto una presa di posizione da parte loro sul corretto comportamento da adottare, sia nel momento in cui la crisi si manifesta, sia nell'eventuale periodo immediatamente successivo, atteso che la crisi va necessariamente a minare la continuità aziendale; in questi casi il ricorso agli strumenti prenotativi previsti dai rispettivi commi 6 degli artt. 161 e 182-bis l. fall. può invece rappresentare un'efficace soluzione, proprio perché gli effetti che si producono con la pubblicazione del ricorso possono assicurare la miglior salvaguardia dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Norma illuminante per comprendere il comportamento da adottare alla vigilia della presentazione del ricorso di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. è quella prevista dall'art. 182-sexies l. fall., la quale prevede che per il periodo anteriore alla presentazione della domanda si applica l'art. 2486 cod. civ. ([17]).

Si impone così agli amministratori un comportamento gestorio non facile, ma che deve essere comunque percorso e che va basato su una diligente programmazione, con un prudente, professionale ed informato *business judgment*, soprattutto in ipotesi di continuità aziendale, con scelte finalizzate alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, tese ad assicurare il *migliore soddisfacimento per i creditori* ([18]).

Assume così un significato centrale l'esperienza sulle situazioni di crisi, con l'onesta presa di coscienza, da parte degli organi sociali, del sistema organizzativo aziendale, imponendo loro di valutarlo nella sua adeguatezza ed affidabilità, come in grado cioè di elaborare piani industriali e documenti programmatici (anche strategici) che siano attendibili sugli sviluppi futuri, essendo tali documenti la fonte informativa principale sulla quale gli amministratori potranno formulare le loro scelte in esenzione da danno.

In assenza di una struttura interna adeguata, gli amministratori dovranno necessariamente rivolgersi ad esperti in grado di aiutarli in tale visione, permettendo loro di poter scegliere la migliore soluzione possibile per i creditori; l'assenza di un piano strategico o la sua inattendibilità renderanno infatti evidente un'organizzazione "*inadeguata*", determinando così

17. In caso di rilevante debito tributario sopravvenuto la scelta non sarà facile, poiché se da un lato il ritardato o mancato deposito del ricorso preconcordatario può costituire una fonte di responsabilità, secondo il modello della causalità "adeguata" che caratterizza l'applicazione giurisprudenziale dell'art. 1223 cod. civ, perché oggettivamente dimostrabile che avrebbe potuto impedire un danno per la società, dall'altro lato l'accanimento nel suo utilizzo potrebbe però anche aggravare ulteriormente il dissesto, in misura ben più consistente rispetto ad un puro e semplice ritardo nel richiedere il proprio fallimento A. Di Pasquale, *Consiglio di amministrazione: i doveri di comportamento verso soci e creditori*. In atti del convegno "*Le novità in materia di concordato preventivo*", I-5, organizzato dall'Università degli studi di Firenze, 22 gennaio – 6 febbraio 2014.

18. Poiché in questa fase della vita aziendale i creditori fanno affidamento sulla garanzia patrimoniale rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore, la conservazione del valore degli stessi appare atto dovuto ed ispiratore delle scelte da operarsi, anche se, per l'ampia libertà di tipologia di piano che è oggi possibile presentare.

Per un approfondimento sul concetto di miglior soddisfacimento dei creditori si è espresso in modo esaustivo A. Patti, *Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo)*, in *Fall,* 9/20013, 1099 ss.gg., il quale fa notare come nella legge di riforma, e segnatamente nell'istituto di preconcordato "ricorre infatti, come una sorta di stella polare cui orientare le scelte di gestione, il criterio del miglior soddisfacimento dei creditori. E questo all'interno di un'opzione legislativa che incentiva le imprese ad una tempestiva denuncia della situazione di crisi, nella chiara preferenza di soluzioni di conservazione dei valori aziendali rispetto a quelle liquidatorie: secondo una moderna concezione dinamica della responsabilità patrimoniale, incentrata sulla gestione produttiva, per cui i creditori paiono maggiormente consapevoli del rischio di impresa, cosı` legittimandosi a governarla".

L'autore si domanda anche "se la nozione di soddisfazione equivalga a quella di semplice pagamento ovvero se possa comprendere anche altre utilità, economicamente determinabili ma non consistenti in attribuzioni di beni o di denaro, quanto piuttosto in diversi vantaggi per il creditore: come pare possibile, nella debita valutazione selettiva nella concreta determinazione di ogni proposta, alla luce della previsione di 'soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma' (art. 160, primo comma, lett. a). Ed ancora, come e da chi la valutazione di miglior soddisfacimento deve essere fatta?".

un andamento della gestione del tipo "*navigazione a vista*", che non può sicuramente soddisfare i requisiti di cui agli artt. 2381 e 2392 cod. civ. ([19]).

In presenza di indici di crisi preoccupanti e percepibili dagli amministratori, quest'ultimi devono quindi immediatamente "*informarsi*" non solo presso il proprio consulente tributario, ma anche presso esperti della crisi aziendale, poiché la situazione di crisi/insolvenza impone anche un diverso arbitraggio nel trattamento degli interessi di coloro che sono o saranno coinvolti in rapporti con l'impresa, valutando l'adeguatezza delle informazioni ricevute; sotto il profilo dell'eventuale omessa attivazione, l'assenza informativa o un'inerte valutazione del sistema organizzativo potrà certamente essere *ex post* sindacabile nel merito, generando fonte di responsabilità ([20]).

Dopo tale approfondito processo, gli amministratori procederanno così nella scelta di chiedere una soluzione giudiziale della crisi se (e solo se), nella situazione data, questa è la scelta che può consentire la migliore conservazione del patrimonio sociale, in alternativa alla prosecuzione dell'attività gestendo i contenziosi tributari.

Corre pertanto l'obbligo di una particolare "*cautela gestionale*", perché la responsabilità per le potenziali "*nuove*" perdite è infatti derivabile non tanto (o non solo) dalla situazione patrimoniale in cui si trova la società, quanto, soprattutto, in connessione ai singoli atti gestori da cui le stesse derivino ([21]).

Il riferimento all'art. 2497 cod. civ., quale principio generale del sistema sui corretti principi di gestione societaria ed imprenditoriale, nonché di buona fede e di diligenza, sembra in questi casi doveroso, sicché è d'obbligo assumere solo iniziative, decisioni e delibere che preservino il patrimonio aziendale, conformemente ad una corretta gestione imprenditoriale; l'unica, cioè, che secondo una valutazione di ragionevolezza controllabile solo *ex post*, risulti essere stata presa in coerenza con l'obiettivo di cui al ricorso della procedura.

Ciò che il nostro ordinamento prescrive è infatti non tanto l'obbligo o il dovere di esercitare l'impresa nell'interesse di altri, bensì quello di gestirla non a danno di altri; in altre parole, la gestione aziendale nel periodo di crisi è condizione di legittimità dell'esercizio o della continuazione dell'esercizio per il tempo necessario a traghettare la soluzione della crisi stessa, ma l'utilizzo del tempo e delle risorse ancora a disposizione non può tuttavia essere indeterminato né, soprattutto, utilizzato per raggiungere obiettivi irrealizzabili in un generale concetto di "buon senso" e di concreta fattibilità della soluzione che si vuole intraprendere, in quanto i danni che si creerebbero potrebbero essere di entità importante e direttamente riferibili ai soggetti coinvolti e a chi ne abbia tratto beneficio.

19. D. Galletti, *op. cit.* F. Di Marzio, *Insolvenza di società pubbliche e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2012, 772, il quale ricorda il piano di azione del 21.5.2003 redatto dalla Commissione delle Comunità Europee per la modernizzazione del diritto societario (in *www.europa.ue.int/com/internal_market*), laddove dichiara la necessità di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori per i danni derivati dalla negligente gestione della crisi d'impresa. In quel documento è raccomandata la estensione del regime designato nell'art. 214 dell'*Insolvency Act* del 1987, riassunto nell'istituto del c.d. *wrogful trading*.

Già prima dell'insorgere della crisi cosciente e con riferimento alle lacune dell'organizzazione, gli amministratori, siano essi delegati o meno (così come i sindaci), non possono quindi disinteressarsi, perché la situazione che conseguirebbe non può costituire per loro un alibi, essendo sanzionabile la condotta amministrativa di indifferenza e l'inefficiente gestione della crisi d'impresa poi trasmodata nel fallimento, in quanto tale condotta è dannosa soprattutto per i creditori dell'impresa medesima

20. P. Montalenti, *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2011, 828, fa notare come il paradigma di condotta e il criterio di imputazione di responsabilità degli amministratori, rappresentato dalla correttezza nella gestione, dall'adeguatezza degli assetti organizzativi e dall'agire informato si declina in regole più puntuali, correlate alla progressiva complessità sia dell'impresa che delle tecniche gestionali.

21. Sebbene nell'ordinamento italiano non esista una specifica norma civilistica che stabilisca l'obbligo di richiedere il fallimento in proprio (cfr. Hirte-Vicari, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali verso i creditori in caso di omessa o ritardata presentazione della richiesta di fallimento al Tribunale, nel diritto tedesco ed italiano*, in *Giur. Comm.* 1996, II, 377 ss.), in una situazione di crisi gli amministratori devono principalmente preoccuparsi di non avventurarsi in operazioni rischiose, di adottare tutte le misure necessarie a contenere il più possibile le perdite, nonchè rispettare appieno i provvedimenti imposti dalla legge (*rules*) in siffatte situazioni; il tutto con l'ovvio fine di evitare la formazione di nuovo passivo e di non disperdere le risorse sociali. Nel suo stato di crisi, l'azienda è principalmente un fatto sociale, coinvolgente una pluralità di interessi differenziati ma tutti fortemente dipendenti, per la propria soddisfazione, dalla capacità di sopravvivenza dell'impresa medesima; da valutarsi, cioè, come qualcosa di più e di diverso dalle mere conseguenze in capo ai suoi soci e/o amministratori, implicando comportamenti ed iniziative coerenti all'interesse sociale e alla sopravvivenza dell'impresa nel tessuto sociale e territoriale, indipendentemente dal destino della società.

3. La scelta dello strumento deflattivo della crisi ed il comportamento in buona fede e correttezza da essa derivante

La scelta di tentare il risanamento *in bonis*, coltivando i contenziosi tributari e/o aderendo ad altri istituti deflattivi in campo fiscale, ovvero quella di procedere alla liquidazione fallimentare o a soluzioni fallimentari più strutturate ([22]), non è affidata alla discrezionalità insindacabile dell'imprenditore, bensì unicamente alla sua discrezionalità tecnica, assistita dalla valutazione di qualificati professionisti.

Le diverse soluzioni operative non potranno essere pertanto del tutto discrezionali, ma restano sempre scrutinabili secondo i parametri di *correttezza*, fondati sulla *ragionevolezza* e *fattibilità* del piano e sulla *attuabilità* dell'accordo con i creditori; il tutto presidiato dalla regola secondo la quale l'operato dei *directors* deve essere intrapreso nel *miglior interesse dei creditori sociali*.

L'organo gestorio dovrà infatti poter dimostrare la sua buona fede sul fatto che la scelta è stata fatta, nella situazione allora contingente e nella gamma delle diverse scelte praticabili, quale migliore soluzione possibile per i creditori, tenendo conto di tutti i rischi che tale scelta avrebbe potuto comportare, tra i quali anche il rischio della causa tributaria e la possibilità di ricorrere ad un accordo con l'Amministrazione finanziaria.

Il principio del *miglior soddisfacimento dei creditori* va infatti adottato anche quale criterio di discrimine per l'accertamento della responsabilità degli amministratori nella gestione ordinaria successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva o di un preaccordo di ristrutturazione ([23]).

Poiché in tali fasi prenotative va esclusa qualsiasi automaticità di individuazione degli atti di ordinaria amministrazione, si pone anche il problema se un accertamento con adesione, stipulato in tale fase, rappresenti, per la sua legittimità, un atto urgente di straordinaria amministrazione e, come tale, da dover essere autorizzato dal tribunale, il quale ancora non dispone del piano e della proposta quali elementi indispensabili per la relativa decisione.

Mi pare che sotto questo profilo occorra fare ricorso ai principi elaborati dalla recente giurisprudenza di legittimità ([24]), in base ai quali debbono ritenersi atti di ordinaria amministrazione quelli di una gestione pertinente (anche se di costo elevato) che abbiano il solo scopo di conservare e/o risanare l'impresa, strettamente aderenti e funzionalmente adeguati alle necessità risanatorie dell'impresa in relazione alle dimensioni del patrimonio, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti ([25]).

---

22. Già a suo tempo A. Patti, *La procedura di crisi: la prosecuzione dell'attività di impresa nel tradizionale sistema di graduazione dei crediti*, in *Il Fallimento.it*, 2000 faceva notare che "quando si affronta il tema della crisi di impresa, due sono le principali angolazioni prospettiche da cui esso può essere riguardato, che sottendono la tutela di interessi tendenzialmente confliggenti, almeno nel breve periodo: quella del risanamento dell'impresa e quella della tutela del credito. La prima si pone, infatti, nella prospettiva della conservazione dell'attività imprenditoriale e (quanto meno, a medio termine) del suo recupero a condizioni di efficienza, nel ripristino di un'economicità di gestione, per una rinnovata collocazione competitiva sul mercato; la seconda si pone, invece, nella prospettiva (immediata) della liquidazione dell'impresa, per la realizzazione del valore di scambio dei beni organizzati per il suo esercizio, in vista dell'estinzione delle passività (in una visuale *ex parte debitoris*) accumulate.
Si tratta allora di verificare se davvero le due prospettive delineate siano irrimediabilmente inconciliabili o se non sia possibile recuperare, in una più ampia regolazione della gestione della crisi dell'impresa, un terreno comune di convergenza di interessi, rappresentato verosimilmente dal mantenimento in vita della stessa, con le debite garanzie di controllo, in vista (anche) della soddisfazione, in via dilazionata ed in misura (eventualmente) percentuale, dei diritti dei creditori".

23. A. Patti, *Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo?,* in *Fall.* 9/2013, 1106, il quale richiama, in chiave di più dubbia problematicità, R. Rordorf, *Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi*, in *Soc.*, 2013, 673.

24. *Ex multis* Cass. 21924/2011 in *Fall.* 2012, 298 – Cass. 21925/2011 e 21926/2011, in *Fall.* 2011, 1395.

25. Cosi, di recente, anche Trib. Padova 21.2.2014, il quale ha affermato che "*nel corso di una procedura concordataria, devono essere considerati come atti di straordinaria amministrazione, e quindi soggetti ad autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall., quelli potenzialmente idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, all'esito di una valutazione in concreto, da compiersi caso per caso*".
Il Trib. Terni 12.10.2012, richiamando Cass. Sez. I, 20291/2005, ha specificato come il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende "*dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione ovvero lo grava di veicoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi*".
Anche Trib. Pinerolo, 9.1.2013, ai fini della suddetta distinzione, richiama Cass. 7546/2003, secondo cui vanno conside-

Nel dubbio, che impone il ricorso in via prudenziale al tribunale fallimentare, si ricorda che quest'ultimo può assumere "sommarie informazioni", giustificando così, in ipotesi di particolare complessità, non solo il rilascio di un parere da parte del commissario eventualmente nominato, ma anche di quello di un ausiliario (con competenze tributarie) appositamente coinvolto per assisterlo sotto il profilo tecnico nell'opera di una costruttiva valutazione ([26]).

Contrariamente ad alcune rispettabili posizioni dottrinali ([27]), che vedono, tra le w alternative oggi pos-

rati di ordinaria amministrazione gli atti che siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio, che abbiano di per sé un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto (e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo), e che comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto, ritenendosi di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.

26. Trib. La Spezia, decreto 25.9.2012, in *www.ilcaso.it*. E. Gai, *op. cit,.* richiama Trib. Arezzo 3.10.2012, il quale ha sancito che il Tribunale dovrà svolgere un'indagine rigorosa, a tutela dei creditori, accertando anzitutto l'urgenza dell'atto, condizione questa imprescindibile ai fini autorizzatori, essendo autorizzabili in tale fase solamente gli atti di straordinaria amministrazione che siano urgenti. Il collegio dovrà poi valutare la funzionalità e compatibilità dell'atto rispetto al piano e alla proposta concordataria, potendo a tal fine anche acquisire informazioni. Circostanze queste che non saranno in alcun modo riscontrabili in presenza di una domanda "in bianco", o del tutto generica.

27. G. Lombardi – P.D. Beltrami, *I criteri di selezione della procedura più adatta al risanamento di un'impresa in crisi*, in *Giur. Comm*., I/2011, p. 713 ss.gg., richiamando Macario, *Insolvenza, crisi d'impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele*, in *Riv. Soc.*, 2008, p. 102 ss., hanno evidenziato come sia "opinione pressoché unanime che, in linea di massima, piano attestato di risanamento,

sibili, la scelta dello strumento atto al risanamento dell'azienda basata sull'entità crescente dello stato di crisi, pare invece condivisibile la visione di coloro ([28]) che ritengono che non sia la *quantità* della crisi, bensì la sua *qualità* ad orientare alla scelta dello strumento deflattivo.

Può infatti capitare che l'emersione di potenziali rischi tributari faccia lievitare il debito ad entità tale da qualificare la crisi in termini di insolvenza, tale cioè da sembrare risolvibile solo con il ricorso agli istituti del concordato preventivo o del fallimento, anche nella loro declinazione meramente liquidativa.

Ma se il debito tributario complessivo supera la soglia critica del 60% dell'intero indebitamento, l'insolvenza potrebbe in questi casi essere superata anche con lo strumento dell'accordo ex art. 182-bis l. fall., stipulato l'unico creditore (rappresentato dall'Amministrazione finanziaria) ed eventualmente supportato od affiancato da una preliminare transazione fiscale.

Una delle caratteristiche principali della transazione fiscale è infatti non solo quella di poter ridurre il debito erariale consolidato, ma anche quello di poter soddisfare la parte non falcidiata, o non falcidiabile, in tempi molto più lunghi di quelli previsti da altri strumenti tributari, vincolando i futuri flussi finanziari provenienti dalla gestione dell'impresa così risanata.

In tal modo si supererebbe anche il problema della fattibilità dei piani concordatari, ovvero dell'autorizzabilità da parte del giudice delegato degli atti previsti dal curatore nel programma di liquidazione fallimentare ex art. 104-*ter* l. fall., evidenziato dalla recente Cassazione ([29]) in riferimento al vincolo temporale imposto dalla c.d. legge Pinto sulla irragionevole durata della procedura.

Quando l'impresa è in crisi a seguito di rilevanti (anche potenziali) pretese tributarie, l'imprenditore è necessariamente costretto ad aprire una dialettica con l'Amministrazione finanziaria ([30]), poiché il suo interesse non coincide necessariamente né con l'interesse del creditore erariale (teso alla massima soddisfazione possibile del proprio credito), né con quello alla conservazione del bene aziendale in quanto tale, proprio perché tale dialettica deve essere opportunamente documentabile, nel giudizio di buona fede che si può aprire a posteriori, al fine di convincere sulla corretta scelta dello strumento risanatore adottato.

In presenza di interessi superindividuali o semplicemente diversi e plurimi, la mancanza di una documentata dialettica, da formalizzarsi in atti e delibere, rischia infatti di essere letta, dal futuro curatore, come un'inerte ed irresponsabile comportamento, teso solo ad allungare la data dell'epilogo finale in danno al ceto creditorio.

Può infatti verificarsi che, contrariamente ad una decisione che preveda il ricorso all'istituto del concor-

---

accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo siano rispettivamente utilizzabili a seconda dell'entità crescente dello stato di crisi".

28. Così, ad esempio, M. Fabiani, al Convegno "*La gestione della crisi d'impresa: scelta dello strumento, tecniche, responsabilità",* tenutosi a Firenze in data 29.1.2015 e 11.2.2015.

29. Cass. 1521/2013, la quale è intervenuta in merito all'estensione dei poteri del tribunale nell'esame di un piano concordatario, per dirimere i contrasti emersi sul punto fra i giudici di merito ed enucleare, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, l'ulteriore distinzione fra la fattibilità giuridica e quella economica, affermando che "non è dubbio che spetti al giudice verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili e, tra queste, il tempo massimo fissato dal legislatore nella c.d. "Legge Pinto", che secondo lo standard ricavato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, recepito nelle sentenze Cass. 7 giugno 2012 n. 9254 e Cass. 28 maggio 2012 n. 8468, prevede in sette anni i tempi di durata di una procedura fallimentare complessa e in cinque anni quelli di una procedura di media complessità. Sull'argomento v. anche Trib. Modena 13.6.2013, in *Il Fallimentarista*, con nota di M.A. Russo, *Concordato preventivo: inammissibilità per irragionevole durata della liquidazione*, ove viene evidenziato che il concordato preventivo deve concludersi in un termine ragionevolmente contenuto che, per il concordato avente natura liquidatoria, comparabile al procedimento di esecuzione forzata, è inferiore al termine indicato dal legislatore per il concordato in continuità aziendale, per il quale occorre far riferimento, in termini temporali, alla procedura fallimentare.

Ad analoghe conclusioni, anche Trib. Monza 11.6.2013, in *Il Fallimentarista*, con nota di Jeantet-Covino, *Il concordato con continuità aziendale: compatibilità con l'affitto d'azienda e durata poliennale del piano*, il quale tribunale, relativamente ad un concordato con continuità aziendale, ha dichiarato l'inammissibilità di una proposta concordataria che prevedeva la realizzazione di un piano industriale avente la finalità di preservare il valore dell'azienda ed il soddisfacimento dei creditori in un arco temporale compreso tra dieci e vent'anni dall'omologa.

30. M. Pollio, in *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, a cura di M. Fabiani - A. Guiotto, 2012, p. 389, fa notare che nei processi di risanamento di tipo concordatario, la ristrutturazione del debito tributario e contributivo è operazione assai complessa, stante la natura (quasi sempre privilegiata) dell'obbligazione pubblicistica e dunque la necessità di prevedere un trattamento che sia *compliant* con quello riservato agli altri creditori privilegiati dell'imprenditore in crisi.

dato preventivo ([31]), la migliore soluzione adottabile consista invece nella conservazione *in bonis* dell'azienda, utilizzando solo gli strumenti e gli istituti previsti dall'ordinamento tributario; ma poiché l'esito di un contenzioso può essere, per sua natura, altamente incerto, è opportuno che una tale (pericolosa) scelta sia preceduta da una consistente dialettica, coinvolgente soggetti sia interni che esterni al centro decisionale aziendale, con giudizi indipendenti che garantiscano l'orientamento decisionale verso l'interesse dei creditori e non verso quello dell'imprenditore.

In caso di adesione fiscale concordata, la scelta va anche supportata da un piano di fattibilità sui pagamenti delle pretese tributarie, che preveda non solo la definizione di quanto accertato, ma anche di quanto potenzialmente accertabile a seguito di verifiche, ispezioni, ecc.

In questi casi, sia che si ricorra all'istituto del concordato preventivo, sia che si ricorra ad altre soluzioni composite e pluridisciplinari, i principi di diritto privato trovano senz'altro enfasi, poichè si assiste sempre più spesso alla necessità di interpretare le problematiche collegate alla crisi con i principi generali dell'ordinamento, con conseguente valorizzazione del disposto dell'art. 1337 cod. civ. ([32]), poiché è indubbio l'obbligo del debitore di doversi comportare secondo il principio, ampio ed articolato, della c.d. "*buona fede oggettiva*" ([33]).

È stato ben osservato che i creditori (e quindi anche l'Amministrazione) hanno diritto di ottenere il massimo di quanto possibile, con la conseguenza che il criterio di correttezza e di buona fede, che costituisce un

31. Inteso quale procedura concorsuale deliberativa nell'ambito di un ben disegnato iter procedimentale, quale contratto a formazione progressiva e in parte giurisdizionalizzata tra il debitore e la massa dei creditori, F. Di Marzio, *Introduzione al concordato preventivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, 2011, p. 221.

Nella diatriba se il concordato sia un contratto tra il debitore e la massa dei creditori (c.d. teoria contrattualistica, o privatistica) o se sia un procedimento diretto a consentire la sistemazione dell'esposizione debitoria mediante il controllo esercitato dall'autorità giurisdizionale (teoria processualistica, o pubblicistica), tenuto conto degli attuali più ridotti poteri del tribunale (tuttavia in corso di progressiva ricostruzione, come emergerebbe dalle nuove disposizioni del "Decreto Sviluppo") sembrerebbe oggi preferibile l'orientamento verso la prima delle due tesi, anche per l'espresso richiamo che la normativa opera ai principi civilistici dettati nella materia delle obbligazioni da contratto.

Per App. Firenze 14.6.2012, inoltre, l'accordo tra il debitore ed i suoi creditori ha ad oggetto esclusivamente la proposta e non il piano, la fattibilità del quale non potrà dal tribunale essere valutata in sede di omologazione del concordato ma esclusivamente nell'eventuale giudizio di risoluzione.

32. Così, ad esempio, G. Presti, *Società in crisi: una terza via fra gestione lucrativa e gestione conservativa?,* in atti del convegno "*Le novità in materia di concordato preventivo*", I-5, organizzato dall'Università degli studi di Firenze, 22 gennaio – 6 febbraio 2014.

33. In modo lucido G. Lo Cascio, *op. cit.*, il quale evidenzia come "tutto ciò spiega la rigidità del sistema normativo che in passato aveva pervaso i nostri rapporti e la tendenza attuale a liberalizzare i comportamenti e le prospettive socio economiche. Tuttavia un sistema concorsuale con cui si vogliano trovare nuove soluzioni per superare la crisi imprenditoriale senza regole e con il mero consenso delle parti interessate esige autodisciplina, rispetto dei diritti degli altri, correttezza e buonafede senza le quali si operano trasgressioni ed abusi. Allora, il precetto e la sanzione diventano inevitabili e si tende a tornare agli schemi pubblicistici del passato".

Secondo Cass. 20106/2009 in *I Contratti*, I/2010, 5, "Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v. anche S.U. 15 novembre 2007 n.23726; Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618; Cass. 6 giugno 2008 n. 21250; Cass. 27 ottobre 2006 n. 23273; Cass. 7 giugno 2006 n. 13345; Cass. 11 gennaio 2006 n. 264). Il criterio della buona fede costituisce, quindi, uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi. Il giudice, quindi, nell'interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell'ottica dell'equilibrio fra i detti interessi".

G. D'Amico, *Buona fede in contrahendo,* in *Riv. dir. priv., 2003, 335 ss.,* si interroga sulla stessa opportunità di trattare la buona fede ex art. 1337 cod. civ. come una clausola generale.

Per G. D'Attorre, *Il voto nei concordati ed il conflitto d'interessi fra creditori*, in *Fall.*, 2012, p. 762, tale principio troverebbe già una sua collocazione nello stesso istituto del concordato preventivo, laddove da alcuni si è sostenuta la possibilità di neutralizzare il voto del creditore in conflitto di interessi applicandosi per analogia i principi generali di correttezza. Cfr. anche B. Piazzola, *Il voto dei soci della Srl nel concordato preventivo*, in *Crisi e Risanamento,* 1/2013, 8, secondo il quale, ora che il Tribunale può essere chiamato a valutare non la convenienza per il singolo creditore, ma la convenienza per i creditori in generale, fa riprendere forza la configurabilità di un interesse comune tra creditori, che trova tutela nel concordato e che va quindi rispettato, ed a cui deve quindi conformarsi il voto, potendo essere rimeditati i principi recisamente affermati dalla Cass. 3274/11 che ha escluso la configurabilità di un conflitto d'interesse nel voto del creditore

fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore (art. 1175 cod. civ.), stabilisce il comportamento da tenere nelle trattative durante la fase precontrattuale (art. 1337 cod. civ.) e nella pendenza della condizione (art. 1358 cod. civ.), contribuendo a determinare il contenuto o gli effetti del contratto integrandolo (art. 1374 cod. civ.), orientandone l'interpretazione (art. 1366 cod. civ.) e l'esecuzione (art. 1375 cod. civ.), assurgendo cosi a nuova clausola generale ([34]), poiché le tutele contrattuali muovono dalla consapevolezza che il nuovo sistema delle fonti ha modificato la disciplina del contratto in ogni settore e la crisi d'impresa è un tipico esempio di un intreccio di interessi, così che per regolare i fenomeni nuovi occorre individuare tutele più efficienti sul piano dell'atto e del rapporto ([35]).

Tale principio reca con sé anche l'importante corollario dell'*exceptio doli,* quale strumento di tutela avverso condotte anche solo sleali e non per forza fraudolente, rappresentando un rimedio avente natura oggettiva ([36]).

Avviene così che se la scelta va verso una soluzione tutelata in via giudiziale (preconcordato, preaccordo ex art. 182-bis, co. 6, l. fall., transazione fiscale, ecc.), qualsiasi scelta o atto compiuto dal debitore altro non è che una prima fase di quell'unico complesso procedimento che porta alla negoziazione non solo con l'Erario, ma anche con gli altri creditori, diventando evidente che lo stesso non possa che rappresentare quella (anche lunga) preliminare attività finalizzata all'omologa dell'accordo invocato, implicando così un comportamento in buona fede oggettiva nei confronti di tutti gli altri creditori, soprattutto perché le prestazioni del debitore non sono tipizzate e gli atti compiuti in questa fase non sono svolti in contraddittorio diretto con gli stessi.

In buona sostanza, le trattative e le scelte, che sono portate avanti in modo libero ed unilaterale da parte del debitore concordatario, verranno solo successivamente formalizzate nella proposta e nel piano depositato nei termini concessi dal tribunale; per quanto la stesura della proposta e del piano siano in stato avanzato al momento del compimento degli atti, la loro esistenza non potrà vincolare in nessun modo il debitore a concludere il contratto (fatto questo che si avrà solo con l'omologazione), né potrà vincolarlo il proseguimento delle trattative, nemmeno dopo l'approvazione dei creditori (essendo la proposta sempre ritirabile fino all'omologa), ma, non per questo, potrà esimere il debitore dall'ispirarsi fin dall'inizio ai precetti del diritto precontrattuale.

In ipotesi di concordato preventivo e nel divenire quotidiano dell'azienda in crisi, il singolo creditore (e quindi anche l'Amministrazione finanziaria) è infatti passivo, nel senso che potrebbe essere comunque obbligato alla conclusione del concordato se la maggioranza (e il tribunale) così disponesse; né può sottrarsi al vincolo di proseguimento del procedimento avviato dal debitore.

Non vi è dubbio, così impostata la situazione, che il ricorso da parte del debitore ad una procedura giudiziale per la soluzione della crisi dia l'avvio ad una importante e pubblica stimolazione dalla controparte creditoria (massa) ([37]), per cui la regola sancita in questo caso è ricollegabile all'obbligo di comportarsi in modo leale e sincero da parte non solo del debitore stesso, ma anche da chi con lo stesso sta trattando a spese dell'intera massa, favorendo il reale interesse al raggiungimento dell'accordo, in modo tale che i termini della trattativa risultino trasparenti e non siano viziati da slealtà precontrattuali o personali.

Se da un lato la parte creditrice è, per così dire, sterilizzata dagli effetti dell'art. 168 l. fall., rimanendo

---

34. A. Patti, *op. cit*., 1107.

35. G. Vettori, *Fattibilità giuridica e causa concreta nel concordato preventivo*, in *Contr. Imp*., 2013, 1203 ss.gg., fa notare come nei contratti finanziari, ad esempio, la fattispecie si sia via via ampliata sino ad ammettere un risarcimento in presenza di fatti illeciti commessi prima della conclusione del contratto o nel corso delle trattative, così come la legislazione interna e comunitaria è già oltre la figura del consumatore e dell'impresa debole e che, sempre più spesso. la condotta posta in essere dal soggetto è potenzialmente idonea a ledere interessi protetti da diverse norme giuridiche, tale per cui i fatti debbano essere confrontati con diverse fattispecie astratte che valutano aspetti diversi, imponendo al giudice di valutare illeciti plurioffensivi.

36. G. Meruzzi, *Il fondamento sistematico dell'exceptio doli e gli obiter dicta della Cassazione*, in *Contratto e Impresa*, 1380, e G.B. Portale, *Lezioni di diritto privato comparato*, 2001, 156, per il quale l'*exceptio doli* può essere opposta pure in base a sole circostanze oggettive, dalle quali risulta che nel concreto l'esercizio del diritto dà luogo a situazioni contrastanti con l'equità, a prescindere da qualsiasi elemento soggettivo.

37. In tal senso Trib. Firenze 15 aprile 1992, secondo il quale il dovere di lealtà e correttezza nelle trattative impone comportamenti tali da evitare l'ingiusto danneggiamento degli interessi della controparte; tra tali doveri deve comprendersi quello di informazione e di manifestazione ragionevolmente sollecita dei giudizi e delle deliberazioni di volontà, specie quando queste abbiano ricevuto congrua stimolazione dalla controparte.

quindi inerte e in attesa della proposta che potrebbe anche coinvolgere scelte concordate con l'Amministrazione, dall'altro il debitore e la stessa Amministrazione mantengono più stringenti obblighi di lealtà e correttezza del loro comportamento nei confronti della massa dei creditori, il cui venir meno (come ad esempio un'ingiustificata proroga della soluzione fallimentare, o il supporto ad alcuni interessi non immediatamente evincibili, oppure il silenzio o il mascheramento di alcune criticità della futura proposta senza una reale intenzione di pervenire ad un accordo) potrebbe comportare la responsabilità della stessa parte debitrice per violazione dell'art. 1337 cod. civ. (v. anche Unidroit 2:301).

Sia in caso di omologa che in caso di arresto della procedura, gli atti compiuti dagli amministratori in tali condizioni risultano infatti vincolare i creditori (siano essi consenzienti od opponenti rispetto alla proposta), per cui, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità, gli stessi singoli creditori assumerebbero già in questa fase la qualifica di parte nel processo negoziale del concordato ([38]), atteso che, seppur passivi, in quanto chiamati ad esprimersi solo in un secondo momento, parteciperanno in concreto alle trattative attraverso l'esercizio del voto a loro riservato, essendo così destinati a divenire parte ([39]).

La violazione del principio di buona fede conseguente a comportamenti non coerenti può pertanto essere sanzionato, con il corollario che incorrerebbero nella stessa forma di responsabilità anche coloro i quali non diano notizia di una conosciuta o conoscibile causa di invalidità del contratto, oppure facciano concludere all'altra parte un contratto sgradito in conseguenza della sua scorrettezza.

Per la dinamica della proposta concordataria, le cui condizioni rimangono chiuse nella sfera personale del debitore concordatario fino alla sua presentazione in sede di ammissione, assume così particolare significato anche l'art. 1338 cod. civ., poiché non sarebbe possibile invocare in negativo ([40]) che i creditori dell'impresa in crisi, ingannati o fuorviati dal debitore concordatario, avrebbero potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione, in quanto l'ignoranza non è loro attribuibile, non essendo nei loro poteri conoscere quanto diventerà pubblico solo in seguito.

38. Cass. 3642/74.
39. Cfr. in tal senso Cass. 6386/83.
40. Cass. 32472/01.

Sul principio del *migliore soddisfacimento per i creditori* ([41]), la quantificazione del danno sembrerebbe così generata, in termini differenziali, dal minor soddisfacimento che i creditori subiscono nel successivo fallimento in forza dell'abuso e degli atti allo stesso collegati, rispetto al soddisfacimento che gli stessi creditori avrebbero ottenuto in ipotesi di un tempestivo e più conveniente ricorso al fallimento in proprio, con una ricostruzione a posteriori e con criteri *ex ante* ([42]); il tutto al netto delle azioni revocatorie e di eventuali declaratorie di inefficacia esperibili anche nei confronti di creditori privilegiati.

4. Le criticità delle attestazioni in presenza di debiti potenziali per accertamenti fiscali

È oramai esperienza comune che, qualora la soluzione risanatoria implichi una procedura concorsuale, si pone nella gran parte dei casi un serio problema di giudizio di fattibilità da parte dell'esperto nominato ad attestare il piano, talché da più parti si parla di probabilità nel giudizio di fattibilità ([43]); la casistica delle passività potenziali ([44]) che possono presentarsi

41. S. Ambrosini, *I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012*, in *Dir. Fall.*, 2012, I, 478, ha puntualmente rilevato che "la terminologia usata dalla legge non sembra consentire di prefigurare operazioni che risultino semplicemente neutre (o a somma zero) per la massa dei creditori: il requisito della loro 'migliore' soddisfazione sta a significare che […] le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio risultano inferiori, il che val quanto dire che il sacrificio connesso all'assunzione di un ulteriore debito è giustificato in quanto gli effetti positivi scaturenti dalla disponibilità delle nuove risorse sopravanzino gli oneri che ne derivano".
42. P. Montalenti, *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2011, 828, per il quale la valutazione di adeguatezza, se effettuata *ex-post* in termini di responsabilità degli organi, deve essere effettuata con la ragionevolezza del giudizio *ex-ante*, tenuto conto dei margini di imprevedibilità dei fenomeni economico-finanziari: diversamente il declivio verso la responsabilità oggettiva, cioè verso l'imputabile inadeguatezza, indotta dall'insuccesso del risanamento, si impenna pericolosamente. E il divario tra l'area del "*to big to fail*" e l'area dell'imprenditore "*decoctor ergo fraudator*" rischia di riaprirsi, con effetti non solo iniqui ma anche inefficienti.
43. Sull'argomento cfr. anche F. Battaglia, *Il concetto di probabilità nel giudizio di fattibilità nelle attestazioni per il concordato preventivo*, in *Crisi e Risanamento*, 5/2014, p. 42.
44. Una passività potenziale può essere definita come una condizione, una situazione o una circostanza caratterizzata da uno stato di incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi in una perdita

Inchiostri
AB
Torino
FIM
FIM
AB
FIM
DITTA A. BO TORINO
DITTA
AUGUSTO BO
TORINO
LACCA CASTEL A B

in sede di redazione della proposta concordataria è infatti praticamente illimitata.

Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la medesima si trovi coinvolta in situazioni di controversia giudiziaria e, più in particolare, in contestazioni di natura tributaria; la problematica delle passività potenziali diventa quindi fattore certamente rilevante ai fini della relazione del professionista incaricato, proprio per le conseguenze, talora estremamente significative, che gli eventi in questione possono generare per la fattibilità del piano.

In presenza di rilevanti passività di natura tributaria, riferibili a verifiche sopravvenute, contenzioni prevedibili o potenziali, l'impresa dell'attestatore diventa veramente ardua ed eroica, proprio per la presenza di una oggettiva incapacità di quantificare con precisione la maggior parte del debito, con il rischio di commettere un reato per falsa attestazione (art. 236-*bis* l. fall.) e di sottoporsi alle responsabilità civili, sia di natura aquiliana che contrattuale ([45]), qualora accusato dal curatore del fallimento succeduto all'insuccesso del piano.

Tale genere di passività rappresenta evidentemente un debito potenziale, che l'esperto nominato deve affrontare secondo i principi contabili e di revisione ([46]); in tali circostanze, nel caso in cui un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è doveroso appostare dei fondi perché è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri, anche per definizioni transattive ([47]).

Si apre così un duplice fronte: quello della sua corretta determinazione in termini quantitativi e quello del "peso" percentuale in termini di ammissione al voto (nel caso di concordato preventivo) o di consenso all'accordo (nel caso di negoziazione ex art. 182-bis l. fall.).

Sotto quest'ultimo aspetto, mentre nel caso di concordato preventivo viene a supporto il disposto dell'art. 176, comma 1, l. fall., in forza del quale il giudice delegato ammette o meno al voto i crediti contestati o

per l'impresa. La condizione, situazione o circostanza con esito pendente è già esistente alla data di bilancio ma solo gli eventi futuri potranno confermare il sorgere di una passività o la perdita, parziale o totale, di un'attività.

Lo stato di incertezza connesso ad una passività potenziale è direttamente correlato alla probabilità che l'evento futuro confermi la perdita e il grado di probabilità che l'evento futuro generi la perdita è, evidentemente, un elemento variabile. A questo riguardo la migliore dottrina contabile italiana ed internazionale hanno ritenuto di suddividere il campo di variabilità in tre aree, che vengono identificate con i termini convenzionali di probabile, ragionevolmente possibile e remoto.

45. A. Tencati, in *La responsabilità civile nelle procedure concorsuali*, 2013, p. 26, evidenzia come nei confronti dei finanziatori professionali (istituti di credito, società di leasing, ecc.) resta intatta la responsabilità aquiliana degli esperti, mentre quest'ultimi rispondono ex art. 1218 cod. civ. verso i creditori non professionali (fornitori e lavoratori).

Per G. Meo, *I piani di risanamento previsti dall'art. 67, l. fall.*, in *Giur. Comm.* I/2011, p. 30, l'esperto che attesta i piani non è organo societario, non ha competenza deliberativa e non svolge funzioni gestionali e, conseguentemente, il curatore del fallimento, seguito dall'insuccesso del piano, non è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità ex art. 146, co. 2, lett. a), l. fall. contro l'esperto medesimo, reo di aver attestato un piano in forza del quale si siano prodotti atti depauperativi o lesivi.

La responsabilità verso la società di tutti i professionisti coinvolti nelle soluzioni stragiudiziali dell'insolvenza è invece sostenuta da D. Galletti, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in *Dir. e Proc. civ.*, 2006, p. 1195 e da M. Ferro, in *La legge fallimentare - Commentario teorico pratico*, 2007, p. 476.

Al di fuori dall'ambito delle procedure concorsuali cfr. anche Cass. 16947/2003 in *Foro It.*, I/2004 p. 427, la quale ha sancito sia una responsabilità da inadempimento sia una responsabilità da fatto illecito, perché le conseguenze sono risentite in un bene protetto non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificatamente assunta dalla controparte verso chi subisce il danno.

46. L. Zocca, *La relazione del professionista e le sue responsabilità*, in (a cura di L. Ghia – c. Piccininni – F. Severini) *Trattato delle procedure concorsuali*, 2011, p. 337, rileva come la valutazione debba essere conforme a corretti principi contabili o comunque alle finalità del piano.

47. Al riguardo, l'art. 2424-bis, comma 3, c.c., detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per passività potenziali, specificando che "gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza", per cui pare necessario un congruo accantonamento al passivo che l'attestatore dovrà verificare.

D. Fico, *Previsione di un fondo rischi generico nella proposta di concordato preventivo*, in *Il Fallimentarista*, pubbl. 2.9.2014. I fondi per rischi ed oneri accolgono, infatti gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata; esistenza certa o probabile ed ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati ed ammontare della passività attendibilmente stimabile. Sull'argomento, cfr. anche principio OIC 19 e IAS 37.

Per il CNDCEC, Commissione di studio crisi e risanamento di impresa, *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa,* il sistema di valutazione delle passività potenziali è fortemente condizionato dalla "discrezionalità tecnica" del redattore del bilancio.

potenziali all'esito di una valutazione sommaria degli elementi emersi dalla discussione e dai documenti acquisiti ([48]), nel caso di accordi di ristrutturazione va distinta la posizione in cui l'Erario appartenga alla categoria dei creditori aderenti, da quella in cui, invece, si trova ad essere creditore estraneo all'accordo.

Mentre nel primo caso pare giocoforza un consolidamento del debito (sia per adesione che per transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.), non capendo come possa l'Amministrazione aderire all'accordo in assenza di una certezza del suo credito, nell'altro, più delicato caso, si pone invece il problema dell'entità complessiva del debito sul quale commisurare la percentuale del 60% prevista dal primo comma dell'art. 182-bis l. fall., alla cui formazione contribuisce il rischio collegato all'accertamento o al contenzioso in essere.

Si ritiene che l'entità complessiva del debito non possa prescindere dall'includere anche il debito potenziale da accertamento, non nella sua interezza, ma per la probabilità di impatto in capo all'azienda ad esito definitivo della controversia in essere; si reputa infatti che i crediti contestati debbano essere, in linea generale, esclusi dal computo, purchè la contestazione non appaia manifestamente infondata ([49]).

Poiché spetterà al professionista attestatore accertare il raggiungimento della soglia del 60% dei crediti ([50]) e, quindi, l'entità totale del debito, sorge la necessità di una corretta ponderazione del rischio collegato alle pretese tributarie, anche al fine di non subire la censura da parte del tribunale, il quale manterrebbe pur sempre il potere di verificare il raggiungimento della soglia percentuale, non dovendo l'organo collegiale limitarsi al semplice raffronto fra le risultanze dell'elenco dei creditori e quelle dell'accordo ([51]).

L'attestatore non potrà così assumere posizioni né troppo prudenziali (prendendo a riferimento l'integrale esposizione del debito potenziale), né troppo permissive (sottovalutando così il rischio connesso alla pretesa tributaria e il suo impatto nella futura fase esecutiva del piano); né potrà limitarsi ad un mero raffronto sulla corrispondenza tra i dati utilizzati per la costruzione del piano e i dati desumibili dalla contabilità generale, né potrà eseguire un controllo semplicemente basato su un'analisi formale della documentazione disponibile, pena l'inammissibilità della proposta ([52]).

Nell'ipotesi in cui la pretesa tributaria non sia stata espressamente considerata come estremamente probabile e il suo verificarsi determini l'impossibilità o l'inadempimento della proposta, pare possano configurarsi delle responsabilità in capo all'attestatore, perché la prevedibilità in astratto di un determinato fatto non fa venir meno l'esimente prevista dall'art.

48. Trib. Ancona 8.11.2007, in *Fall.* 2008, p. 347 e App. Milano 22.4.2010 in *Fall.* 2010, p. 1287. Secondo la Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale ODCEC di Lecco, *Il Concordato Preventivo,* marzo 2012, p. 8, si deve fare riferimento non solo alle poste liquide ed esigibili, ma anche a quelle potenziali, legate ad esempio a giudizi in corso o ad accertamenti fiscali.

49. G. Verna, *I nuovi accordi di ristrutturazione (art. 182 bis, legge fallim.)*, in *Dir. Fall*. I/2007, p. 942 ss.gg., il quale ha fatto notare come vada analizzata la natura della contestatzione, nel senso che se essa è chiaramente infondata, o peggio ancora mossa dal debitore solo per raggiungere la percentuale, l'importo del credito dovrà essere computato, e tale controllo è compito del professionista che ne darà atto nella sua relazione accompagnatoria.

50. A. Maffei Alberti, in *Comm*., 2013, p. 1246 e E. Frascaroli Santi, in *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, 2009, p. 145.

51. M. Ferro, in *L'accordo di ristrutturazione dei debiti nell'art. 182 bis, l.f.. I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, 2005 in *www.cndc.it*, p. 65. Contra L. Guglielmucci, il quale sostiene la sufficienza di un tale riscontro, richiamato da A. Maffei Alberti, in *Comm*., p. 1253.

52. G. Disegni (a cura di), *L'impresa in crisi*, 2014, p. 312, che richiama CNDC, *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa*, 2009, in *www.cndcec.it*, p. 6, G. Schiavon, *La riforma del concordato preventivo*, in *Il nuovo diritto delle crisi d'impresa e del fallimento*, a cura di F. Di Marzio, 2006, p. 276 e G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, 2011, p. 232.

1218 cod. civ. ([53]); vanno perciò assunti criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, il valore più alto delle passività accertate ([54]).

Cero è che se l'evento non è certo, l'attestazione diventerà sempre una valutazione probabilistica; nel caso di accertamenti fiscali, di contenziosi tributari o, peggio, di soli verbali di constatazione pendenti, l'aspetto si fa ancora più problematico, perché in tali situazioni il giudizio non potrà basarsi su ricostruzioni previsionale di natura matematica o statistica.

In conformità al Principio di revisione n. 500 ([55]), l'unico approccio possibile per non incorrere in responsabilità è pertanto quello rappresentato dalla c.d. *probabilità soggettiva* ([56]), cioè dalla probabilità che, in base ad informazioni ed opinioni, l'evento si verifichi con una determinata entità economica nell'ambito del piano stesso.

La valutazione è intuitivamente di natura altamente soggettiva, ma è anche vero che quanto più la situazione specifica sarà valutata e supportata da soggetti dotati di particolare qualità professionali e portatori di conoscenze in campo tributario, tanto più alta sarà la probabilità che si verifichi quanto previsto; in questo contesto, quindi, il ruolo dei consulenti esterni indipendenti, esperti in materia tributaria e di contenzioso, a supporto dell'attività dell'attestatore, pare obbligatorio, quantomeno in tutti quei casi in cui tali qualità non siano presenti nello stesso professionista incaricato ([57]).

Nell'analisi della quantificazione probabilistica delle passività potenziali che si vengono a generare, il professionista dovrà prendere in considerazione anche le spese legali, le sanzioni e gli interessi che verranno a maturare, non essendo sufficiente l'indicazione generica di tali passività in appositi fondi rischi i quali, non consentendo in alcun modo di individuare con precisione i creditori a cui si riferiscono, fanno sì che il prospetto contenente l'elenco nominativo dei creditori (con l'indicazione dei rispettivi crediti), risulti incompleto ed irregolare finendo per indicare importi di crediti che in determinati casi sono, per l'appunto, inferiori a quelli effettivi.

Vi è poi l'ulteriore filone che va a coinvolgere il professionista chiamato ad esprimere un giudizio di ragionevolezza su un piano in continuità diretta, che vede al passivo debiti potenziali di natura tributaria.

In tali casi sorge il problema di capire se i flussi di cassa disponibili, cioè quelli residuali rispetto al fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria della fase esecutiva del piano, siano sufficienti a soddisfare il debito tributario secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano stesso.

A tal riguardo, poiché la colposa (o peggio dolosa) attestazione di ragionevolezza, attuabilità o fattibilità del piano può determinare danni anche a carico dei creditori e, quindi, dell'Erario che ha fatto affidamento sul giudizio del professionista, al fine di non incorrere in responsabilità conseguenti alla risoluzione degli accordi raggiunti, pare necessario fare puntuale riferimento ai principi di revisione internazionali in materia di verifica dei dati prospettici, ed in particolare all'ISAE 3400, che fornisce un quadro procedurale di riferimento ([58]).

53. Cass. 5035/1983.

54. Trib. Mantova 28.5.2012

55. Il Principio di revisione n. 500 prevede la "circolarizzazione dei consulenti dell'impresa debitrice al fine di conoscere l'esistenza di contenziosi di natura tributaria e di poterne valutare i relativi effetti rispetto al piano.

56. F. Battaglia, *op. cit.*, p. 43.

57. P. G. Demarchi – C. Giacomazzi, *Le procedure concorsuali, guida operativa interdisciplinare*, p. 425 fa notare come le passività potenziali nell'ambito dei piani deflattivi della crisi non possono infatti prescindere da una ponderata loro determinazione in termini di *enterprise value.*

58. Conviene in proposito ricordare che a livello europeo i principi di revisione vigenti sono quelli emanati dalla commissione dell'IFAC (*International Federation of Accountants*) denominata IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*). Questa commissione ha svolto negli ultimi anni (e svolge tuttora) una importante attività di rivisitazione e rifacimento dei principi di auditing al fine di migliorare sempre più la qualità della revisione stessa e ottenere il conseguente riconoscimento da parte dei vari organismi europei e internazionali. È altresì opportuno ricordare che l'applicazione degli International Standards on Auditing è divenuta obbligatoria dal 2008 come previsto dalla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006.

Tra i documenti emanati e raccomandati dall'IAASB vi sono gli ISAE (*International Standards on Assurance Engagements*) che costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di "*assurance*", ossia di "attestazione"; più in particolare troverebbe applicazione alla fattispecie il documento ISAE 3400, che ha sostituito il precedente ISA 810, il quale tratta il tema "*The examination of prospective financial information*", stabilendo gli standard di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie.

In particolare, l'ISAE 3400 distingue tra: *a)* informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption*, ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili; *b)* informazioni basate su *hypotetical assumption,* ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da

Il ricorso all'impiego dei criteri ISAE 3400 risulta condiviso dalla dottrina ([59]) e pare conforme anche agli indirizzi della magistratura ([60]), in quanto la diligenza specifica del revisore professionale troverebbe un sicuro supporto normativo anche nel richiamo della legge fallimentare all'art. 2501-*bis*, co. 4, cod. civ. e da questo all'art. 2501-*sexies*.

Per le aziende in crisi, il rinvio ai principi di revisione non deve essere integrale (essendo sufficiente un riscontro dell'attendibilità delle informazioni aziendali in termini sostanziali e non formali), ma non è ancora sufficiente ([61]), in quanto il professionista non deve redigere una mera attestazione, ma una vera e propria articolata relazione di controllo ([62]) che si conclude poi con l'attestazione richiesta ([63]).

Le assunzioni per tutti gli esercizi previsti dal piano difficilmente rappresenteranno infatti *the best estimate assumption*, ossia le assunzioni relative ad eventi futuri ragionevolmente certi e desunti dall'analisi di elementi oggettivi o da proiezioni di dati consuntivi giudicati attendibili dagli stessi amministratori, potendo più verosimilmente rappresentare assunzioni ipotetiche, per cui l'inerente verifica risulterà, per la natura stessa delle assunzioni, non scevra da rischi.

Nello specifico, anche al fine di favorire le decisioni che l'Amministrazione finanziaria dovrà adottare sulla proposta del contribuente in crisi, in conformità a quanto previsto dal succitato principio internazionale, l'attestazione comporterà necessariamente un'analisi ponderata dei dati statistici storici a disposizione del *database* aziendale e dovrà considerare criticamente anche la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria del periodo considerato, poiché interventi intempestivi e non mirati potrebbero causare la riduzione della funzionalità aziendali, con l'insorgere di difficoltà a sviluppare il fatturato, quale elemento chiave di un giudizio di sostenibilità delle assunzioni lungo tutto l'arco temporale del piano.

Meno problematica appare invece l'analisi dei flussi di cassa a sostegno del debito tributario, poiché questi deriverebbero, in misura quasi automatica, sulla base delle assunzioni economiche.

Il giudizio andrà quindi basato sul fatto che l'informativa finanziaria prospettica sia stata preparata in modo appropriato, sulla base delle assunzioni formulate dall'organo gestorio; in questi casi, il professionista non dovrà entrare in alcun modo in una dialettica con debitore per valutare eventuali modifiche al piano, nè partecipare alla redazione di parte o di tutto il piano oggetto di valutazione ([64]).

Tutto quanto sopra non deve spaventare, perché la sostenibilità delle assunzioni lungo tutto l'arco temporale prospettato non significa che l'attestatore debba "garantire" la realizzazione delle previsioni indicate nel *business plan*: il termine "attestare" non significa, infatti, garantire la veridicità dei risultati futuri indicati dalla società, in quanto una proiezione dei ricavi futuri può risultare più o meno corretta a seconda del verificarsi di eventi estranei (o imprevedibili) all'attività sociale, con la conseguenza che non potranno essere imputate al professionista responsabilità nel caso in cui subentrino elementi nuovi, non conosciuti, non prevedibili, ovvero non rappresentati dagli amministratori durante i lavori di attestazione.

---

dati storici dell'azienda e "*which are not necessarily expected to take place*".

59. P. Riva, *La revisione dei dati prospettici secondo l'ISAE 3400. L'applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2/2012, p. 427 ss.gg.

60. Si confronti in tal senso il documento elaborato dal Consiglio Superiore della Magistratura, W. Mapelli (a cura di) sul tema "*La riforma del diritto societario e fallimentare nella prospettiva interdisciplinare"* Roma 14-16 luglio 2008.

61. Per un approfondimento sul contenuto della relazione attestatrice e degli standard comportamentali da adottare v. anche N. Bertolini Clerici – L.A. Bottai – C. Pagliughi, *Il professionista attestatore: relazioni e responsabilità*, 2014, p. 125 ss.gg.

62. C. Luisi, *Le attestazioni del professionista nei procedimenti di composizione della crisi d'impresa*, in (a cura di) A. Caiafa – S. Romeo, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, vol. III, p. 213, fa notare come la tipologia del controllo del professionista non può prescindere dalle caratteristiche del piano.

Anche G. Savioli, *La redazione e l'attestazione del piano di risanamento nelle procedure di soluzione negoziale delle crisi d'impresa*, in (a cura di M. Vietti – F. Marotta – F. Di Marzio) *The Italian chance for restructuring. Un diritto per le imprese in crisi*, 2014, p. 116 ss.gg., sottolinea la necessità di verifiche sulle condizioni di equilibrio economico aziendale sia nell'ambito di una coerenza interna che esterna.

63. S. Fortunato, in *La responsabilità civile del professionista nei paini di sistemazione delle crisi d'impresa*, in *Fall.* 8/2009, p. 889. Analogamente D. Galletti, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 2006, p. 1195.

64. Quest'ultimo, costruito dal debitore con l'aiuto dei propri professionisti e solo successivamente consegnato all'attestatore per la verifica di fattibilità, è una previsione sull'andamento atteso formulata dall'organo amministrativo che fa leva su una serie di elementi quantitativi e qualitativi dai quali l'attestatore dovrà rimare estraneo, con particolare riferimento non tanto alla strategia e alle azioni che il debitore intende promuovere nel periodo (non difformi da una normale attività), quanto ai dati quantitativi relativi all'evoluzione del mercato e del settore.

Avv. Paolo Emilio Ferreri

Torino, 25 novembre 2014

Caro Lamberto

Ho ricevuto il tuo invito per l'incontro romano che mi ha, in un certo senso, depresso. L'argomento trattato e i relatori (tu fra questi) sarebbero musica per le mie orecchie (ecistate, nel loro compito, dagli apparecchi acustici, permanentemente adottati), ma l'età tarda ("Mores" "il vecchierel, canuto e stanco, del dolce loco ove ha" "sue età finite") mi suggeriscono prudenza nelle mie discese a Roma: il 5 dicembre p.v. dovrei (il condizionale è d'obbligo) compiere ben 91 anni!

Anche se frequento quotidianamente lo studio, la mia attività forense si esaurisce davanti al computer, ormai mio compagno di vita e collega privilegiato di studio.

Per quanto so, tu e il tuo Studio siete di soli e organizzare, fuori dai canali assessivi delle società ad hoc, incontri di interesse giuridico. Ed è, anche questo, segno che Vi distingue

Vorrei comunque pregarti di non trascurarmi nell'invio delle tue comunicazioni: anche se non partecipe di persona, mi sentirò ancora nella schiera degli operatori del diritto e i pochi rimasti Noi fra quelli.

Tuo Paolo Ferreri

ALDO BULGARELLI

Il CCBE: le origini e la storia. La nascita del CCBE

Settembre 1960, Basilea

La città, pur mantenendo ben riconoscibile la sua natura di orgogliosa concretezza elvetica, è da secoli molto internazionale, posta com'è in prossimità con la frontiera fra Svizzera, Francia e Germania, e favorita dalla sicurezza della via d'acqua renana, molto più consigliabile delle vie di terra, abitualmente infestate di feroci briganti e di gabellieri rapaci in quei secoli turbolenti e guerrieri che hanno preceduto il ventesimo, funestato poi e sconquassato a sua volta nella sua prima metà da due sanguinosissimi conflitti mondiali.
Non per nulla molti mercanti ed eruditi abituati a viaggiare, non ultimo il grande Erasmo, vi si erano stabiliti e vi avevano trovato un ambiente aperto ed accogliente.
Nel pomeriggio ancora caldo e assolato, un bianco battello a motore si stacca lentamente dall'imbarcadero davanti alle terrazze del lussuoso Grand Hotel "*Les trois rois*".
A bordo, i passeggeri, elegantemente vestiti, con grande predominanza dei colori bianchi e blu, sono tutti sul ponte per godersi lo spettacolo della città vecchia vista dal fiume, con le sue case sobriamente colorate, le chiese e gli aguzzi campanili.
Solo alcuni parlano tedesco, la maggior parte si esprime in francese; alcuni non sanno e non vogliono rinunciare al loro elegante inglese con accento oxoniano.
Sono avvocati, provengono da trentasei paesi diversi ed in quei giorni partecipano al Congresso annuale dell'Union International des Avocats, la più antica, e la più francofona, delle grandi associazioni internazionali d'avvocati.
Molte sono le signore, che accompagnano al congresso i loro mariti o sono a loro volta avvocati.
Hans Peter Schmid, che a Basilea ci vive, conosce già molto bene la bellezza del paesaggio e le gite in battello sul fiume; e comunque, in fin dei conti, è lui che l'ha organizzata, questa gita di settembre per i colleghi dell'UIA.
Ma non è per questo che, pur non perdendo la meticolosa diligenza che caratterizza in qualsiasi momento della giornata e della vita gli svizzeri del nord, ha l'aria assorta, quasi distratta, e, pur dedicando quindi, doverosamente, compiaciuti e pacati sguardi a quanto vede intorno a sé, sobriamente apprezzando, ha però la fronte leggermente corrugata, solo segno esteriore di una certa inquietudine, e si trattiene in fitti conciliaboli ora con questo, ora con l'altro collega.
Lo stesso fa André de Bluts, segretario generale dell'UIA, anche se in modo più sanguigno e, da buon fiammingo, meno compassato del Presidente Hans Peter Schmid
Sanno entrambi di avere una missione da compiere.
La missione, piuttosto delicata, è stata loro affidata quella stessa mattina, alla fine di una riunione nella stanza d'albergo di Robert Martin, avvocato parigino che ha presieduto l'UIA l'anno prima, che dovrà rinunciare alla gita sul Reno perché bloccato a letto da un attacco influenzale.
Entrambi, il presidente attuale ed il suo predecessore, erano stati allertati proprio da André de Bluts, presente anche lui alla riunione mattutina a tre.
André aveva ricevuto poco tempo prima, nel suo ufficio di Bruxelles, un formulario da un funzionario della Commissione Europea che gli chiedeva informazioni sulla professione d'avvocato nei sei paesi membri della neonata Comunità Economica Europea.
Lui si era allarmato.
Un po' perché aveva visto queste domande rivoltegli dalla Commissione Europea come una sorta di ingerenza nell'autonomia della professione forense, autonomia da nessuno scalfita e della quale gli avvocati in quei tempi andavano quanto mai gelosamente fieri.
Molto perché le domande riguardavano sei stati che erano sì parte dell'UIA, ma insieme a ventotto altri; e lo statuto dell'UIA non attribuiva alla Presidenza o alla Segreteria Generale alcun potere di rappresentanza, diretta o indiretta, che gli consentisse di dare una risposta al tenuto questionario.

Moltissimo perché non aveva proprio nessuna voglia di rispondere: qualsiasi fosse stata la sua risposta, gli avrebbe provocato una serie infinita di grattacapi dalle delegazioni nazionali, per non parlare poi degli organi rappresentativi ufficiali dei paesi d'origine: che potevano definirsi tali e nazionali solo, probabilmente, per l'Italia, l'Olanda ed il Lussemburgo; mentre le complicate attribuzioni ed i problemi di competenza interni alle avvocature di Belgio, Francia e Germania non avevano ancora portato, e forse non avrebbero portato mai, ad un organo rappresentativo unico per ciascun paese membro.

Né André de Bluts né il Presidente Schmid sapevano che pesci pigliare.

Per fortuna l'ex Presidente Martin, nonostante la febbre, aveva avuto l'idea luminosa di creare un organo comune "*ad hoc*" all'interno dell'UIA, composto dagli ordini forensi dei sei stati della CEE, che si sarebbe occupato di sbrogliare quella spinosa matassa.

E li avrebbe liberati dai loro crucci.

Quale migliore occasione della crociera sul Reno, prevista per quel pomeriggio, per tastare il polso dei membri dei sei stati CEE su questa proposta?

Verso la metà della crociera, Hans Peter Schmid e André de Bluts si rasserenano: l'idea di un organo comune "ad hoc" dell'UIA, che serva da interlocutore e negoziatore per tenere i rapporti con la temuta Comunità Economica Europea è piaciuta, e adesso possono rilassarsi e godersi la gita, avendo fatto quello che ci si aspettava da loro.

Rimane ancora del lavoro da fare, in particolare per superare forti nazionalismi e le suscettibilità nazionali. I bâtonniers di Bruxelles e Parigi vorrebbero entrambi prender loro questa iniziativa, a livello nazionale, privandone l'UIA, e far divenire la loro città sede del nuovo organismo.

Alla fine la ragione prevale, e l'iniziativa mantiene il suo carattere supra-nazionale, sotto l'ombrello dell'UIA.

Nasce una nuova Commissione dell'UIA, che si riunisce per la prima volta il 3 dicembre 1960, alle 11.00 di mattina, nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del magnifico "*Palais de Justice*" di Bruxelles, imponente edificio in stile eclettico che è ancor oggi il più grande palazzo di giustizia del mondo.

Segue, a dimostrazione della grande efficienza raggiunta già dal primo giorno, una sessione pomeridiana alla quale partecipa lo stesso Direttore generale del Mercato Interno della CEE, J.P. de Crayencour, al fine di rispondere alle domande delle delegazioni.

È proprio al termine di questa riunione che le delegazioni decidono di chiamare il nuovo organismo interno dell'UIA come "*Commission Consultative des Barreaux et Associations Nationales de six pays de la CEE*";

Si prospetta fin da subito una certa autonomia, destinata a divenire, nel 1964 – quando viene nominato il primo Segretario Generale -, vera e propria indipendenza dall'UIA, quando la Commissione Consultiva diviene vero e proprio "Consiglio" "degli Ordini Forensi Europei", mantenendo peraltro, per ragioni storiche, morali ed affettive nei confronti dell'UIA, l'acronimo "CCBE".

Nel 1966 viene nominato il primo Presidente, l'italiano Ercole Graziadei, uno dei primi giuristi in Italia a dedicarsi con passione, nella professione, al diritto internazionale privato.

L'inizio dell'attività del CCBE

Il passaggio da semplice Commissione interna dell'UIA col compito di studiare gli effetti del Trattato di Roma del 1957 sulla professione d'avvocato ad indipendente ed autonomo organo, rappresentativo degli Ordini forensi Europei, in grado di dialogare con le istituzioni centrali europee su grandi temi quali la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, ha richiesto grandi sforzi, come ha ricordato il Presidente Graziadei.

FIM
Doris
FABBRICA INCHIOSTRI MATITE
DITTA A.BO TORINO
F.I.M.
FIM-TORINO

Riconoscimenti ufficiali del CCBE furono dovuti inizialmente ad attività di carattere consultivo, richieste al CCBE dalla Corte di Giustizia – in tema di deontologia ed onorari e sui limiti all'attività forense dei praticanti – e dal Parlamento Europeo – nel quadro delle consultazioni che portarono poi alla direttiva del marzo 1977 sulla libera prestazione di servizi professionali forensi con carattere occasionale -.
Dopo molteplici interventi, alla fine il CCBE fu considerato unanimemente quale rappresentante naturale degli Ordini forensi europei presso le istituzioni comunitarie.

La carta d'identità CCBE (1977)

Risale al 1977 la creazione della carta d'identità del CCBE.
L'idea era scaturita da un'esigenza concreta, posta dalla Direttiva del 1977 sulla libera prestazione di servizi, sia pure solo a livello occasionale, da parte degli avvocati nella Comunità Economica Europea, alla quale si è appena fatto cenno.
In base a tale Direttiva, ogni avvocato comunitario ha acquisito la possibilità di comparire di fronte a qualsiasi giurisdizione dei paesi membri della Comunità.
Questa facoltà crea chiaramente un problema di identificazione e certificazione davanti ai giudici nazionali.
Di qui, la necessità di disporre di uno strumento identificativo, di una carta di identità, per l'avvocato europeo.
La prima carta d'identità CCBE dell'avvocato europeo fu presentato nel 1977 in presenza del Commissario CEE al mercato interno, Etienne Davignon; Jean Monnet redasse appositamente, su richiesta del CCBE, una dichiarazione che fu stampata sul dorso del documento di identità.
La carte d'identità, cartacea (all'epoca ancora non esistevano documenti d'identità modellati sulle carte di credito), era emessa dalle autorità nazionali competenti su autorizzazione del CCBE, recava la fotografia dell'avvocato che ne era titolare e la dicitura, nelle lingue della comunitarie, che l'avvocato titolare era abilitato ad esercitare la sua professione negli altri paesi CEE.
Il CCBE promuove ora l'emissione da parte delle autorità nazionali competenti di carte d'identità in plastica, col formato delle carte di credito.
Ma ancora non è stata raggiunta una decisione comune circa la royalty da riconoscere al CCBE per ogni carta d'identità emessa.

L'intervento nella causa AM&S (1979)

Il primo intervento del CCBE, nella sua qualità di rappresentante degli interessi della professione di avvocato in Europa, in una causa avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee in Lussemburgo risale al 1979, in materia di segreto professionale.
La decisione della Corte non fu nel senso auspicato dal CCBE, ma il fatto stesso della ammissione dell'intervento in giudizio per la prima volta avanti la Corte di Giustizia costituì un precedente importantissimo, che spianò la strada ad una lunga serie di interventi volontari del CCBE a sostegno della posizione assunta dalle proprie delegazioni nazionali.
Risale a quel tempo la costituzione di una speciale delegazione permanente del CCBE presso la Corte di Giustizia, incaricata di tenere vivi i legami fra Corte e avvocati europei.

Il Codice Deontologico CCBE (1988)

A seguito della adozione della Direttiva Servizi del 1977, un altro problema si poneva agli avvocati che se ne sarebbero avvalsi, oltre a quello di essere riconosciuti per tali in uno Stato membro diverso di quello loro d'origine: il problema era quello della doppia deontologia.
In principio, infatti, l'avvocato che intende esercitare la propria attività in uno stato diverso dal suo è tenuto a rispettare la propria deontologia e, ad un tempo, quella dello stato, diverso dal suo, ove in quel momento esercita (il cosiddetto "paese d'accoglienza").
La stessa Direttiva 77/249 prevedeva peraltro che tale *"principio era molto difficilmente applicabile, soprattutto quando il codice del paese d'origine diceva bianco e quello del paese d'accoglienza diceva nero"*.
Di qui, l'esigenza per il CCBE di dotare gli avvocati degli stati membri di un codice deontologico da utilizzare in caso di attività transfrontaliera.
Agli inizi degli anni '80, il CCBE decise pertanto di preparare un progetto di codice di deontologia, che fu adottato dall'assemblea plenaria del novembre 1988.
Numerose sono state negli anni le modifiche (l'ultima risale al maggio 2006), per tenere aggiornato il Codice all'evolversi del costume e della legislazione comunitaria.
Il codice di deontologia del CCBE si applica in principio a tutti gli avvocati dell' Unione Europea (a livello di delegazioni nazionali, membri effettivi del CCBE) quando gli stessi esercitano un'attività transfrontaliera, la quale ricomprende:

a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato membro;
b) le attività professionali dell'avvocato in un altro Stato membro, che l'avvocato vi sia o meno presente.

Il codice CCBE si applica altresì all'attività transfrontaliera degli avvocati che appartengono agli stati che hanno in corso trattative per l'adesione all'Unione Europea (vale a dire Montenegro, Serbia e Turchia: le delegazioni nazionali di questi stati sono membri associati del CCBE) nonché agli altri stati, le cui delegazioni nazionali hanno ottenuto lo status di osservatori del CCBE (Albania, Andorra, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia, Fyrom-Macedonia, San Marino, Georgia, Ucraina, Federazione Russa).

Per la concreta applicabilità del Codice Deontologico CCBE agli avvocati di un determinato stato non basta però normalmente la delibera di adozione da parte del CCBE medesimo nel 1988: occorre (normalmente) un'ulteriore specifica delibera dell'organo nazionale che in ciascuno stato ha la competenza in materia.
Siffatta specifica delibera esiste per la stragrande maggioranza dei membri.
Per l'Italia, il Consiglio Nazionale Forense l'ha adottata nel 2008.
Può forse stupire, ma la Germania ancora non l'ha invece ancora assunta: vi sono però colà delicati problemi di diritto costituzionale sul tema, che si spera possano essere presto risolti.
Nel sito del CCBE, alla voce "Codice Deontologico", si può consultare un elenco completo delle delibere di adozione.
Il Codice Deontologico del CCBE riveste una notevole importanza, oltre che per la sua utilità pratica concreta in caso di attività transfrontaliera degli avvocati appartenenti a stati che lo hanno adottato, anche per il ruolo da esso svolto nella direzione di un'auspicata unificazione deontologica forense a livello continentale.
Un codice deontologico unico per tutta Europa non è solo un'aspirazione lungimirante.
È anche un'esigenza molto sentita a livello comunitario, come dimostra l'art. 37 della Direttiva generale sui servizi n. 2006/123 del 12 dicembre 2006 (la c.d. "Direttiva Bolkenstein", dal nome del Commissario Europeo che la promosse), che va letto naturalmente in connessione con i relativi "considerando" (in questo caso i "considerando" 113, 114 e 115, ma anche con particolare riguardo al "considerando" 116).

L'art. 37 della Direttiva prevede quanto segue:
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

È evidente che la diversità dei codici deontologici in generale è vista dal legislatore europeo come un ostacolo alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno; letto da parte nostra, l'ostacolo è da considerare per i servizi legali, e quindi degli avvocati.
Come spesso accade, il mero disposto dell'articolo della Direttiva trova specificazione e chiarimento per la sua applicazione dai relativi "considerando".
In questo caso, il "considerando" 113 invita gli Stati membri ad incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle particolarità di ciascuna professione.
Naturalmente, i nuovi codici di condotta comunitari dovranno rispettare il diritto comunitario ed il diritto della concorrenza; e non dovranno essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli stati membri.
Il "considerando" 114 da un lato mette in risalto il ruolo che in questo campo dovranno avere gli ordini, nonché gli organismi o le associazioni professionali nell'adozione di questi nuovi codici elaborati ed adottati a livello comunitario che dovranno applicarsi a livello nazionale; dall'altro prova a delineare il contenuto minimo indispensabile dei nuovi codici deontologici professionali europei (norme sulle comunicazioni commerciali e norme deontologiche che garantiscano indipendenza, imparzialità e segreto professionale nelle professioni regolamentate, che ne sono giustamente ritenuti valori essenziali).
Nella consapevolezza che la diversità dei percorsi storici che hanno portato in Europa, con i secoli, allo sviluppo di ordinamenti giuridici estremamente diversificati fra di loro, persino all'interno di tradizioni apparentemente comuni, il "considerando" 115 chiarisce che i nuovi, auspicati, codici deontologici europei non saranno destinati di sostituirsi o a sovrapporsi a quelli nazionali, ma dovranno fissare regole di condotta minime, complementari ai requisiti di legge degli Stati membri.

L'ultima parte del "considerando" 115 è piuttosto rattristante per gli europeisti convinti.
Evidentemente imposta da Stati membri che ritengono, non si sa se a ragione o meno, di avere sistemi deontologici migliori e più severi di altri, consente agli stessi di adottare, a livello legislativo e/o ordinistico, misure più rigorose e con livello più alto di tutela.
Una tale ultima norma di chiusura, pur comprensibile per chi intenda preservare per sé un livello elevato di rigore morale e deontologico, è però comunque basata sul presupposto che alcuni Stati membri abbiano un sistema deontologico diverso e migliore di altri: il che magari è pure vero, ma, senza volersi pronunciare sul retaggio storico che a sua volta sta alla base di una tale concezione, certo non aiuta, anche in questo campo, ad andare nel senso di una maggiore integrazione europea.
Inoltre, salvo errori, una siffatta previsione pare vada nel senso diametralmente opposto a quello auspicato dalla Direttiva, che tende ad armonizzare e a ridurre, e non certo a mantenere, le differenze fra i sistemi degli Stati membri.
Queste comunque sono le norme.
In un tale quadro normativo, il quale in ogni caso tende ad unificare il più possibile i diversissimi sistemi deontologici europei, si colloca la tendenza unificante e armonizzante del Codice Deontologico del CCBE.
Già alcune previsioni dello stesso vanno in questo senso.

Per esempio:
1) il Codice Deontologico del CCBE deve possibilmente essere tenuto presente in caso di revisioni dei codici deontologici nazionali, in modo da avvicinarli il più possibile ai principi ed alle regole in esso contenute (art. 1.3.2, terzo trattino del Codice Deontologico del CCBE); questa regola è stata per esempio seguita dal Consiglio Nazionale Forense nel rielaborare il codice deontologico forense italiano;
2) le regole deontologiche nazionali vanno interpretate in senso conforme e coerente con le regole del Codice Deontologico Forense del CCBE.
La Norvegia è andata ancora oltre, ed ha adottato per legge il Codice Deontologico Forense del CCBE come codice deontologico nazionale.
Il "considerando" 116 della Direttiva cd "Bolkenstein" prevede che, in base al principio di sussidiarietà, la Comunità (oggi: l'Unione Europea) possa intervenire direttamente per eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi nel mercato interno, se lo stesso non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e, a causa della dimensione dell'azione, può essere realizzato meglio a livello comunitario.
Questo significa che, qualora in sede di revisione la Commissione constati che uno o più obiettivi previsti dalla Direttiva non sia stato realizzato, nulla impedisce che venga iniziato il (lungo ma inesorabile) procedimento per consentire alle Istituzioni Europee di provvedere direttamente.
Ciò vale anche per l'invito pressante rivolto dall'art. 37 della Direttiva, sopra riportato, ad un codice deontologico comune a livello europeo per le varie professioni regolamentate, compresa la nostra.
Il CCBE, conscio di tale rischio, cioè quello divedersi imporre dall'alto un codice di condotta a livello comunitario, aveva inizialmente incaricato la propria Commissione Deontologia di predisporre un progetto di codice deontologico comune.
Viste le difficoltà di avanzare speditamente, è stato recentemente creato un gruppo di lavoro con il compito di predisporre una bozza di codice di condotta modello.
I lavori sono in corso.

La carta dei principi essenziali dell'avvocato europeo (2006)

Se ne parla ora per evidente affinità di materia rispetto al Codice Deontologico del CCBE, anche se, rispettando il criterio cronologico seguito fin qui, l'argomento andrebbe affrontato successivamente.
L'adunanza plenaria del CCBE del 24 novembre 2006, a coronamento dell'impegno profuso da un apposito gruppo di lavoro guidato dal Bâtonnier Georges-Albert Dal, poi Presidente del CCBE nel 2011, ha approvato la Carta dei principi essenziali dell'avvocato europeo, che aspira a valere per tutti i paesi europei, anche al di fuori dei confini dell'Unione, in quanto non vuole essere un codice deontologico, bensì esprimere dieci principi alla base comune di tutte le regole di condotta, nazionali ed internazionali, per gli avvocati.
Come è spiegato nella breve introduzione al libretto stampato, edito dal CCBE nel 2008, che la contiene, unitamente al Codice Deontologico del CCBE, la Carta vuole essere un aiuto per gli ordini forensi dei paesi che ambiscono a veder riconosciuta la loro indipendenza; mira ad accrescere l'importanza del ruolo dell'avvocato nella società; si rivolge non solo agli avvocati, ma anche ai giudici e al pubblico in generale.

I dieci principi essenziali dell'avvocato europeo sono:

a) l'indipendenza e la libertà di assicurare la difesa del suo cliente;
b) il rispetto del segreto professionale e della confidenzialità;
c) la prevenzione del conflitto d'interessi, tra più suoi clienti fra loro o con il suo cliente;
d) la dignità, l'onore e la probità;
e) la lealtà verso il cliente;
f) la correttezza in materia di onorari;
g) la competenza professionale;
h) il rispetto dello spirito di colleganza;
i) il rispetto dello stato di diritto ed il contributo ad una buona amministrazione della giustizia;
j) l'autoregolamentazione della professione forense.

L'enunciazione dei principi è seguita da un commentario esplicativo.

La Direttiva cd "stabilimento" (1998)

Fin dal 1980, vale a dire subito dopo la trasposizione della Direttiva 77/249 sulla libera prestazione di servizi legali, sia pure solo a livello occasionale, il CCBE, su richiesta e impulso della stesa Commissione Europea, che le aveva espressamente richiesto un progetto di direttiva in tal senso, stava lavorando per una ulteriore Direttiva settoriale, cioè dedicata solo agli avvocati, sulla libertà di stabilimento.
Questa idea, pienamente in linea con i principi fondatori della Comunità Economica Europea, tendeva a veder riconosciuta la possibilità per gli avvocati europei di stabilirsi senza ostacoli in uno qualunque degli Stati membri per esercitare in modo permanente la professione forense.
Dopo diciotto anni di lavoro e di impegno, finalmente nel 1998 la Direttiva stabilimento ha visto la luce, ed è ormai stata trasposta e con successo attuata in tutti gli Stati membri.
Si può dire a giusto titolo che la Direttiva "stabilimento", vale a dire la Direttiva 98/5 CE del 16 febbraio 1998, va ascritta a merito del CCBE.

Il Commissario alla Giustizia (2010)

Come è noto, dal 2010, Viviane Reding al 2014 Viviane Reding è stata Vice Presidente della Commissione Europea e primo Commissario Europeo per la Giustizia, i Diritti Fondamentali e la Cittadinanza nella Commissione presieduta da Manuel Barroso.
Anche questo risultato è stato frutto dell'azione del CCBE.
Fino al 2010, la giustizia rientrava nella competenza del Commissario Europeo per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza.
Secondo il CCBE, questo dicastero era caratterizzato da una contraddittorietà intrinseca.
Soprattutto a seguito dell'esacerbarsi del fenomeno del terrorismo internazionale, le esigenze della sicurezza – fondamentalmente, esigenze di polizia - entravano sempre più in conflitto con le esigenze della giustizia – legata invece, nelle democrazie occidentali, al rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali -, mentre le prime venivano sempre fatte prevalere sulle seconde.
Nel 2010, finalmente, grazie all'appoggio politico dei liberali, la Commissione Barroso II ha differenziato il dicastero della giustizia, diritti fondamentali e cittadinanzaappunto affidato a Viviane Reding, da quello della sicurezza, denominato degli affari interni.
Viviane Reding nel periodo 2010/2014 ha caratterizzato la sua azione di governo – per quanto questo termine si possa utilizzare per un Commissario Europeo – nel modo più deciso ed energico, a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, assumendo numerose importanti iniziative legislative e prendendo posizioni anche molto dure contro gli Stati membri in ogni caso di violazione die diritti umani.
Probabilmente questa fermezza nei confronti di Stati membri non ha giovato alla longevità del dicastero della Giustizia che, sorprendentemente, è stato smembrato in più dicasteri nella nuova Commissione Europea presieduta da Jean-Claude Junker.
Il nuovo Commissario alla giustizia, tutela dei consumatori e uguaglianza di genere, Věra Jourová, è stato privato della competenza sullo stato di diritto ed i diritti fondamentali, ma, soprattutto, il che è più grave, è stato privato della facoltà di iniziativa legislativa.
L'iniziativa legislativa in materia di giustizia è ora in mano del Vice Presidente Frans Timmermanns: fin qui, non ci sarebbe nulla di male, dal momento che allo stesso sono stati affidati la tutela dello stato di diritto e la carta dei diritti fondamentali.
Il problema è che al Vice Presidente Timmermanns sono stati affidati anche, in primis, la legislazione e le relazioni istituzionali: la vastità ed il ruolo politico centrale di queste prime due competenze fanno temere che lo spazio lasciato alla giustizia e ai suoi problemi sia molto limitato.
Ma si tratta solo di timori che speriamo vengano smentiti.

FIM
EVEREST
LA MATITA
MIGLIORE
DEL MONDO
EVEREST
La montagna più
alta del mondo

FIM
POLICROMI FONTANESI

丸善インキ
INCHIOSTRO CHINA
FIM
AUGUSTO BO-TORINO

MATITE DA UFFICIO
COLORATE
FIM
TORINO

MARTIN BELL

Al diavolo, avvocato

"Che bestialità" pensava Pierre Barrès, Presidente del Tribunale del Commercio di Bordeaux, portando alla bocca una bella fetta di *andouillette*. Un avvocato non scompare: muore, si trasferisce, si cancella dall'Albo, va in pensione. Ma non scompare. Un avvocato a quarantacinque anni è in piena attività. E poi uno come lui, più famoso di Gilbert Becaud.

"Oh dio, una fama…non esagerare Pierre: un astuto giocatore di scacchi, che minaccia ad ogni momento di rovesciare il tavolo dove si imbandisce il gioco, ma che conosce il limite oltre il quale la testa del suo algerino cadrebbe nella cesta".

Pensava, con il bicchiere di C*heval Blanc* in mano e la foto in vista sul giornale appoggiato alla bottiglia di *Evian*, l'occhio fisso sui rebbi della forchetta a mezz'aria, al sorriso di quell'uomo dagli occhi a mandorla, dietro la montatura di metallo delle lenti rotonde.

Il sorriso di un fratello maggiore, che la sa più lunga, di gran lunga più esperto di te e che irride quasi benevolmente la tua manifesta inferiorità di carattere, prima che di intelletto.

Un sorriso che il giudice Pierre Barrès aveva osservato dieci anni prima, quando era giudice a latere in Corte a Lione, dove si celebrava il processo a Klaus Barbie, collaborazionista francese, responsabile della deportazione e della morte di diverse centinaia di bambini ebrei, spediti con un bel vagone ferroviario a morire nei campi nazisti.

Quel sorriso era il commento più saputo alle intemperanze, non solo verbali, di uno stuolo di avvocati costituiti per le parti civili e inutilmente abbaianti, per difendere la storia dei vincitori e quella della resistenza francese, con tutti i suoi lati oscuri e le sue connivenze.

Il difensore, maitre Verges, assumendo la scandalosa difesa, aveva dichiarato che difendere Barbie significava rivedere la storia dei maquies, chi era e cosa facevano durante l'occupazione nazista, quelli che ora governavano la Francia.

A partire dal Presidente Mitterand, notoriamente legato al regime di Vichy.

"Beh, nulla poteva salvare Barbie dall'ergastolo. La banalità del male diceva la…, come si chiamava l'amante di, di, quello di "Essere e tempo". Beh insomma lei. Ah sì, Hanna Arendt".

"Basta bere Pierre, vedi che poi non ti ricordi più i nomi?".

Ma si poteva lasciare a metà una bottiglia di *Cheval blanc,* che gli sarebbe costata almeno 80 euro (e solo perché era amico della padrona della locanda). Prezzo di favore, perché sennò gli sarebbe costata il doppio?

"Va beh!. Questa la finisco e domani do retta al dottore, con la sua storia del fegato grasso e la diagnosi di... come si chiama… quella maledetta… la steatosi…".

E tutte le volte pensava a quel malanno che conseguiva necessariamente alle troppe concessioni alla tavola lo infastidiva, ma non tanto da temere per la propria salute.

Ed ogni volta gli era grato al suo fegato, anche se grasso come quello delle oche.

La foto di Verges tornava sui giornali perché la segreteria personale aveva custodito per decenni un centinaio di fogli di carta gialla, vergati da una scrittura ordinata, con inchiostro azzurro, per metterli in quella settimana all'asta. Quei fogli erano la minuta dell'arringa dell'avv. Verges in favore di Barbie. La rossa e bella segretaria dell'avvocato li aveva conservati e adesso facevano ancora rumore sui giornali non solo finanziari.

Possibile che la minuta di un discorso del Tribunale valesse decine di migliaia di euro?

"Però, a pensarci, il discorso di Socrate lo leggiamo ancora oggi, dopo duemilaquattrocento anni". Ma insomma, che paragoni sono. Verges, Barbie, Socrate?

Il boccone gli sembrò amaro. Ma nell'*andouillette* ci sono parti di stomaco dell'animale e non c'è da meravigliarsi se trova qualche pezzo di milza di gusto amarognolo. La buona Lisette, sepolta da anni, inorridiva solo all'idea

che lui potesse ordinare quella roba, quell'insaccato di maiale e di interiora. "*Ma va là Lisette, i contadini non buttano niente. Tu prenditi il faux filet, magari magro, e divertiti a masticare una suola da scarpe".* Quella milza gli ricordava un singolare panino addentato per una via sabbiosa di Palermo, mentre si recava al Tribunale ad incontrare un suo collega italiano, a quell'epoca molto noto, di cui ricordava soltanto il nome (Rocco) e la sua figura aggraziata e gentile, padre nobile di un gruppo di procuratori destinati al sacrificio.

Il fatto era che i ricordi che il giornale gli aveva rinfrescato gli davano una sensazione piacevole e si stava dimenticando di mangiare. Uno come lui, che a volte in camera di consiglio si scopriva a pensare alla cena, alle trippe alla Caen, alla salsa cremosa che inondava il piatto con il pollo della Bresse, ai bicchieri di *Laberdolive* che gli avrebbero rallentato i pensieri, preparandolo ad un'altra notte di sonno pesante, di stomaco dolente, di risvegli fastidiosi. E di lingua impastata da pulire con lo spazzolino.

Cosa mangiava Verges? Di certo non risparmiava sugli alberghi, sui Bas-Armagnac e sui sigari.

Nelle soste del processo aveva riconosciuto il suo sorriso nella *bergere* davanti al fuoco dell'Hotel de La Poste, il più caro della città.

E poi era ben rotondetto e nella sua intervista-libro *"Le salaud lumineux"*, aveva rivendicato il diritto agli agi dell'alta borghesia, soprattutto nel mangiare, bere, fumare.

Certo che se persino i suoi appunti valevano una piccola fortuna, non doveva essersela passata male.

"Ma scappare? Scomparire per dieci anni senza un'apparente motivazione".

"Forse evitava un pericolo per la sua vita, una condanna, un procedimento disciplinare? Mah."

Il bicchiere di cristallo doveva avere un bel po' di anni e mandava riflessi di luce che davano al vino un'aria più fresca.

Non un velluto bordolese, ma quasi una marasca borgognona.

Ma le apparenze non potevano ingannarlo: era a Saint Emilion, beveva un vino di quel paese, se avesse ordinato un vino di Borgogna, rischiava di passare per un originale.

E le apparenze della scomparsa dell'avv. Verges sicuramente ingannavano: si pensava esclusivamente al motivo che l'aveva indotto a scomparire, non a dove fosse andato e cosa avesse fatto per 120 mesi, 3650 giorni, 520 settimane.

Dicevano che fosse andato in Cambogia, da Pol Pot, a fargli da consulente giuridico.

Ma a cosa serve un consulente giuridico e un assassino sanguinario che uccide due milioni di persone e più? Cosa doveva consigliare, il modo per rendere più efficiente l'eccidio? Già Eichmann aveva indicato la strada, nel caso servisse.

Si attribuiva a Verges, in uno dei suoi ultimi racconti, la confessione di essersi nascosto nella Cina del dopo Mao e del processo alla banda dei quattro.

Ma cosa ci faceva un avvocato francese nella Cina di quegli anni? Quando cadevano gli ultimi resti del maoismo e la sedicente rivoluzione culturale aveva già fatto danni enormi? Quanto la gerarchia si ribellava agli epigoni di Mao e cominciava una lunga marcia verso il consumismo.

Alla corte di qualche capo partito, senza incontrare un giornalista, un console, un turista? La Cina è grande, ma ovunque ti nasconda ci sarà sempre qualcuno che ti incontrerà all'angolo più remoto del mondo, proprio quando pensi che di te si sono dimenticati tutti.

Così come era successo a Verges quando a Parigi, dieci anni dopo la scomparsa era andato dal panettiere per la consueta *baguette* ed era stato riconosciuto da una signora qualunque. La fuga era finita quando la sua fisionomia non poteva più essere confusa.

Ma da quanto tempo andava a comperare le *baguettes* in quel negozio?

Da un giorno forse. E perché, rientrato a Parigi, non aveva ancora riaperto uno studio. Di certo non gli sarebbero mancati i clienti, se è vero che il suo reddito, prima della scomparsa, ma anche dopo la ripresa dell'attività professionale) diveniva dalle parcelle impegnative pagate dagli stati africani che si servivano della sua consulenza.

"Già. Fama e soldi non gli sono mai mancati. Sicuramente neppure nei dieci anni in cui era scomparso. Cherchez l'argent…".

Era rimasto solo lui nella sala del ristorante, lui e il suo giornale.

"Paga Pierre e va a dormire, che è ora".

La padrona gli sorrideva, non per cortesia dovuta, ma per rispetto e per affetto, mentre aiutava quel signore così importante e tanto gentile e alla mano ad infilarsi il soprabito scuro, dalla fodera un po' sdrucita, che usciva dalla manica destra.

2) Uscito dal ristorante, lo sorprese un refolo freddo, un'aria di mare lontano che aveva accarezzato le vigne basse dal Golfo di Alencon, fino a quel famoso *clos*, accanto al quale stava passeggiando, quello del turismo enologico di Saint Emilion.

Un lungo muro a secco che racchiude per tre lati le vi-

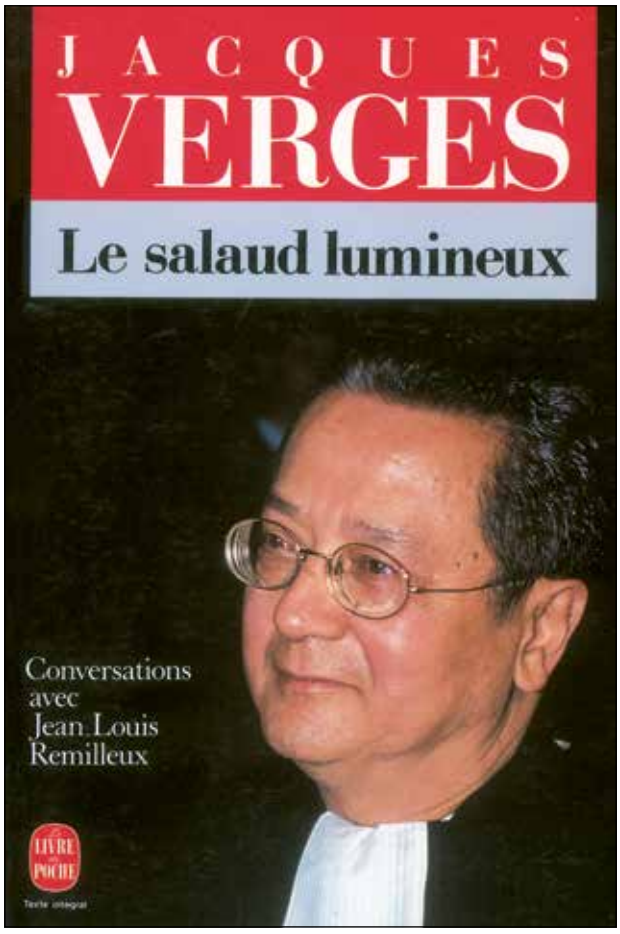

gne curate come un giardino, cintato da un lato dalle grandi arcate vuote di una chiesa, per il resto demolita. Era una notte chiara, senza luna, ma già ingentilita da una primavera non lontana. Una di quelle notti in cui viene voglia di passeggiare da soli, perché la vita la si può intendere quando non siamo in compagnia, quando non si pensa a qualcosa ed insieme si pensa un po' a tutto quello che ci circonda, quello che siamo, come vorremmo conoscerci un po' e quando non pensiamo e ci sembra di essere fuori di noi e ci guardiamo come fossimo estranei.

Il pensiero tornava a Verges, la sua fuga negli anni '70, al suo nascondiglio, al suo sorriso ambiguo.

L'avvocato del diavolo, quello che aveva posto le basi teoriche del processo politico, dove l'imputato ed il suo difensore non riconoscevano la legittimità del giudizio, della legge che i tribunali e le corti volevano applicare.

Nell'Algeria degli anni '50, Verges aveva salvato molte teste dei capi della rivolta, chiedendo con quale diritto il colonialismo giudicava i colonizzati, dopo aver loro rubato la terra, le ricchezze, l'identità.

I processi diventavano confronti incandescenti, le cui braci erano portate in tutte le case dei colonialisti francesi da quei giornali che Verges sapeva così bene stimolare, manipolare, utilizzare.

Se è vero che un avvocato è l'espressione della comunità in cui vive, allora Verges aveva come comunità il mondo, come diritto quello non scritto ma incancellabile della libertà dei popoli di autodeterminarsi.

O forse lui pensava di essere il lievito di quella pasta fermentata.

E così le braci producevano un nuovo fuoco ed il risultato era l'abbandono delle terre colonizzate e la libertà di quegli imputati che, grazie a Verges, avevano salvato la testa e scontavano un ergastolo che sarebbe durato poco, fino alla liberazione del proprio paese.

Ma Verges era poi lontano e differente da quei legionari che lasciavano Algeri cantando la *Piaf* di *Je ne regrette rien*?

Perché Verges salvava teste e uomini, ma sosteneva di non essere affatto interessato ai singoli uomini.

L'umanesimo – diceva – non era il suo credo.

"*L'Umanesimo?*" si chiedeva Pierre Barrès, adesso che si stava avvicinando alla porta di casa sua, di fronte all'Hotel de la Plaisance?

Gli venne in mente Vasari e il suo carteggio. Anni addietro aveva avuto tra le mani quelle carte preziose in cui lo storico e l'artista del '500 fiorentino intratteneva rapporti epistolari con Michelangelo.
Perché era andato ad Arezzo ad ispezionare quelle carte? Chi aveva fatto causa a chi, perché un giudice di Bordeaux doveva effettuare un sopralluogo nella casa di Vasari?
C'era di mezzo sicuramente il Comune di Arezzo, una vedova di qualcuno e un'università americana. Forse Yale, anzi sicuramente Yale.
Vasari era una parte dell'umanesimo, quello tardo, non quello del Rinascimento.
Ma a parte la rinascita artistica ed il Petrarca del Mont Ventoux, stava confondendo i termini: umanista e umanesimo, insomma quella bottiglia di *Cheval Blanc*, aiutava a pensare, anche se in modo un po' confuso. Ma poi come poteva Verges dirsi contrario al valore dell'uomo, alla sua centralità rispetto ad ogni dio, alla sua sacralità anche se ridotta ad un granello di sabbia nell'universo.
Gli venne in mente quel film di Lelouche, in cui lei chiede a lui che cosa salverebbe da un incendio: un quadro di Picasso o un gatto. E la risposta non poteva che essere "un gatto". E allora l'uomo?
Verges e i suoi potevano pensare alle grandi emancipazioni di interi popoli dalla fame o dall'oppressione colonialista o meno.
Ma come dimenticare il singolo, le sue sofferenze?
Quegli algerini salvati dalla ghigliottina lottavano per liberare il loro popolo ma erano unici nelle loro vite, nei loro pensieri, nelle loro parole. Ciascuno di loro era irriproducibile.
E lo sapeva bene Verges, se tra tutti quelli che aveva difeso e salvato, aveva trovato poi la donna da amare e da sposare: un'algerina fiera e nobile, unica nella bellezza duratura dell'intelligenza.
Donne o uomini coniugati al singolare. Il destino di un popolo si deve incarnare di un individuo.
Difendere Barbie, il fantoccio dei nazisti, Carlos il terrorista compromesso con i servizi segreti, il criminale serbo della guerra di fine secolo. Come si poteva?
Ma evidentemente Verges poteva. Non tanto perché ogni criminale ha diritto ad essere difeso, come recitano i testi della liberal borghese. Quella è burocratica *routine*.
Quanti avvocati d'ufficio aveva visto non garantire niente di più che una presenza fantasmatica a quegli imputati che avrebbero meritato di essere rappresentati in modo diverso e che ricevevano carcere e vergogna per mancanza di una difesa.
I clandestini, gli immigrati, i senza nome.
No, Verges non difendeva gli ultimi, difendeva qualcosa d'altro che le garanzie ed i diritti dell'uomo.
Cosa però? Cosa?
Il destino dei popoli, senza popolo, senza individui, senza una faccia?
Quante cose si fanno senza pensare? Lui era entrato in casa, aveva acceso la luce, si era tolto il soprabito, aveva sfilato le scarpe, preso in braccio il gatto bianco ed enorme che gli si strusciava sui calzoni, aperto il frigo, trovato il latte, versato nella ciotola la dose che il micio avrebbe lappato, aperto la credenza, trovato il *boulon*, versato il *Calvados* e così via (ma ne aveva già bevuto un bicchiere?).
Sempre pensando a Verges, all'umanesimo.
Verges scomparso.
Sempre con i suoi vizi? In Cambogia o in Cina negli anni '70 si trovavano sigari cubani (quasi certamente sì) o grandi *Bas-armagnac*? Forse?.
E se non c'erano, avrebbe potuto fare senza per dieci anni, magari avendo molto altro da fare e chissà perché, pensando ad altro da fare, gli venne in mente una ragazza, cinese o cambogiana, americana o italiana, che poteva dimostrare a Verges che l'umanesimo era amare una sola persona, unica e inimitabile, nel colore di suoi occhi, nella dimensione dei seni e nell'attaccatura dei capelli.
Unica nel modo di pensare e di parlare.
Non poteva essere scomparso l'avvocato del diavolo.
E poi negli anni '70, quando in una parte dell'Europa meridionale i giovani si incendiavano contro il colonialismo, la morale borghese, l'umanesimo.
Quando alla Sorbona e a Valle Giulia si ostentava il libretto di Mao, la banalità di una teoria che faceva sognare i giovani europei e morire milioni di contadini collettivizzati.
C'era bisogno di andare in Cambogia o in Cina in quei tempi?
No, quasi certamente no.
C'era però bisogno di scomparire, di entrare in clandestinità, lui come la banda *Baader Meinhof,* Curcio e la Cagol, i baschi dell'Eta, gli irlandesi dell'IRA.
Ecco forse una risposta: Verges era rimasto qui, in qualche parte dell'Europa.
Sicuramente perché qui era accesa la fiamma della presunta liberazione, non così ardente come quella algerina, non con una via d'uscita chiara. Ma assomigliava ad una rivoluzione.
Il Mediterraneo poteva sembrare il mare della rivoluzione occidentale: l'Africa del nord, una Spagna post franchista sotto le bombe dell'Eta (quando era stato

fatto saltare Carrero Blanco? Era già scomparso allora Verges?).
I nazionalismi serbi, croati, baschi, la forza del più grande partito comunista di questa parte della cortina di ferro. Ecco il pentolone dai cento ingredienti da cucinare. Ecco un compito degno di un rivoluzionario che vorrebbe passare allo storia come il Lenin della fine del secolo.
Il secondo *Calvados* bruciava la gola, il gatto ronfava, il vento raffreddava la stanza ed il pensiero sembrava farsi più chiaro.

A Berlino, a Firenze, a Lione un piccolo uomo dai tratti indocinesi si nasconde facilmente. Basta mettergli un berrettino con visiera, una macchina fotografica a tracolla. Ed ecco il turista orientale che dietro le lenti affumicate dalla grande montatura di tartaruga osserva divertito il mondo che non lo riconosce più. C'è la rivoluzione da fare, i fili di tanti burattinai da tirare, il progetto di un mondo occidentale libero… Libero? Libero da chi?
Verges forse non aveva mai pensato al dopo. Ma questo non contava per capire dove si fosse nascosto.

Le Monde
VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014

Quelque 200 feuillets ont été rédigés par Vergès pour préparer sa plaidoirie lors du procès Barbie, en 1987.

Encore vous, Maître Vergès?

Le fantôme du controversé avocat resurgit alors que sont mises aux enchères à Drouot, vendredi 19 décembre, ses notes de plaidoirie lors du procès du nazi Klaus Barbie

MARION VAN RENTERGHEM

Le manuscrit patientait chez une Bretonne, au fond d'une zone artisanale, dans un hangar transformé en loft « cosy ». Quelque 260 feuillets rangés dans un dossier depuis trente ans, écrits de la main appliquée de Jacques Vergès pour préparer sa plaidoirie. Celui qui tirait fierté d'être surnommé « l'avocat de la terreur » a atteint le sommet de sa popularité sulfureuse en défendant, en 1987, seul face à trente-neuf avocats des parties civiles, la cause perdue d'Aubrac de l'ex-officier SS Klaus Barbie, ancien chef de section des services de police de sûreté allemande à Lyon.

Personne n'imaginait qu'une inconnue à la chevelure rousse échumerait de la nuit les notes de la plaidoirie pour les vendre aux enchères. Sauf que Me Vergès était spécialiste en réapparitions, mystères et scandales. Il a tenu secret jusqu'à sa mort en 2013, le lieu de sa disparition totale pendant neuf ans, de 1970 à 1978. Il fut l'avocat, au péril de sa vie, des militants du FLN pendant la guerre d'Algérie, ainsi que celui des membres d'Action directe, du chef présumé de la Fraction armée révolutionnaire libanaise (FARL) Georges Ibrahim Abdallah, du terroriste Carlos, du dirigeant khmer rouge Khieu Samphan et autres « clients indéfendables ».

Pour lui, le métèque né au Siam (Thaïlande) et élevé à la Réunion, l'anticolonialiste, antisioniste, anarcho-gaulliste-communiste, l'ancien résistant qui avait rejoint de Gaulle et les Forces françaises libres (FFL) à Londres, pour lui le dénonciateur de la torture en Algérie, la défense du tortionnaire Barbie était la tribune rêvée, un pretexte éminemment cynique : renvoyer à la face de la France et des médias du monde entier le seul crime impuni qui comptait à ses yeux : le colonialisme.

Tout cela était bouclé, croyait-on. Barbie, condamné pour « crimes contre l'humanité », est mort en prison en 1991, laissant ineffaçable le sourire ironique qu'il affichait dans le box des accusés. Me Vergès, lui, est mort joyeux et endetté chez sa marquise, un verre de bordeaux à la main, dans l'appartement parisien où mourut Voltaire, quai Voltaire. Une fin insouciante à 88 ans, un 15 août, à l'image de son rire bruyant et de ses yeux d'Eurasien qui semblaient plissés d'un plaisir sardonique. Les deux enfants qu'il eut avec l'héroïne du FLN, Djamila Bouhired, ont renoncé à l'héritage, principalement des dettes à l'égard du fisc. Le conseil de l'ordre des avocats a récupéré ses archives, et l'administration fiscale a vendu tout le reste à l'encan, en janvier, dans la cour de l'hôtel particulier du 9e arrondissement, rue de Vintimille, qui abritait son cabinet et son deux-pièces aux murs écaillés.

La Bretonne ressort alors son manuscrit et le confie à un premier commissaire-priseur, Me Laurent Hara. Celui-ci le programme dans une vente du mois de juin. Tout va bien, jusqu'à ce que surgisse le conseil de l'ordre. Au nom du bâtonnier, Me Emmanuel Pierrat, conservateur du Musée du barreau de Paris, dissuade le commissaire-priseur. La vente de ce bien constituerait, selon lui, à la fois une violation du secret professionnel et un « recel ». « Il est difficile de croire qu'un avocat, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un avocat tel que Jacques Vergès, puisse offrir à l'un de ses subordonnés des éléments d'un de ses dossiers. (...) S'agissant de documents volés, leur mise en vente ne peut avoir lieu sans commettre un délit de recel », écrit Me Pierrat à Me Hara. Lequel juge plus prudent d'annuler la vente.

INCONTRÔLABLE TOHU-BOHU

« Volés », les documents ? Piqués au vif, Jacline « subordonnée » sort de l'ombre. Celle dont on découvre alors le nom, Myriam Marello, prend pour conseil un proche de Vergès, Luc Brossollet. Et contre-attaque. Elle fut l'amie et l'assistante salariée du diabolique avocat de 1982 à 1989. Elle a appris la dactylographie pour l'occasion et tapé toutes les notes de plaidoirie de Me Vergès, lequel, assure-t-elle, lui demandait de garder les brouillons des dossiers chauds. Le cabinet, où défilaient élèves, avocats et journalistes, était une véritable ruche, comme peut en attester Alain Souchon, éphémère voisin d'immeuble quand le cabinet était installé rue Notre-Dame-des-Champs. « Je croyais que j'étais une star, mais c'est toujours vous qu'on vient voir !», plaisantait le chanteur dans l'escalier.

Jacques Vergès, raconte Myriam Marello, voulait protéger certaines pièces de cet incontrôlable tohu-bohu. « Gardez ça, ce sera plus sûr chez vous », lui disait-il. En sept ans de collaboration, elle a ainsi accumulé des paquets de notes qu'elle perdra ensuite au cours d'une vie de bohème et de déménagements. Elle prête plus d'attention à celles du procès Barbie, exceptionnel moment d'histoire. Me Vergès en avait conservé comme toujours une copie dactylographiée et lui avait donné le brouillon, explique-t-elle. « Si un jour vous n'êtes plus le diable, je le vendrai », lui lance-t-elle alors. Elle entend encore résonner son grand rire d'enfant.

Pendant les trois années et demie d'instruction du procès de Klaus Barbie, Jacques Vergès allait rendre visite tous les jeudis à son client dans sa prison lyonnaise. Il en revenait sans aucun commentaire sur ces moments passés en compagnie du « boucher de Lyon », tortionnaire de juifs et de résistants, organisateur de la déportation des enfants d'Izieu en avril 1944 et tortionnaire sadique, notamment de Jean Moulin. En revanche, l'avocat consignait par écrit ses réflexions après leurs échanges sur les trois chefs d'accusation retenus : la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon en février 1943, la rafle des enfants d'Izieu et le départ du dernier train de déportés à Lyon le 11 août 1944. Il confiait ses notes à Myriam, qui les tapait au fur et à mesure sur sa grosse machine à écrire à marguerite. En lui offrant *Le défendu* Barbie (Jean Pierre, 1988), le livre qui reprend le texte de sa plaidoirie, il lui écrit cette dédicace : « *Pour Myriam Marello, notre œuvre commune, bien amicalement.* »

Sur la vidéo du procès, exceptionnellement filmé pour l'histoire, la belle femme rousse est assise en permanence à la droite de Vergès. En prenant place derrière elle, en ouverture de séance, Klaus Barbie lui a tapé sur l'épaule. « *Madame, je vous remercie d'avoir travaillé sur mon instruction.* » En français, avec un accent allemand. « *Je ne me suis pas retournée. Ça faisait un effet bizarre* », raconte l'ancienne assistante. Me Vergès, voyant la scène, s'est alors penché vers elle, blaguant avec la monstrueuse inconscience dont il pouvait faire preuve : « *Vous voyez. Il n'a pas changé. Il n'aime que les Aryennes.* »

Myriam Marello a trouvé un autre commissaire-priseur, et le manuscrit autographe de Vergès doit être mis aux enchères à Drouot, vendredi 19 décembre, par Me Vincent Wapler. La pièce est estimée au prix vague de « 5 000-10 000 euros », soit le prix moyen atteint par ses écrits lors de la vente judiciaire de janvier. Serge Klarsfeld, qui fut l'un des avocats des parties civiles dans le procès Barbie, s'en amuse : « *Une aquarelle d'Hitler n'est vendue récemment 130 000 euros, et une de Churchill, 130 000. J'étais content que le démocrate se vende mieux. Mes notes de plaidoirie vaudront donc plus cher que celles de Vergès !* »

« LE SECRET N'EST PAS ATTEINT »

L'ordre des avocats, devenu administrateur du cabinet Vergès, a finalement fait examiner les notes couvertes par le secret professionnel pour conclure que « *le secret n'est pas atteint* » et que le manuscrit ne contient rien de plus que ce que l'on savait déjà. « *Il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une dispersion aux enchères* », estime Emmanuel Pierrat, qui n'en est pas moins furieux que le document puisse échapper au Musée du barreau de Paris.

La marquise du quai Voltaire, elle, est « horrifiée » par cette vente. Le grand public a découvert, le 20 août 2013, lors des obsèques de Jacques Vergès, celle qui n'était désignée dans l'avis de décès du *Monde* comme « *Marie-Christine de Tobager, son amour* ». A l'église parisienne Saint-Thomas-d'Aquin, où l'on s'étonnait que l'agnostique d'extrême gauche ait souhaité demander une messe avant de mourir, elle était vêtue d'une djellaba blanche, d'un chapeau de paille et de lunettes noires. Catholique fervente, elle avait rencontré « son amour » quatre ans plus tôt, par l'intermédiaire de leur ami commun, l'abbé Alain de La Morandais, qui devait les marier dans l'année à Venise.

Le ténor du barreau aux lunettes rondes a fumé ses derniers cigares auprès de sa marquise, dans son appartement surchargé de dorures et d'antiquités vénitiennes du XVIIIe siècle, un décor sorti intact du temps de Voltaire. Un rêve de commissaire-priseur.

« SI UN JOUR VOUS N'ÊTES PLUS LE DIABLE, JE LE VENDRAI » LUI AVAIT LANCÉ SON ASSISTANTE, MYRIAM MARELLO

Mme de Solages y fait donner des concerts de clavecin éclairés aux chandelles. Faute de les marier, le père de La Morandais a officié à l'enterrement, où se pressait un amalgame étrange : comme un miroir de ce défenseur des opprimés et des proscrits de tout poil, d'une vie de paradoxes et de cercles étanches. « *De vieilles Algériennes se remémoraient parce qu'il les avait sauvées de l'exécution* », raconte son vieux complice Roland Dumas, qui défendit à ses côtés des militants de l'Algérie indépendante, mais qui fut son adversaire lors du procès Barbie.

L'humoriste Dieudonné, venu avec son compère idéologue antisémite Alain Soral, a serré la main de l'abbé de La Morandais, qui s'est demandé « ce qu'il foutait là ». Ce que Soral et Dieudonné « foutaient là » ? Ils venaient humer, au-delà de l'avocat extraordinaire que fut Jacques Vergès, l'idéologie trouble qu'il diffusait, jouant sur la concurrence des mémoires et les parallèles douteux entre nazisme, colonialisme et sionisme.

Me Vergès, tout le faisait mauvais. Ses dettes envers l'Ursaf, ses loyers impayés, les dictateurs, les génocidaires, les affreux, les cigares, sa mauvaise réputation, faire le « V » de la victoire en arrivant au procès Barbie. Jouer son propre rôle au théâtre, dans *Serial plaideur*, au Théâtre de la Madeleine. Et même, qui sait, voir ressurgir son fantôme à l'occasion d'un dernier tapage, comme la vente de ses notes.

Pendant le procès Barbie, Roland Dumas avait loué un appartement avec d'autres avocats des parties civiles, devant le palais de justice de Lyon. La rousse Bretonne assise aux côtés de leur adversaire Vergès n'avait pas échappé à l'attention de l'ancien ministre des affaires étrangères de François Mitterrand. « Venez dîner chez nous, proposa-t-il à Myriam en fin d'audience, nous avons un domestique indochinois qui fait très bien la cuisine et que nous avons surnommé Vergès. » Dans son bureau de l'île Saint-Louis, le vieux Roland Dumas a une pensée émue pour le domestique « Vergès ». Il en rit encore. Roland était devenu sur le tard l'ami inséparable de Jacques.

Les deux canailles s'appelaient tous les jours, aussi cyniques l'un que l'autre, partant bras dessus bras dessous chez Khadafi, en Libye, chez Gbagbo, en Côte d'Ivoire, ou chez l'ex-épouse du roi d'Arabie saoudite, Alaraoud Al-Fayez, pour des honoraires sonnants. « Toi et moi, nous sommes des aristocrates », lui disait Vergès. Peu avant sa mort, Dumas l'a enfin questionné sur son grand secret. La fameuse disparition. « Alors, tu étais où, pendant ces neuf années ? » Jacques s'est renversé sur sa chaise, a tiré une bouffée sur son cigare et a prononcé deux mots : « En Chine. » ■

~~STUDIO AVV. DANOVI~~

~~AVV. REMO DANOVI~~

Milano, 11.2.2015

Cari amici,

ho ricevuto il numero di dicembre di LAMBARADAN e desidero ringraziarvi e complimentarmi con voi non solo per lo studio che compie 30 anni, ma anche per la bellezza dei manifesti pubblicati.

20122 MILANO - VIA GUASTALLA, 15
TEL. 02546731 (R.A.) - FAX 0255191926
e-mail: remo.danovi@danovi.it
www.danovi.it

Per ricordo, allego un depliant del museo che ho costituito in Lomellina, invitandovi a visitarlo!

Molti cordiali saluti

Remo Danovi

Verona, 12 aprile 2015

Caro Avvocato Lambertini,

raccogliendo il Tuo invito, scrivo qualcosa per la rivista del Tuo studio professionale.

Mi permetto di raccontare fatti accaduti nel corso delle udienze dibattimentali.

Negli anni '80, il Tribunale di Verona celebrò un processo "Cd. Petroli" a carico di oltre 90 imputati, provenienti da varie parti d'Italia, assistiti da numerosi Avvocati, anch'essi provenienti da diversi Fori della nostra Repubblica.

Il processo per motivi di spazio fu trattato nell'aula della Corte d'Assise.

Aperta l'udienza, l'Avvocato dello Stato si costituì Parte Civile per conto di diversi Ministeri e per la Regione Veneto, anch'essa,

all'epoca, assistita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia -

Compiuta detta attività, il Presidente diede la parola alle parti per eventuali questioni preliminari da proporre -

I difensori di tutti gli imputati, illustrando motivazioni diverse, chiesero l'estromissione di tutte le Parti Civili costituite -

L'Avvocato dello Stato si è visto attaccato da tutte le parti -

Successivamente, il Presidente diede la parola al Pubblico Ministero, rappresentato dal dott. Francesco Parone, per interloquire sulle richieste avanzate dai difensori -

Il P.M. si alzò. Sembrava un tiburno romano. Così iniziò il suo intervento in merito alle richieste proposte dai difensori:

"Signor Avvocato dello Stato, fin quando questo Pubblico Ministero siede su questo scranno, lei non farà la fine di Mezio Fufezio.".

Tutti i presenti in aula rimasero meravigliati, con gli occhi spalancati.

Il P.M. accortosi dello stupore suscitato, riprese:

"Vedo dalle espressioni dei presenti che in quest'aula regna poca conoscenza della storia dell'antica Roma.

Mezio Fufezio re di Alba Longa fu condannato dai romani allo squartamento. I suoi arti furono legati a dei cavalli, i quali, ad un preciso ordine cominciarono a tirare in direzioni diverse, così fu eseguita la condanna. ..." .

L'intervento del P.M. continuò con argomentazioni tecniche e si concluse con la richiesta del rigetto delle istanze proposte dai difensori degli imputati.

Il Tribunale rigettò le richieste avanzate dai difensori.

Ho voluto raccontare questo fatto (con un pizzico di nostalgia per il passato) per ricordare come, solo pochi anni fa, la giustizia era anche cultura, arte e, a volte, poesia.

In tempi recenti simili interventi non vengono più argomentati con retorica ricca di cultura.

Con immutata stima, Ti saluto con tanta cordialità.

Leonardo Lodico

MODENA - La Cattedrale
Noi abbiamo bisogno di inciampar sempre qualcuno dei nostri doveri e delle nostre sciagure.
PIRANDELLO
Non vi è grandezza senza lavoro.
NAPOLI - Il Vesuvio
Di bene del tuo nemico soltanto se sei certo che glielo andranno a ripetere.
OJETTI
PADOVA - Torre dell'Osservatorio
Abbiate pure cento belle qualità: la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.
MOLIÈRE
È facile quando si sta bene dar consigli agli ammalati.
TERENZIO

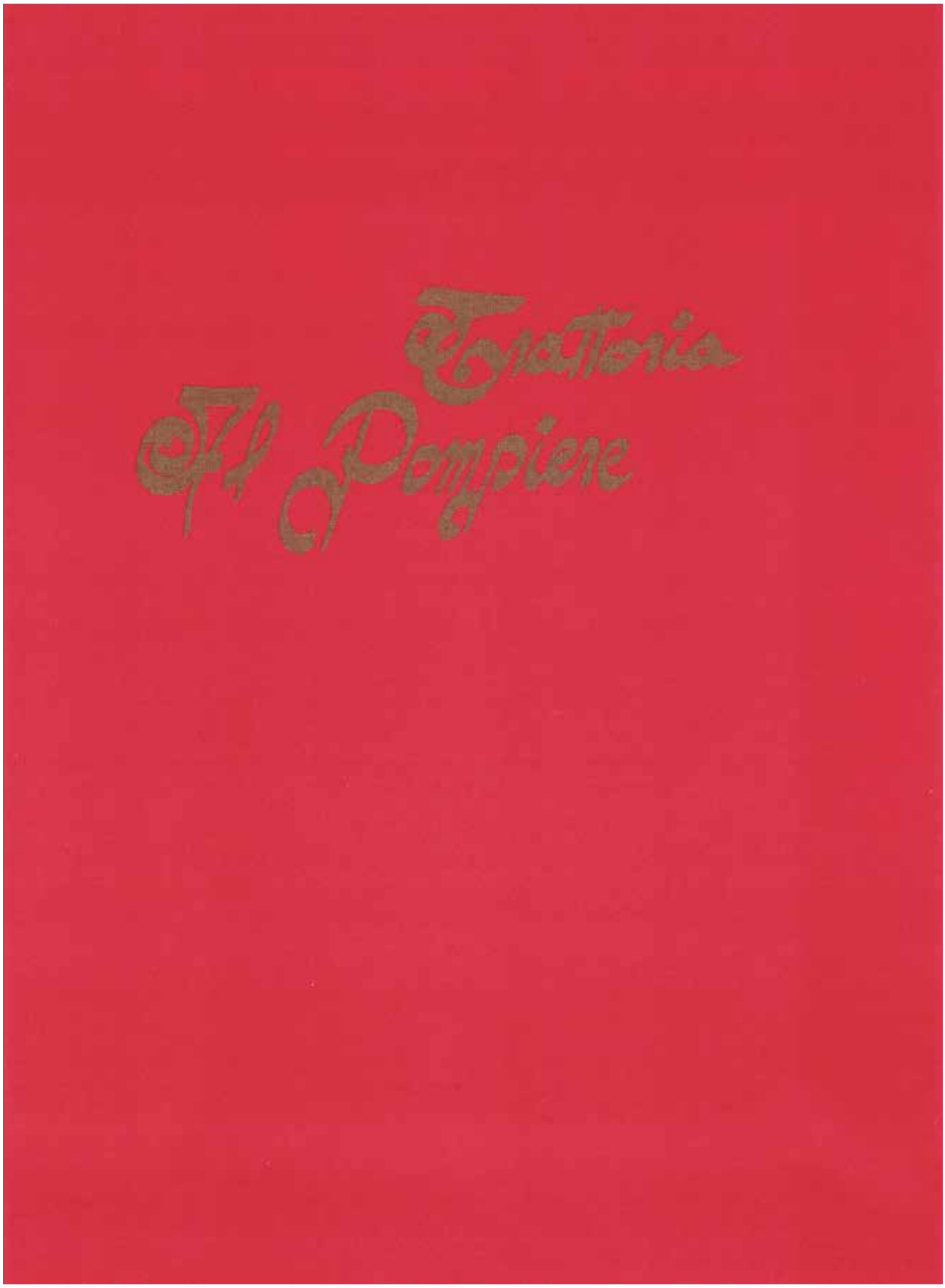
Trattoria
Il Pompiere

I Primi Piatti

Pasta e fagioli "Giovanni Gabrielli"
Creamed bean soup with pasta - Bohnencremesuppe mit Nudeln

Zuppa di farro "monococco" e fagioli "gialet" con crostini integrali
Spelt and bean soup with wholebread crutons - Dinkel und Bohnensuppe mit Vollkornbrot Crouton

Gnocchi di patate con salsa pomodoro e scaglie di Parmigiano Reggiano
Potatoes "gnocchi" with tomato sauce and parmesan flakes
Kartoffelgnocchi mit Tomatensosse und Parmesankäse Splittern

Tagliolini di pasta all'uovo con ....
Home-made thin tagliatelle with...- Hausgemachte dünne Bandnudeln mit...

Spaghetti con acciughe salate e pane all'aglio
Spaghetti with salted anchovies and garlic flavoured bread
Spaghetti mit Sardellen und Knoblauch gewürzten Brot

Ravioli di broccolo fiolaro con tartufo nero
Broccoli ravioli with black truffle
Brokkoliravioli mit schwarze Trüffel

Risotto del giorno — min per 2 persone/ min for 2 people — a porzione (1 pers) / cost per portion (1 pers)
Today's risotto - Tagesrisotto

Insalata mista
Mixed Salad - Gemischte Salat

Misticanza di erbe aromatiche
Salad of aromatic herbs - Gewürzkräutersalat

Verdure cotte di stagione
Vegetables in season - Gemüse der Saison

informazione.it

Lambertini & Associati nella fusione tra Banca di Treviso e Banca dell'Alto Adige

Gli avvocati Debora Cremasco e Lamberto Lambertini hanno assistito gli amministratori indipendenti di Banca di Treviso.

Verona, 22/05/2015 (Informazione.it - comunicati stampa) Lo studio Legale Lambertini & Associati, nelle persone degli avvocati Debora Cremasco e Lamberto Lambertini, ha assistito gli amministratori indipendenti (Stefano Burighel e Vincenzo Casa) di Banca di Treviso SpA nell'operazione di fusione con Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.
Gli amministratori indipendenti sono stati seguiti, per gli aspetti finanziari, dal Prof. Fabio Buttignon di Padova, dal Prof. Raffaele Marcello di Caserta e dalla dott. Giulia Milan di Padova.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca di Treviso ha deliberato, lo scorso 18 maggio 2015 la fusione, con il parere favorevole degli amministratori indipendenti, del Collegio sindacale e del revisore contabile.
L'operazione fa seguito alla precedente fusione per incorporazione da parte della Banca Alto Atesina di Banca Popolare di Marostica e all'acquisizione di un pacchetto azionario pari al 6,5% da alcuni soci di minoranza portando così l'incorporante a detenere una partecipazione superiore al 90%.
La Fusione, per incorporazione di Banca di Treviso S.p.A. in Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A., rientra tra le attività previste dal Piano Industriale di Banca Popolare dell'Alto Adige, volte a conseguire una semplificazione e razionalizzazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria, con conseguente riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione e valorizzazione delle risorse.

Riferimenti Contatto

http://www.studiolambertini.it
Lamberto Lambertini

Ufficio Stampa

Massimo Casagrande
PBV&Partners
(Vicenza) Italia
massimo.casagrande@pbvpartners.com
+390287381372

In tutti gli
UFFICI
In tutte le
SCUOLE
INCHIOSTRI
PESSI
Super Stilografica
PESSI
PADOVA
In tutti gli
UFFICI
In tutte le
SCUOLE
INCHIOSTRI
PESSI
PADOVA
GOMMA
PESSI
Gomma liquida
PESSI

RENÈ GOURMANT

Dante, il ragù e il lampredotto. Elogio della cucina fiorentina

Portati da Marco a mangiare al famoso tavolo 16 *Alle Murate* sotto quello che era il vero volto di Dante, raffigurato nella parete di fronte, viene in mente qual è la punizione che nell'Inferno il nostro poeta infligge ai golosi.
La pena misura un grande contrappasso: in vita hanno goduto delle prelibatezze culinarie ed hanno accontentato le esigenze del corpo.
All'inferno hanno perso il corpo, sono ridotti ad ombre e si consumano sotto la pioggia battente, urlando come cani nel fango.
Pur tuttavia il goloso Ciacco, per quanto grottesco, è chiamato a divinare il futuro, a valutare se a Firenze c'è qualche giusto, perché i cittadini si odino tanto e cosa succederà in quella città. Qualcosa di buono anche i golosi lo sanno fare.
Ma è meglio non pensarci e godersi la cena con Marco, Valerio e Stefano.
Ma più che altro ti viene in mente un'altra domanda: Dante mangiava? Sicuramente sì. Ma con piacere o meno?
L'immagine tradizionale, non quella sotto la quale stai mangiando, lo vuole arcigno, moderatamente brutto, con un lungo naso grifagno, ma sicuramente magro. Ma l'iconografia classica risale al '400 e non è attendibile.
L'immagine che vedi mentre ti accomodi, è di un volto più giovane, non bellissimo, sicuramente magro.
Dunque saresti portato a dire che Dante a tavola fosse temperato.
Ma non è detto: la fotografia tramandata di Pellegrini Artusi ci mostra un signore, se non magro, certamente normopeso.
Eppure sicuramente era un importante mangiatore se è vero, come è vero, che aveva assaggiato tutti i duemila piatti riportati nel suo ottimo racconto letterario, che qualcuno vuole ridurre ad un ricettario.
Peraltro sull'importanza dei piatti da lui assaggiati e poi raccontati perché fossero riprodotti, c'è poco da dire: basta provare, come ha fatto chi scrive, a rifare il pasticcio di fagiano, che veniva considerato peraltro un "trasmesso" cioè il passaggio tra il primo e il secondo, per capire quanta sostanza ci fosse nella cucina italiana di fine '800.
Assaggiato il pasticcio, non resta spazio per altro.
Evidentemente la mancanza di riscaldamento nelle case del '300, come alla fine dell'800, la necessità di camminare per mancanza di ascensori, *tapis roulant* e così via, inducevano un consumo di energia ben diverso dall'*homo sedens* di oggi.
Dunque forse anche Dante mangiava. Non si sa se così bene come *Alle Murate* dove, in una serata dedicata anche al lavoro, ma soprattutto al godimento, ci siamo fatti servire dei meravigliosi ziti al ragù, quello napoletano, preceduto da una scissione di tutti gli elementi del piatto, portati a tavola in autonomia e contenuti

in piattini, pignattini e casseruolette, deliziose al solo vedersi.
Firenze è anche la grande Enoteca Pinchiorri, dove chi scrive è stato accolto principescamente, non tanto per i suoi meriti personali, quanto per la conoscenza con un giovane e valentissimo *sommelier*, quell'Andrea che, per anni, aveva visto ad Isola Rizza e che oggi aiuta Perbellini nello splendido e raccolto locale di San Zeno.
Essere conosciuti fa sempre la differenza, sia davanti ad uno sportello della burocrazia italiana, che in una sala ristorante.
Avere un trattamento privilegiato per una pratica burocratica o il miglior tavolo fa la sua differenza, senza sentirsi in colpa per il favore ricevuto.
Dell'Enoteca Pinchiorri si può dire solo bene, anche se su queste pagine avevamo dichiarato la ferma intenzione di abbandonare i ristoranti stellati. Sta di fatto però che il nostro ultimo ingresso nella casa della signora Feolde, che risale al 2013, fu bagnato da uno strepitoso Massetto (un tale D'Alema, politico rottamato e neo vinificatore, si lamenta che questo vino costi solo 300 euro, mentre il Petrus, che ha alla base lo stesso vitigno, ne costa 11 mila: beato lui che ha potuti assaggiarli entrambi).
Non diremo altro della cantina più fornita del mondo (o quasi), non diremo nulla dei pici di mane e lievito madre con crema di burrata aglio, olio e peperoncino e neppure delle animelle di vitello glassate al ginger con funghi e lamponi.
Diremo invece di un panino al piccione, su cui il capo sala ha insistito e che ci ha riconciliati con la carne un po' amarognola di quel volatile.
Serate davvero eccezionali, garantire da una professionalità ineccepibile e da annate di vini memorabili.
Diremo invece del Cibreo ristorante nel quale, una decina di anni fa, ci siamo fatti sgridare per l'esaltazione che ci aveva preso della cucina povera contadina e così, dopo aver dedicato proprio al cibreo (un intingolo di fegatini e creste di gallo rosolate e legate con uova sbattute con limone e brodo), una ribollita, un coniglio farcito accompagnato da fagioli cannellini al fiasco, ci era sembrato giusto richiedere una trippa

per ricevere il rifiuto secco di Fabio Picchi, preoccupato per la nostra salute.
Ma Firenze è anche molto altro ed è soprattutto il mangiare del quinto quarto delle trattorie vicino ai mercati coperti. Peraltro gli unici, per nostra conoscenza, che vedano il negozio del trippaio.
A nostro avviso, non c'è stellato che tenga il passo di un panino con il lampredotto, pericoloso nemico delle cravatte, ma delizioso al palato e al cervello.
Dovremmo parlare poi di luoghi più semplici, di piatti di ribollita, di carni chianine, di fagioli al fiasco.
Ma avremo tempo per tornarci, magari insieme a Marco, Valerio, Eleonora e Luciano e ai loro compagni di strada, grandi avvocati, tanto capaci nel lavoro, quanto divertiti a tavola.

Presbitero
PRODUCE:
TUTTI I TIPI DI MATITE:
Copiative, colorate, — da disegno, — da scuola, pastelli fini e comuni, ecc.
TUTTI I TIPI di pennini d'acciaio — da scrivere. —
PORTA-PENNE — finissimi e — verniciati fantasia.
PREFERIRE I — BUONI PRODOTTI — NAZIONALI È GRADITO DOVERE
PREFERIRE I — BUONI PRODOTTI — NAZIONALI È GRADITO DOVERE
PREFERIRE I — BUONI PRODOTTI — NAZIONALI È GRADITO DOVERE
PREFERIRE I — BUONI PRODOTTI — NAZIONALI È GRADITO DOVERE
PREFERIRE I — BUONI PRODOTTI — NAZIONALI È GRADITO DOVERE

MUSEI D'ARTE
e Monumenti

Comune
di Verona

15 gennaio 2015

Caro Lamberto,
permettimi di ricambiare il numero di dicembre 2014 di Lambaradan con il piccolo festschrift che abbiamo realizzato per i 50 anni del restauro scarpiano di Castelvecchio. Sono sicura che dalla ricchezza dei vostri trent'anni lo accoglierete con piacere. Molti

Direzione Musei d'Arte e Monumenti
Museo di Castelvecchio
Corso Castelvecchio, 2 - 37121 Verona
Tel. 0039 045 8062611 - Fax 0039 045 8010729

complimenti per l'importante riconoscimento del vostro lavoro e grazie anche per il ricordo affettuoso di Gianni Tantini.
A presto, saluti affettuosi

Paola

FRANCOISE GOURMANT

Il sorriso di San Zeno: Perbellini, la sua nuova casa e i piselli sbucciati

Per chi, come me, ha vissuto a lungo nell'austera Francia, fa piacere scoprire che gli uomini dell'antichità veronese splendono di mitezza e di gioia.
Guardate il sorriso di Mastino Della Scala e quello di San Zeno, che sembrano infrangere il mito della serietà di coloro che compiono grandi cose.
Volete mettere la faccia triste e compunta di Carlo Martello o di Enrico IV di Navarra (quello per cui Parigi val bene una messa) e da lì, scendendo per li rami l'arcigno nasuto profilo di De Gaulle e la finta bonomia di Mitterand?
Sono sempre stata convinta che ogni religione o ideologia intollerante non sopporti il riso o il sorriso, dimenticando che l'essere umano è l'unico vivente in grado di ridere ed è probabilmente anche l'unico essere vivente che conosce il suo destino di mortalità. Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali e dunque siamo consapevoli della relatività di ogni cosa.
Abbiamo letto tutti anche in Francia *"Il nome della rosa"* e ricordiamo i cinque drammatici delitti perpetrati per impedire la lettura del libro di Aristoteole sulla commedia, libro scomparso nella notte dei tempi e ricomparso letterariamente nel monastero in cui è ambientato il romanzo. Il terribile priore non sopportava la leggerezza ed il sorriso.
In effetti ridere fa paura ai deboli, così come l'ironia disturba il potere.
Alle donne che amano la vita (e sono quasi tutte) l'uomo sorridente appare come un opportuno controcanto a tutti i maschi che si prendono troppo sul serio, anche quando giocano a calcetto.
Molte delle mie amiche hanno scelto di vivere con persone che offrono loro una sana risata, anche se magari non hanno molto altro da dare: hanno capito che la comprensione di chi si ama produce molto più divertimento di tutte le altre presunte qualità.
Per questo io ho sempre amato il sorriso di San Zeno e per questo ho visitato con maggior piacere la nuova Casa di Perbellini, dopo aver passato alcune ore in una delle più belle basiliche romaniche, che domina la piazza in cui il nuovo ristorante del cuoco bi-stellato si trova oggi.
Anche Giancarlo Perbellini è un cuoco sempre sorridente, che accoglie nei suoi ristoranti con la grazia dei signori veneti, appagati dalla propria capacità e dalla propria attività, lieti di offrirsi agli altri, curiosi nella ricerca di nuove vie e di nuove conoscenze.
Il nuovo locale di Giancarlo, a Verona, in Piazza San Zeno, è davvero fuori dal comune: una cucina integralmente a vista, dove operano un sottocuoco (Giacomo Sacchetto) e cinque aiuti (Alberto, Nicola, Angelo, Mattia ed Edoardo). Tutti diretti e personalmente aiutati dal maestro di casa. Pochi tavoli, ventiquattro posti a sedere, che raddoppieranno con la bella stagione, quando sarà possibile avere un plateatico su di una delle piazze più belle d'Europa.
Si viene accompagnati al tavolo dai premurosi e splendidi ragazzi di sala, che apparecchiano con un minimalismo che incanta, una bellissima tavola.
Barbara Manoni è l'allegria in persona e predispone alle ore piacevoli che si passeranno alla tavola di Giancarlo.
Stefano Zandarin è preciso e premuroso e ti mette in guardia dall'esplosione della boule al Campari che accompagna l'aperitivo.
Oltre a tutto ciò, si resta colpiti dall'idea semplice ed efficace di un menù degustazione, con piatti nuovi e piatti collaudati, accompagnato dalla possibilità di lasciare al cuoco l'invenzione, scegliendo due tra i cinque ingredienti che il mercato quel giorno ha suggerito. Così, se vi piacciono le uova, potete lasciare alla fantasia di Giancarlo di giocarci, una volta con una crema che soltanto qualche indifferente potrebbe chiamare purea ed un'altra con gli asparagi selvatici.
Potete proseguire con gli gnocchi della tradizione veronese (il quartiere di San Zeno nomina ad ogni carnevale il "Papà del Gnoco"), che poco però hanno a che fare con quelle tignose pallottole bianche servite

in altri locali. Qui si servono gnocchi che non hanno quasi visto la farina ed in cui la gialla patata farinosa (quella sì) si sposa delicatamente con un sugo soave e leggero.
Io vi consiglio di lasciare a Giancarlo il gioco degli ingredienti, puntando in questa stagione sui piccoli piselli sbucciati (che straordinaria amorevole pazienza!), che possono accompagnare una stupenda sella di agnello.
Si può proseguire con le animelle, dichiarato omaggio ai cultori del "quinto quarto" e alla cucina francese, rispetto alla quale (siamo reduci dal golosissimo stellato "Les Lodges de Sainte Victoire" a Le Tholonet, vicino ad Aix) Giancarlo si può considerare più avanti nella ricerca e nei risultati.
Provate gli spaghetti al ragù di pollo e zafferano e ve ne renderete conto.
Ma se volete stare sul classico, sul wafer al sesamo, sui ravioli e sulla pancia di maiale, non ve ne pentirete di certo.

Se siete veramente golose, care amiche, vi consiglio il soufflé à la Chartreuse: tempi di cottura ridotti a dieci minuti, soffice contrasto tra il caldo del forno e il gelato al liquore dei monaci dell'Altipiano del Vercors.
Se volete eccedere, vi consiglio un sorso di Chartreuse con ghiaccio, a parte. E il paradiso è garantito!
Una menzione particolare per Andrea Salvatori, che vi avrà condotto per mano ad assaggiare i migliori vini del mondo e ve li avrà serviti come se foste stati voi a sceglierli, facendovi per di più sentire degli esperti in materia.
Ad Andrea, io e il mio compagno, dobbiamo una serata speciale passata a Firenze, quando lavorava all'Enoteca Pinchiorri: senza di lui saremo passati per clienti banali. Con lui abbiamo ricevuto l'attenzione dei proprietari, del capo sala, ed abbiamo potuto assaggiare cinque super toscani (evidentemente soltanto a mezzo bicchiere per ciascuno), che altrimenti sarebbero stati per noi proibitivi e non solo per il prezzo.
Grazie dunque Giancarlo! Grazie ragazzi e buon lavoro!

“a Mezzogiorno”

Il menù “a Mezzogiorno” viene esposto verbalmente e servito tutti i giorni,
ad eccezione del sabato e dei giorni festivi.
il menù è proposto per l’intero tavolo al costo di euro 50,00 a persona

chi sceglie… prova!

Scegli 2 ingredienti per comporre 2 piatti
che non possono mancare nel menù

Gli ingredienti sono:

●

CONIGLIO
PISELLI
MOZZARELLA DI BUFALA
FAGIOLINI
SPUGNOLE

●

Il menù è proposto per l’intero tavolo al costo di euro 110,00 a persona

“Assaggi”

Benvenuto di “Casa Perbellini”

Wafer al sesamo, tartare di branzino, caprino all’erba cipollina e sensazione di liquirizia

Baccalà, crema di bufala, origano, olive e “crumble” di basilico

Scampo fritto, burrata, pomodoro e sciroppo di sambuco

Bruschetta di pane toscano, ragù di maialino e ricci di mare

Ravioli farciti di basilico, fagiolini, pinoli e caramello di pomodoro

Pancia di maiale croccante, latte cagliato, salvia, piselli e spugnole

Foie gras, acciughe del Cantabrico, mela e spuma di pecorino

Divertimenti di “Casa Perbellini”

Il menù è proposto per l’intero tavolo al costo di euro 135,00 a persona

Il nostro sommelier Andrea Salvatori,
sarà lieto di proporVi 3 diverse selezioni di vino al calice in abbinamento al menù
rispettivamente da 50, 80 e 120 Euro a persona

PROF. AVV. FRANCESCO BENATTI

20124 MILANO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28
TEL. 02 - 29003442
TELEFAX: 02 - 6575589
E-mail: fbenattiew@tiscali.it

Milano, 19. 1. 2015

Caro Lamberto,

ricevo il Lambaradam: come sempre in veste elegante e stilisticamente raffinata al pari della sede che lo ospita.

Ho appreso – e non lo sapevo e perciò mi lamento – dei trent'anni e del premio.

L'introduzione colpisce non solo per il racconto di un lungo periodo di lavoro e di studio, ma perché rappresenta uno scorcio sul mondo visto con leggera ironia e non so se con rimpianto oppure con l'indifferenza di chi è stato spettatore e annotatore.

Il premio quantifica un impegno così qualificato: le fotografie dimostrano soddisfazione con la Debora civettuola e felice anche per essere immortalata in un particolare momento di letizia.

Un abbraccio

Francesco

Studio

Da: Info <info@mancinieassociati.eu>
Inviato: lunedì 12 gennaio 2015 10:33
A: Lambertini@studiolambertini.it

Caro Lambertini,

ancora un mio vivo ringraziamento per il recapitatomi ponderoso numero 6 di "Ambaradan" che chiude in bellezza il 2014, sempre ricco di interessanti e approfondite dissertazioni giuridiche anche piacevolmente espresse e accompagnate da stimolanti riproduzioni fotografiche "a memoria" (fra le altre quella del compianto prof. Tantini) e da stupende inserzioni pubblicitarie d'antan, e felicitazioni più calorose e partecipate per il "trentennale" del Tuo studio e per il "quinquennale" di "Ambaradan", testimonianze tangibili di gloriosa e dinamica militanza forense a fronte, purtroppo, di una residua, immobile ed arcaica avvocatura alla quale, purtroppo, anch'io appartengo e non per sole ragioni anagrafiche.
Sinceri auguri di continuo prestigioso proseguimento nel percorso giuridico – culturale da Te felicemente avviato e con continuità valorizzato, e cordiali saluti unitamente ad un virtuale abbraccio di genuina colleganza.

Avv. Sergio Mancini

Studio Legale
Clementi - Campostrini - Tolentinati

Verona, lì 14/01/2015

Avv. Pietro Clementi
Avv. Paola Campostrini
Avv. Maurizio Tolentinati
Avv. Giuseppe Clementi
Avv. Federica Severino
Avv. Bernardino Clementi
Dr. Maria Clementi

Egr. sig. avv.
LAMBERTO LAMBERTINI
e-mail: lambertini@studiolambertini.it

Caro Lamberto,
sempre meglio!

Non ho ancora letto gli interventi di Ascarelli e Benatti; aspetto il prossimo sabato.

Ma ho scorso la rivista e sono rimasto, più di altre volte, affascinato.

C'è un mix di cultura, ironia, nostalgia, estetica (le fotografie e i manifesti) e sensibilità umana (Tantini), che caratterizzano in modo particolarmente apprezzabile il Vostro lavoro.

Ovviamente Ti scrivo queste mie impressioni perché meriti un particolare elogio (e non perché siano riportate nel prossimo numero).

Devo ammettere che ogni volta mi prende un po' di ... invidia, ma è sentimento che passa in fretta.

Sono contento per Te che sei riuscito ad essere "grande" nella professione e anche ... nell'editoria.

Non so se resterete come ora o se diventerete, come accenni, più "grandi".

In un caso e nell'altro tantissimi auguri a Te e al Tuo gruppo.

Con amicizia e cordialità

Pietro Clementi

37122 Verona - Via Scalzi, 20
Tel. (045) 8004812 - Telefax (045) 590765
email clementi@sis.it

Loriana Zanuttigh

Pavia, 30 gennaio 2015

Come un tempo si usava, Ti scrivo a mano costringendoTi, se vorrai farlo, ad uno sforzo non banale (la mia grafia è un vero attentato alla pazienza del lettore)

Ciò detto Ti ringrazio davvero di cuore per l'invio del numero di dicembre della Tua rivista: è bello, intelligente, divertente e molto elegante.

Con ritardo "inescusabile", che Tu tollererai Ti faccio i miei auguri per l'anno iniziato: si usa e non fa danno.

Capiterà, credo, di scontrarci ancora tra non molto.

Mi piacerebbe fosse piuttosto una occasione di reincontro.

Loriana

LA PROPRIETÀ
E LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Giovedì 11 giugno 2015
ore 18

ROMA
PALAZZO DELLE ASSICURAZIONI GENERALI
PIAZZA VENEZIA 11

Saluti
LORENZO CASINI
Consigliere giuridico
del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali On. Dario Franceschini

Saluti
BANCA IFIGEST

Relazioni
SANDRO AMOROSINO
Ordinario di Diritto Pubblico dell'Economia – Università La Sapienza
Consulente MiBACT

FRANCESCO M. DE SANCTIS
Emerito di Filosofia del Diritto - Università Suor Orsola Benincasa
Accademico dei Lincei
già Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici

MARCO MARIANI
Partner MM&A Studio Legale

STEFANO TROIANO
Ordinario di Diritto Privato – Università di Verona

JOSEP M. SOLSONA SANCHO
BAa Advocats Associats - Barcellona

GIULIANO URBANI
Ordinario di Scienza della Politica – Università Bocconi
già Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Conclude
LAMBERTO LAMBERTINI

L|A

LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

MILANO
Via Fatebenefratelli 10, 20121
Tel. 02.76316831 - Fax. 02.76398627

ROMA
Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia
Piazza Venezia 11, 00187
Tel. 06.6991603 - Fax. 06.6991726

VERONA
Palazzo Canossa
Corso Cavour 44, 37121
Tel. 045.8036115 - Fax. 045.8034080

VICENZA
Palazzo Franceschini Piovene
Contrà Porti 24, 36100
Tel. 0444.547898 - Fax. 0444.320600

VENEZIA
Santa Croce, 420/a, 30135
Tel. 041.5322799 - Fax. 041.5310262

www.studiolambertini.it